

L'obiezione di coscienza riguarda diversi comportamenti ed assume diverse forme, anche se l'ambito nel quale storicamente essa ha avuto origine è il servizio militare.

Obiettare significa rifiutare di obbedire ad un ordine dell'autorità, cioè di osservare una norma giuridica, perché nell'intimo della coscienza esistono dei principi, di carattere religioso, etico, umanitario, filosofico, politico o di altra natura, che ne impediscono l'osservanza.

Il presente volume, frutto di una ricerca accurata di fatti e testimonianze, è il primo strumento di documentazione pubblicato in Italia sulle varie forme di obiezione di coscienza, precisamente: al servizio militare, alle spese militari, professionale, etnica, al giuramento e alle prestazioni sanitarie obbligatorie.

*Giorgio Giannini è nato a Roma nel 1949. È professore di discipline giuridiche nelle scuole medie superiori.*

*Obiettore di coscienza, è stato dirigente della Lega Obiettori di Coscienza (LOC). È membro di Amnesty International, del Centro di documentazione sulla pace e il disarmo "Archivio Disarmo" di Roma e dell'Istituto Italiano di Ricerche sulla Pace (IPRI) di Napoli.*

ISBN 88-7690-015-2


L. 15.000  
(iva inclusa)

Giorgio Giannini

# L'Obiezione di coscienza

al servizio militare  
alle spese militari  
professionale  
etnica  
al giuramento  
alle prestazioni sanitarie obbligatorie

Prefazione di Adele Faccio



• STUDIO RDG •

Giorgio Giannini L'Obiezione di coscienza



SATYAGRAHA EDITRICE



SATYAGRAHA EDITRICE

In copertina  
Disegno di Rita D'Elia Giannini

Redazione di  
Marina Pellino, Giovanni Giallongo e Franco Sgroi

Progetto grafico di  
Franco Sgroi

Stampa  
Comunecazione - Bra (CN)

Fotocomposizione  
Prima Pagina - Roma

ISBN 88-7690-014-4

© 1985  
Cooperativa «Satyagraha Editrice»  
Via Veneria 85/8 - 10148 Torino

Giorgio Giannini

# L'Obiezione di coscienza

al servizio militare  
alle spese militari  
professionale  
etnica  
al giuramento  
alle prestazioni sanitarie obbligatorie

*Con in appendice  
Guida pratica al servizio civile sostitutivo  
Guida pratica all'obiezione di coscienza alle spese militari  
Guida pratica alle vaccinazioni*



SATYAGRAHA EDITRICE

# Indice

<i>Prefazione</i> .....	Pag. 11
<b>Parte Prima</b>	
<b>L'Obiezione di coscienza al servizio militare</b>	
1. Introduzione .....	» 19
2. L'Obiezione di coscienza al servizio militare nel passato .....	» 19
2.1. <i>Le origini</i> .....	» 20
2.2. <i>La nonviolenza del cristianesimo</i> .....	» 20
2.3. <i>La nonviolenza delle chiese riformate</i> .....	» 21
2.4. <i>I primi provvedimenti in favore degli obiettori di coscienza</i> .....	» 21
2.5. <i>La legalizzazione dell'obiezione di coscienza</i> .....	» 22
3. L'Obiezione di coscienza al servizio militare in Italia .....	» 22
3.1. <i>I precedenti storici</i> .....	» 22
3.2. <i>I primi casi di obiezione di coscienza</i> .....	» 23
3.3. <i>La politicizzazione dell'obiezione di coscienza</i> .....	» 24
3.4. <i>Il riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza</i> .....	» 25
3.5. <i>La mobilitazione degli obiettori di coscienza contro la legge truffa: la conquista dell'autodeterminazione e dell'autogestione del servizio civile</i> .....	» 26
3.6. <i>La reazione del Ministero della Difesa</i> .....	» 26
3.7. <i>La circolare dei 26 mesi</i> .....	» 27
3.8. <i>Il disegno di legge Lagorio</i> .....	» 28
3.9. <i>L'aumento delle domande respinte</i> .....	» 28
3.10. <i>Le ordinanze della Corte Costituzionale</i> .....	» 29
3.11. <i>Il rigetto continuo delle domande di obiezione di coscienza</i> .....	» 30
3.12. <i>L'abolizione della circolare dei «26 mesi»</i> .....	» 30
3.13. <i>Le nuove proposte di riforma della legge 772</i> .....	» 31
3.14. <i>La sentenza della Corte Costituzionale</i> .....	» 31
3.15. <i>La sentenza del Consiglio di Stato</i> .....	» 33
3.16. <i>La situazione attuale</i> .....	» 35
3.17. <i>L'affermazione di coscienza</i> .....	» 36
4. L'Obiezione di coscienza in Europa .....	» 37

Giorgio GIANNINI è nato a Roma nel 1949. È professore di discipline giuridiche nelle scuole medie superiori.

Obietttore di coscienza, è stato dirigente della Lega Obiettori di Coscienza (LOC). È membro di Amnesty International, del Centro di documentazione sulla pace e il disarmo "Archivio Disarmo" di Roma e dell'Istituto Italiano di Ricerche sulla Pace (IPRI) di Napoli.

Ha pubblicato nella primavera 1985 il libro "Il servizio di leva", Buffetti Editore.

4.1. Introduzione .....	Pag.	37
4.2. L'obiezione di coscienza come diritto costituzionale .....	»	38
4.3. Le modalità del riconoscimento dell'obiezione di coscienza .....	»	38
4.4. Le modalità del servizio civile sostitutivo .....	»	39
5. L'Obiezione di coscienza totale .....	»	40
6. La restituzione del congedo militare .....	»	40
6.1. Introduzione .....	»	40
6.2. La restituzione del congedo militare in Italia .....	»	41
6.3. Le campagne di restituzione del congedo militare .....	»	42
Note .....	»	44

## Parte Seconda

### L'Obiezione di coscienza alle spese militari

1. Introduzione .....	»	49
2. L'Obiezione di coscienza alle spese militari in Italia .....	»	50
2.1. Le campagne nazionali di obiezione fiscale .....	»	51
2.2. I processi per la propaganda dell'obiezione fiscale .....	»	53
2.3. I provvedimenti contro gli obiettori fiscali .....	»	55
3. L'Obiezione di coscienza alle spese militari all'estero .....	»	56
3.1. Canada .....	»	56
3.2. Francia .....	»	57
3.3. Giappone .....	»	58
3.4. Gran Bretagna .....	»	59
3.5. Olanda .....	»	60
3.6. Repubblica Federale Tedesca .....	»	61
3.7. Svizzera .....	»	62
3.8. Stati Uniti d'America .....	»	63
Note .....	»	66

## Parte Terza

### L'Obiezione di coscienza professionale

1. Introduzione .....	»	75
2. L'Obiezione di coscienza professionale in Italia .....	»	76
2.1. L'Obiezione di coscienza professionale alla produzione bellica .....	»	76
2.1.1. Il caso Saggiaro .....	»	77
2.2. L'Obiezione di coscienza professionale alla produzione nucleare .....	»	79
2.2.1. Il caso Rossini .....	»	80
Note .....	»	81

## Parte Quarta

### L'Obiezione di coscienza etnica

1. Introduzione .....	»	87
2. L'Obiezione di coscienza etnica in Italia .....	»	87

Note .....	Pag.	91
------------	------	----

## Parte Quinta

### L'Obiezione di coscienza al giuramento

1. Introduzione .....	»	95
2. L'Obiezione di coscienza al giuramento in Italia .....	»	95
2.1. L'Obiezione da parte di pubblici dipendenti .....	»	97
2.1.1. Il caso Rizzitello .....	»	97
2.1.2. Il caso Drago .....	»	99
2.1.3. Il caso Galli .....	»	101
2.2. L'Obiezione da parte di testimoni .....	»	102
2.2.1. Il caso Tardio .....	»	103
Note .....	»	104

## Parte Sesta

### L'Obiezione di coscienza alle prestazioni sanitarie obbligatorie

1. Introduzione .....	»	109
2. L'Obiezione di coscienza agli esami radiologici .....	»	109
3. L'Obiezione di coscienza alle vaccinazioni .....	»	110
3.1. L'Obiezione di coscienza alle vaccinazioni in Italia .....	»	111
Note .....	»	113

## Appendice

### Guida pratica al servizio civile sostitutivo

1. Cos'è il servizio civile .....	»	119
2. La Legge .....	»	119
3. Chi può fare il servizio civile .....	»	119
4. Quando presentare la domanda .....	»	120
5. Cosa fare se i termini sono scaduti .....	»	120
6. Dove presentare la domanda .....	»	120
7. Come compilare la domanda .....	»	121
8. Modello di domanda .....	»	122
9. Dopo la presentazione della domanda .....	»	123
10. Se la domanda è accolta .....	»	124
11. Se la domanda è respinta .....	»	124
12. Il rinvio, la dispensa, l'esonero dal servizio .....	»	125
13. Il corso di formazione .....	»	125
14. Dove si svolge il servizio civile .....	»	125
15. I trasferimenti .....	»	126

16. Le licenze.....	Pag. 126
17. L'orario di lavoro.....	» 127
18. Il trattamento economico.....	» 127
19. L'assistenza sanitaria e gli altri diritti dell'obietto	» 127
20. Il periodo di servizio.....	» 128
21. Le possibilità di lavoro.....	» 128
22. La richiesta di convenzione degli enti.....	» 128

3. Alcuni consigli.....	» 147
4. Alcune considerazioni.....	» 148
5. Il calendario delle vaccinazioni obbligatorie.....	» 150
6. Come opporsi alle vaccinazioni obbligatorie.....	» 150
<i>Bibliografia</i> .....	» 153

### Guida pratica all'obiezione di coscienza alle spese militari

1. Come è stata calcolata la percentuale da obiettare.....	» 131
2. Come attuare l'obiezione alle spese militari.....	» 131
2.1. <i>Cosa fare al momento della presentazione della dichiarazione dei Redditi</i> .....	» 132
2.2. <i>La dichiarazione collettiva di obiezione fiscale</i> .....	» 133
3. Il ricorso.....	» 133
4. Le conseguenze legali dell'obiezione.....	» 134
4.1. <i>La procedura esecutiva</i> .....	» 134
4.2. <i>Il pignoramento mobiliare</i> .....	» 135
4.3. <i>La vendita all'asta dei beni pignorati</i> .....	» 136
4.4. <i>Il pignoramento dello stipendio o della pensione</i> .....	» 136
5. La resistenza alla procedura esecutiva.....	» 137
5.1. <i>Come ritardare o evitare il pignoramento mobiliare</i> .....	» 137
5.2. <i>Altre forme di resistenza</i> .....	» 137
6. Le conseguenze legali per la propaganda dell'obiezione alle spese militari.....	» 138

### Guida pratica alle vaccinazioni

1. Cos'è la vaccinazione.....	» 139
2. Le vaccinazioni obbligatorie.....	» 140
2.1. <i>La Vaccinazione Antipolio</i> .....	» 140
2.2. <i>La Vaccinazione Antidifterica</i> .....	» 141
2.3. <i>La Vaccinazione Antitetanica</i> .....	» 141
2.4. <i>La Vaccinazione Antipertosse</i> .....	» 142
2.5. <i>La Vaccinazione Antitubercolare</i> .....	» 142
2.6. <i>La Vaccinazione Antiinfluenzale</i> .....	» 143
2.7. <i>La Vaccinazione Anticolerica</i> .....	» 144
2.8. <i>La Vaccinazione Antitifica</i> .....	» 144
2.9. <i>La Vaccinazione Antirosolia</i> .....	» 145
2.10. <i>La Vaccinazione Antimorbillosa</i> .....	» 145
2.11. <i>La Vaccinazione Antivaaiolosa</i> .....	» 146

## Prefazione

### L'obiezione di coscienza come impegno sociale e politico

Qual'è in realtà il senso della parola «coscienza»?

Le parole sono pietre - diceva Carlo Levi che era un artista e giungeva al nocciolo dei problemi in modo immediato.

Coscienza è parola che ha strette connessioni etimologiche con le parole «scienza» e «conoscenza»: la base comune è «cognoscere» conoscere - sapere. E poiché si può sapere per via diretta, attraverso l'intuizione e quindi il formarsi di opinioni, dapprima private e poi via via pubbliche, e per via mediata, attraverso lo studio, abbiamo un chiaro esempio di come si parta da intuizioni dettate da sensibilità e maturazione di tempi per arrivare a conquiste che da culturali-teoriche possono poi trasformarsi in pratiche-politiche.

Quanto al concetto di «politico» è stato riferito alla «città» nell'antico senso greco di città-stato e allude e si riferisce chiaramente a quello di «comunità» oggi.

Ed eccoci giunti al nocciolo del problema rappresentato dal concetto di «coscienza». Via via che l'umanità progredisce sulla via del recupero dei valori da attribuire e legare alla comunità, in quanto vita associata, di mano in mano progredisce il valore e il peso del senso individuale delle scelte scaturite dall'approfondimento delle conoscenze derivanti dalle intuizioni della conoscenza.

Ecco perché, dall'Illuminismo (secolo XVIII) a oggi, tutta un serie di istanze di collettività e di partecipazione via via più ampie hanno mosso l'umanità sulla via della trasformazione da stato di sudditi a stato di cittadini.

La partecipazione sempre maggiore che fortunatamente viene conquistata a poco a poco, in modo nonviolento, sottraendo all'autoritarismo del potere costituito ogni giorno qualche espressione di libertà e di autonomia in più, si raggiunge sempre meglio attraverso dichiarazioni di obiezioni di coscienza che con la rivolta armata e la violenza rivoluzionaria. La vera rivoluzione — quella che non viene poi scalzata e distrutta dalle restaurazioni, come è sempre regolarmente e puntualmente avvenuto per quelle armate, sanguinarie e violente - sto nella «evoluzione culturale», quella per cui ciascun indi-

viduo scopre in sé le ragioni profonde delle proprie conoscenze e dei propri convincimenti e li vuole far conoscere e realizzare per sé e per gli altri.

Ecco perché è sicuramente più produttivo e destinato a sicura crescita il mezzo della nonviolenza per affermare e diffondere conoscenze e convinzioni scaturite dall'interiorità dell'individuo che riflette sulla propria fede e ne ricava stimoli ed approfondimenti di convincimenti che lo conducono ad azioni. E queste affermazioni di convincimenti che lo conducono ad azioni. E queste affermazioni personali, limitate, individuali si estendono a poco a poco ad universali, finì a diventare opinioni correnti e far scattare l'atto legislativo.

È questo l'iter dell'obiezione di coscienza. Nasce perché un giorno, usciti dal fascismo, alcuni individui si chiesero perché mai si dovesse ancora svolgere un servizio militare che all'umanità martoriata dalla seconda guerra mondiale sembrava non dovesse né potesse avere mai più legittimazione ad esistere, considerando il massacro, lo stupro sociale collettivo, l'orrore e le conseguenze incancellabili delle due esplosioni nucleari di Hiroshima e di Nagasaki. Perché mai si dovessero ancora versare soldi allo stato, a qualunque stato, perché si ripetessero le barbarie mostruose, le deportazioni di massa e il genocidio rappresentato dalle guerre di Corea, del Vietnam, del Laos e della Cambogia. Le spese militari non sembrano più accettabili a chi abbia anche un minimo senso di civiltà e pensi ai massacri del Libano, dell'Afganistan, a quello che sta accadendo in Iran e in Iraq, alla distruzione della identità etnica delle popolazioni del centro e del sud America. I livelli di massacro, l'uso dei gas asfissianti, dei defoglianti, delle distruzioni genetiche, gli interventi che seminano alterazioni e malattie virali (le nuove forme virali come l'AIDS sono frutto di esperimenti militari) - tutto questo rende la gente sempre più insofferente delle prevaricazioni della casta militare di est e di ovest del mondo - si pensi alle tragedie e ai massacri cileni, argentini e ai drammi dei desaparecidos!

Non più un soldo per le spese né un uomo per il servizio militare. Questo il concetto nonviolento che anima le persone informate e sensibili. La desertificazione del territorio che fu agricolo dell'intero pianeta, causato dallo sfruttamento intensivo, dalle tecniche di prosciugamento delle falde acquifere, delle dissennate forme di sfruttamento dei terreni a causa delle mono-culture, anche questo fa parte delle minacce alla vita del pianeta. Il massacro degli animali fino all'estinzione di intere specie, collaterale a quello di intere popolazioni perché di culture diverse, oltre, il tentativo americano di cancellare la contestazione e la protesta diffondendo droghe mortali a colpi di eroina e di coca in tutto il mondo, tutto questo fa parte di un disegno di oppressione e di distruzione organizzata dalla casta militare di tutti i paesi dell'intera area planetaria. Per questo «non una lira né un uomo per la sporca guerra» è il messaggio disperato che tutti i morti di morte violenta e militare mandano a noi, superstiti fino a nuova distruzione.

Ed ecco perché prestare un giuramento di fedeltà a concetti ormai superati come quelli di «fedeltà allo stato» oggi è una vera e propria assurdità antistorica e anti-umana.

Allora, anche per questo, noi, negli anni cinquanta, ce ne andammo dalla scuola e dall'insegnamento. Oggi, la coscienza collettiva ha generato la necessità di una legge che elimina il giuramento di fedeltà allo stato, almeno da parte degli insegnanti.

È un tappo. La prima. Bisogna arrivare, attraverso la crescita dell'obiezione di coscienza, ad eliminare tutti i giuramenti.

Gabriele Tardio lo ha fatto attraverso la sensibilità della sua coscienza religiosa; Antonio Lombardo lo ha fatto attraverso la sensibilità della sua coscienza politica. Il risultato è l'autonomia delle coscienze individuali.

Qualche decennio fa l'individualismo veniva considerato una grave forma di insensibilità nei confronti delle masse. Ma le masse non sono la collettività. Le masse sono i sudditi. La comunità è fatta di individui che si collegano su un tema scelto per raggiungere uno stadio più avanzato e maturo di autodeterminazione e di libertà. Attraverso la sensibilità dell'individuo si raggiunge la graduale maturazione culturale ed ideale della collettività.

Attraverso l'obiezione fiscale alle spese militari e l'obiezione al servizio militare obbligatorio si può cominciare a costruire una concreta politica di pace che rappresenti e realizzi le istanze di pace e il rifiuto della guerra come stadio successivo di una evoluzione culturale e civile dell'umanità intera.

Attraverso questo tipo di concrete manifestazioni di volontà che da individuali si trasformano in collettive e popolari, si può giungere ad ottenere l'evoluzione di una collettività etero-diretta verso una comunità autodeterminata sensibile e matura.

Per questo è importante far conoscere e divulgare i temi, approfondirli, ampliarli e portarli a disposizione di una quantità sempre crescente di persone.

Quanto più i mezzi di divulgazione di massa tendono a presentare livelli sempre più ampi di modelli alternativi perché ciascuno possa fare le proprie scelte individuali e si maturi la coscienza singola dell'individuo - dall'anarchico al cattolico - per raggiungere stadi di scelta di autodeterminazione di grado superiore.

Lo spirito gregario è assolutamente il contrario di tutto quello che fin qui si è detto - è l'assenza di coscienza individuale. Ne sono affetti buona parte degli esseri umani per cause diverse. Una è la totale assenza di cultura. Ma anche la cultura ad una sola dimensione è causa di gregarismo, quando si conosce e quindi si accetta una sola visione culturale tradizionale e conservatrice dello stato quo. È quello che tendono a fare le religioni e gli stati totalitari: rifiutano l'alternativa, il dialogo, la partecipazione, per limitare le richieste, il bisogno di allargare e approfondire l'informazione.

Per questo è così necessario fare spazio all'informazione. Perché solo chi scopre e impara a conoscere altre vie, può scegliere con conoscenza di causa quelle che più gli sono consone e gli danno maggiori possibilità di conoscenza e di arricchimento.

La cultura della nonviolenza è quindi lo strumento più adatto e indispensabile per raggiungere stadi più elevati di autonomia.

La evoluzione dallo stato autoritario, dove i sudditi hanno solo doveri, allo stato

di diritto, in cui si riconoscono diritti e doveri a tutti i cittadini, è una tappa del cammino storico dell'umanità, in cui in genere questa si muove - dove più dove meno - in cerca della giustizia, della libertà e quindi della pace.

Ma la sete di giustizia - che è una delle mete del pensiero politico umano, insieme con la sete di libertà dalla violenza, dal bisogno, dalla costrizione - resta troppo spesso ancora inappagata, perché da una parte entra in conflitto con la tradizione autoritaria di tutta la nostra storia, dall'altra con gli interessi economici che sono il sostegno del potere e che segnano l'autonomia, cioè la capacità di autogestire e il diritto di scelta dei cittadini.

Un suddito senza diritti è costretto ad accettare fatica, repressione, tasse, violenza e guerra senza possibilità di protesta e di riscatto, ed è costretto a passare attraverso l'insurrezione violenta per ribellarsi allo sfruttamento e all'umiliazione delle sue esigenze primarie di pace e di libertà con giustizia.

Un cittadino con diritti umani ha diritto di esigere il rispetto del proprio spazio vitale senza essere costretto a prestazioni forzose di tipo militare-poliziesco repressivo e a violenze tiranniche di carattere fisico (detenzione, torture e pena di morte); di tipo fiscale (tassazioni, vessazioni incalcolabili e non regolamentate, quindi imprevedibili); di tipo civile quindi con riferimento alla libertà degli usi e dei costumi, del pensiero e della cultura.

I diritti umani delle persone rappresentano un primo livello di uscita dalla tirannide, dalla repressione delle volontà civili e culturali della gente; dalla sicurezza della propria incolumità e della propria libertà fisica alla certezza delle proprie scelte di vita (matrimonio o no; riproduzione o no; cultura e lavoro da poter mutare liberamente); dalla disponibilità di poter cambiare il proprio status sociale, il proprio ambito culturale, le proprie scelte politiche e di avere le proprie idee.

Sono sicurezze minime di giustizia e di libertà che dovrebbero essere garantite a qualunque cittadino del mondo.

Purtroppo la violenza diffusa dal disagio politico, economico e sociale e dal basso livello culturale rende sempre più ridotto lo spazio della giustizia e della libertà che, nella maggior parte degli stati della Terra, si è ancora ben lontani dall'aver raggiunto, e si lasciano le popolazioni esposte alle repressioni sanguinose e alle guerre sempre più micidiali, perché si costringe la gente a dover ricorrere a sua volta alla ribellione violenta. Dove c'è violenza non c'è giustizia. La violenza è come la febbre - respinge i virus creando gli anticorpi - ma non è la salute.

Lo stato di diritto è quello in cui non c'è bisogno di violenza perché si garantisce l'equilibrio fra la produzione e il consumo, la libertà di pensiero e di scelte e la giustizia sociale e di conseguenza la pace per tutti, come risultato di una armonia di intenti e di conseguimenti fra l'amministrazione e la collettività.

Laddove un governo sapesse bene amministrare la cosa pubblica nell'interesse di tutti i cittadini, senza entrare in crisi e in conflitti con le diverse categorie di cooperato-

ri, aperte a scambi e ricambi senza mettersi in collisione con le diverse ideologie in quanto tutte collegate fra loro dagli ideali comuni di pace e di giustizia, si potrebbe cominciare a credere di essere riusciti a raggiungere la libertà. E la libertà così realizzata attraverso la giustizia e la pace sarebbe il veicolo attraverso cui si potrebbe raggiungere un equilibrio fra le differenti componenti della società al di là di ideologie e di confini di razze, di usi e di costumi, valorizzando quanto serve alla conoscenza e alla scienza, alla ricerca, all'innovazione progressiva, perché soltanto il regresso sta fermo, la pace e il benessere sono in continua evoluzione e in costante sviluppo.

Se ogni cittadino del mondo sapesse di essere assicurato nei propri bisogni elementari di cibo, calore, benessere affettivo e culturale mediante un elementare scambio di lavoro e di studio, con ampio spazio di movimento e di evoluzione, nessuno dovrebbe far ricorso alla violenza, che è solo il risultato del disagio.

Il benessere è l'equilibrato rapporto tra il dare e l'avere, la sicurezza della giustizia, la certezza della pace e il frutto sicuro della libertà. Con la certezza che non si debba ricadere nella sopraffazione, nella truffa, nella violenza, cioè nella schiavitù, nell'ingiustizia, nella guerra, che è la somma di tutte le ingiustizie e di tutte le violenze.

La nonviolenza come mezzo, l'obiezione di coscienza come via, sono insieme i due sentieri da percorrere per giungere quanto più rapidamente possibile alla realizzazione di quegli ideali che oggi sembrano utopie, ma che dobbiamo costruire insieme perché possano diventare la realtà di un domani non troppo lontano e non troppo costoso.

Adele Faccio

«La guerra esisterà fino a quel lontano  
giorno in cui l'obietto di coscienza  
godrà della stessa considerazione e del  
medesimo prestigio di cui gode oggi il  
combattente».

**J.F. Kennedy**

Parte Prima  
**L'Obiezione di coscienza  
al servizio militare**

# L'obiezione di coscienza al servizio militare

## 1. Introduzione

La prima importante forma di obiezione di coscienza praticata è quella al servizio militare.

In origine essa è strettamente collegata al rifiuto dell'obbedienza al potere temporale di cui non si riconosce l'autorità.

Le motivazioni dell'obiezione di coscienza al servizio militare sono in origine di carattere religioso.

Con l'avvento del Cristianesimo questa forma di obiezione ha un notevole sviluppo. Infatti il cristiano rifiuta di prestare il servizio militare perché non può, in base ai suoi principi religiosi, usare violenza, e quindi le armi, contro gli altri individui, considerati "fratelli".

Con la compromissione della Chiesa nel potere temporale, la pratica dell'obiezione al servizio militare si riduce fino a scomparire quasi completamente; solo pochi cristiani rimangono fedeli alla dottrina originale.

In seguito l'obiezione al servizio militare è riscoperta dalle Chiese della Riforma e praticata attivamente da alcune di queste (i Quaccheri, i Ducobori, i Mennoniti) che sono universalmente conosciute come "pacifiste".

La Chiesa Cattolica invece si riavvicina all'obiezione di coscienza solo in tempi recenti.

L'obiezione di coscienza al servizio militare è riconosciuta nel nostro Paese all'inizio degli anni settanta (legge 15/12/1972 n. 772), quando in altri Paesi europei era legalizzata già da moltissimo tempo, dopo un duro confronto degli obiettori con le autorità politiche e militari.

## 2. L'obiezione di coscienza al servizio militare nel passato

## 2.1. *Le origini*

Un primo accenno all'obiezione di coscienza, isolato e non sviluppato, si trova nella cultura ellenica classica. Nella tragedia "Antigone" di Sofocle, la protagonista Antigone (1) si appella a "leggi superiori non scritte" per violare l'editto del tiranno Creonte che le aveva proibito di seppellire il fratello. La condanna della guerra è inoltre presente nelle opere del poeta greco Pindaro (2) e dello storico Erodoto (3) e nell'insegnamento di Socrate è affermato il principio del dissenso e della disobbedienza civile verso la legge ingiusta (4).

Nell'età Romana riflette sulle terribili conseguenze della guerra il filosofo Seneca. (5)

Anche nella cultura classica orientale si trova un accenno all'Obiezione di Coscienza, in particolare nel "Canto del beato". (6)

## 2.2. *La nonviolenza del cristianesimo*

Con l'avvento del Cristianesimo l'obiezione di coscienza diventa una pratica abbastanza diffusa tra i cristiani, i quali, fedeli all'insegnamento di Cristo di "non uccidere" e di "amare il prossimo come se stesso", accettano coraggiosamente e con gioia il martirio piuttosto che prestare il servizio militare nell'esercito imperiale ed impugnare le armi contro i propri "fratelli" (7), semplicemente rifiutando di prestare il giuramento di fedeltà all'imperatore e di accettarne la divinazione.

All'inizio del quarto secolo, con l'editto costantiniano di Milano del 313 che eleva il Cristianesimo a "religione di Stato", si crea un reciproco riconoscimento ed un rapporto di collaborazione tra la Chiesa e l'Impero; è la "svolta costantiniana" che produce un radicale cambiamento nella concezione della guerra da parte della Chiesa. Gradualmente i cristiani, che erano stati in passato obiettori di coscienza, sono prima autorizzati a prestare il servizio militare (con il Concilio di Arles) e poi vengono considerati gli unici degni di svolgerlo (con l'editto di Teodosio del 416) per la loro provata fedeltà all'imperatore. In seguito, soprattutto con la dottrina agostiniana, la guerra viene ammessa, seppure per legittima difesa, ed anche esaltata durante il periodo delle Crociate.

Ciononostante, alcuni cristiani rimangono fedeli all'insegnamento di Cristo e dei primi Padri della Chiesa e continuano a rifiutare il servizio militare (8). La Chiesa cattolica conserva questo atteggiamento sull'obiezione di coscienza (9) fino a tempi molto recenti; solo con il Concilio Vaticano II (10) si ha una "svolta" con il ritorno sulla via originaria della condanna e della opposizione alla guerra. (11)

## 2.3. *La nonviolenza delle chiese riformate*

Pur non essendo più sostenuta ufficialmente dalla Chiesa di Roma, l'obiezione di coscienza è propugnata dalle Chiese cristiane riformate che nascono, a partire dal secolo XV, da una forma di contestazione all'interno della Chiesa Cattolica per dissenso verso l'operato della gerarchia e certe posizioni dottrinali.

Il primo movimento riformatore è quello fondato a Lione da Pietro Valdo (12), sull'esigenza di purificazione e di povertà della Chiesa nello spirito ortodosso del Vangelo e dell'insegnamento di Cristo.

Nel periodo della Riforma, la Chiesa Luterana, nata dal dissenso verso la Gerarchia cattolica, originata in particolare dalla corruzione del clero e dalla vendita delle indulgenze, esalta la coscienza individuale (13); così anche le altre Chiese riformate, che conservano nel corso dei secoli il loro carattere nonviolento (Anabattisti, Mennoniti, Quaccheri, Ducobori, Fratelli Moravi).

In particolare, a favore dell'obiezione di coscienza si leva nel Cinquecento la voce di Erasmo da Rotterdam il cui saggio "Il lamento della pace" (14), pubblicato nel 1517, è considerato il primo opuscolo in difesa degli obiettori di coscienza.

Dello stesso periodo è l'obiezione di coscienza di Thomas More (15), alto funzionario della corte inglese, che accetta serenamente di andare a morte, piuttosto che giurare fedeltà al re Enrico VIII come capo della Chiesa riformata di Inghilterra, per non rinnegare il giuramento fatto al Pontefice romano.

## 2.4. *I primi provvedimenti a favore degli obiettori di coscienza*

L'esenzione dal servizio militare, essenzialmente per motivi religiosi, è stata riconosciuta in Europa già da alcuni secoli; infatti gli appartenenti a determinate sette religiose (Mennoniti, Anabattisti, Ducobori...) sono stati esentati dal servizio militare fin dal 1580 in Olanda e nei secoli seguenti in Prussia, Francia, Russia, con semplici provvedimenti amministrativi e senza molte difficoltà poiché si trattava di una estensione al servizio militare dei "privilegi" che già le autorità statali concedevano in campo religioso e sociale a quelle sette religiose (libertà di culto e di amministrare le loro comunità secondo i propri usi e costumi). In genere le persone esentate erano tenute alla colonizzazione dei territori incolti.

Il primo servizio civile sostitutivo viene istituito in Russia nel 1875 per i Mennoniti che devono prestare servizio nei Vigili del fuoco, in speciali reparti mobili del dipartimento delle foreste e nei cantieri navali. Questa esenzione viene mantenuta anche durante la Prima Guerra mondiale. Con l'avvento al potere dei Bolscevichi viene emanato il 14/1/1919 un decreto del Soviet dei Commissari del Popolo, firmato da Lenin, per la esenzione dal servizio militare per motivi religiosi. Questa dispensa non viene però ri-

confermata dalle leggi militari successive.

### **2.5. La legalizzazione dell'obiezione di coscienza**

Le prime leggi per il riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza per motivi religiosi, sono emanate nei Paesi Scandinavi e del Nord Europa a tradizione protestante (la Chiesa Cattolica in quel periodo era contraria all'obiezione di coscienza) e precisamente: in Norvegia nel 1900; in Svezia nel 1902; in Finlandia nel 1912.

Alcuni Paesi riconoscono l'obiezione di coscienza addirittura durante la prima guerra mondiale (la Gran Bretagna nel 1916, la Danimarca nel 1917). In Olanda la legge è emanata nel 1923.

Al di fuori dell'Europa l'obiezione è riconosciuta in quel periodo solo in Sud Africa (nel 1912), in Canada e negli USA (nel 1917).

Nel secondo dopoguerra l'obiezione di coscienza è riconosciuta in altri Paesi europei: in Austria nel 1955; nella Repubblica Federale Tedesca nel 1960; in Francia e Lussemburgo nel 1963; in Belgio e nella Repubblica Democratica Tedesca nel 1964; in Italia nel 1972; in Grecia e in Spagna nel 1977. (16)

In Portogallo l'obiezione di coscienza è riconosciuta nella Costituzione del 1976, ma non è stata finora emanata la legge di regolamentazione del servizio civile.

## **3. L'obiezione di coscienza al servizio militare in Italia**

### **3.1. I precedenti storici**

L'introduzione nel 1861, con l'unità dell'Italia, della coscrizione obbligatoria incontra grandissima resistenza, soprattutto per motivi economici (17) tra la popolazione rurale del Mezzogiorno e porta al rifiuto in massa del servizio militare. La renitenza è, insieme con il rifiuto delle imposte, la principale causa del fenomeno del brigantaggio meridionale per la cui repressione si inviano al Sud ingenti forze dell'esercito (18). Il rifiuto in massa del servizio militare cessa solo dopo l'approvazione degli aumenti di pena per i renitenti e della legge Pica, che attribuisce la competenza a giudicare i "brigantini" (molti dei quali erano renitenti alla leva o disertori) ai Tribunali militari che possono infliggere anche la pena di morte.

Il malcontento popolare nei confronti del servizio militare e della coscrizione obbligatoria non cessa del tutto negli anni seguenti e si ravviva in occasione delle campagne d'Africa (guerra di Eritrea e di Libia). Tocca il culmine durante la prima guerra mondiale di cui le masse proletarie, sia urbane che rurali, non comprendono il carattere "patriottico" pubblicizzato dalle autorità e dai mezzi di informazione. Basta considera-

re l'alto numero di processi celebrati davanti ai Tribunali militari per renitenza (circa 470.000), per diserzione e per altri gravi reati (procurata infermità, disobbedienza aggravata, ammutinamento...) - oltre un milione di processi - per capire quanto vasta e di massa sia stata l'opposizione alla guerra, considerata "inutile" e responsabile di immani carneficine.

La repressione si intensifica dopo la rotta di Caporetto che produce un vero e proprio "sciopero militare" (come lo definì il gen. Cadorna), con le "decimazioni" a livello di reparto. La protesta contro la guerra investe anche la popolazione civile. Il malcontento popolare culmina nella rivolta di Torino dell'agosto del 1917 (19). Durante la "grande guerra" si ha notizia di un solo caso di OdC (20) ma si possono considerare obiettori buona parte dei renitenti, dei disertori e degli imputati davanti ai tribunali militari.

Anche durante il periodo fascista permane l'opposizione alla guerra, anche se da parte di poche persone isolate (ricordiamo Don Sturzo, Don Primo Mazzolari, Aldo Capitini, Giovanni Pioli). È degli anni trenta un clamoroso caso di obiezione di coscienza: quello di Claudio Baglietto che rifiuta di ritornare in Patria per non prestare il servizio militare. Un altro caso di obiezione di coscienza si verifica durante la seconda guerra mondiale: quello di Emilio Canali nel 1942.

### **3.2. I primi casi di obiezione di coscienza**

I primi casi di obiezione di coscienza che si verificano in Italia nell'immediato dopoguerra sono quelli di Enrico Ceroni (Testimone di Geova) - il cui caso rimane a lungo sconosciuto - e di Pietro Pinna (nonviolento) la cui vicenda suscita il primo dibattito nel nostro Paese sul problema dell'obiezione. In seguito a questi fatti viene presentata nel 1949 la prima proposta di legge dagli on. Calosso (PSI) e Giordani (DC). (21)

Negli anni Cinquanta il problema dell'obiezione è ancora poco avvertito: pochi sono gli obiettori (Testimoni di Geova, anarchici, nonviolenti). Solo le Chiese protestanti si interessano alla loro situazione; vengono presentate varie proposte di legge per il riconoscimento dell'obiezione da parlamentari di diverso orientamento, ma nessuna viene discussa: chiaro segno delle forti resistenze che il problema incontra.

La situazione cambia profondamente all'inizio degli anni sessanta con i primi casi di obiezione da parte di giovani cattolici. Questo fatto apre un vivace dibattito, con importanti prese di posizione a favore dell'obiezione da parte di personalità religiose di base (quali padre Balducci e don Lorenzo Milani), mentre la Chiesa ufficiale si dimostra ancora insensibile al problema.

Un numero sempre maggiore di giovani, compresi i cattolici che seguono l'esempio di Gozzini, si dichiara obiettore. Anche il Parlamento incomincia ad interessarsi concretamente all'obiezione di coscienza.

Nel 1965 la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati dà parere favorevole all'approvazione di una legge per il riconoscimento dell'obiezione. Però non se ne fa nulla e si dovrà attendere fino al 1971 perchè il problema venga di nuovo esaminato dal Parlamento. Infatti il 27 luglio 1971 il Senato, dopo un dibattito affrettato, approva un testo di legge (simile a quello approvato definitivamente nel 1972) che però non viene approvato sollecitamente dalla Camera e quindi decade per la fine anticipata della Legislatura.

### 3.3. *La politicizzazione dell'obiezione di coscienza*

Nel corso degli anni sessanta, con il risveglio dell'interesse per la pace (ricordiamo le manifestazioni contro la guerra in Vietnam) e soprattutto con le lotte per maggiori diritti civili (ricordiamo la campagna per il divorzio) e con i fermenti politici all'interno delle fabbriche e delle scuole, si amplia lo spazio per l'obiezione che assume progressivamente una impostazione politica sempre più marcata. Infatti, da manifestazione personale di rifiuto dell'uso delle armi per motivi di coscienza, di carattere etico-morale o religioso, l'obiezione diventa espressione di un rifiuto politico del servizio militare per l'acquisita consapevolezza del ruolo storicamente svolto dall'esercito come strumento di repressione del dissenso da parte della classe dominante (basti ricordare il massacro a cannonate dei manifestanti compiuto nel 1898 a Milano dal generale Bava Beccaris), come istituzione totalizzante (idonea a forgiare buoni cittadini sempre pronti a ubbidire agli ordini dei superiori) e per la crescente consapevolezza dei danni provocati dalla corsa agli armamenti alimentata dalle Forze Armate, che dissipa immense risorse che più proficuamente potrebbero essere destinate a scopi produttivi o sociali.

L'obiezione di coscienza acquista quindi una chiara connotazione "politica", come strumento della lotta di classe in collegamento con le lotte più generali, condotte nelle fabbriche, nelle scuole, nei quartieri. Assume una dimensione nuova e viene considerata "pericolosa" dal sistema di potere dominante, in quanto profondamente contestatrice verso il sistema stesso.

Alla fine degli anni sessanta, pertanto, un numero sempre maggiore di giovani, già politicamente impegnati nel posto di lavoro e nella società, rifiuta di prestare, per motivi politici, il servizio militare.

Intanto i movimenti nonviolenti ed i gruppi antimilitaristi, coordinati dalla Lega per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza da poco costituita (nel 1969) si mobilitano per l'approvazione di una legge "giusta" che recepisca le principali richieste degli obiettori: il riconoscimento automatico dell'obiezione come diritto soggettivo, la smilitarizzazione del servizio civile, di durata pari a quella del servizio militare.

### 3.4. *Il riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza*

La mobilitazione per il riconoscimento dell'obiezione si intensifica all'inizio degli anni sessanta, con manifestazioni in tutto il Paese. Nel febbraio 1971 c'è la prima dichiarazione collettiva di obiezione da parte di otto giovani che illustrano nel corso di una conferenza stampa a Roma le motivazioni, prettamente politiche, del loro rifiuto del servizio militare.

L'anno successivo vengono presentate altre tre dichiarazioni collettive: in febbraio, in giugno ed in settembre. Gli obiettori incominciano ad andare in massa nelle carceri militari dove continuano il loro impegno antimilitarista sensibilizzando i reclusi comuni sulle assurdità ed ingiustizie della struttura militare.

Dopo l'approvazione, nel luglio 1971, del testo di legge da parte del Senato, la mobilitazione si intensifica perché il testo approvato è considerato limitativo, repressivo e punitivo. Si chiede la modifica della legge da parte della Camera. Il peggioramento del clima politico, con la vittoria alle elezioni politiche anticipate nella primavera del 1972, dello schieramento di centrodestra, non favorisce il recepimento a livello governativo delle istanze degli obiettori. Purtroppo, alcune forze politiche, in primo luogo il PSI che non è più al Governo, cambiano profondamente il loro atteggiamento verso l'obiezione, accettando di appoggiare le richieste degli odc.

Prosegue intanto la campagna per sollecitare l'approvazione di una legge giusta, con numerose manifestazioni pubbliche, allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica, ancora poco attenta al problema, e di premere sulle forze politiche. Nell'estate del 1972 si raccolgono oltre 12.000 cartoline, mandate ai Presidenti delle due Camere (Pertini e Fanfani) per sollecitare la discussione delle varie proposte di legge. Parecchie persone iniziano in autunno uno sciopero della fame, prolungato per ben 39 giorni da Marco Pannella e dall'obiettore Alberto Gardin. Alla fine, dopo varie pressioni, viene messa all'ordine del giorno delle Camere la discussione della legge. Si arriva così, il 15 dicembre 1972, all'approvazione della legge vigente (n. 772), dopo una discussione rapida e superficiale della proposta Marcora (che godeva della procedura abbreviata, ricalcando il testo approvato l'anno precedente dal Senato) ufficialmente motivata con la necessità di far uscire dalle carceri militari gli oltre 150 odc ivi detenuti, ma in realtà voluta per strozzare il dibattito ed impedire che si discutesse ampiamente dell'obiezione di coscienza.

La maggioranza di Governo non accetta alcun emendamento migliorativo della proposta Marcora. La legge 772 risulta quindi un compromesso affrettato tra le forze politiche contrarie in modo assoluto al riconoscimento dell'obiezione e quelle timidamente favorevoli all'accoglimento di questo diritto nel nostro ordinamento.

La legge 772 risulta quindi restrittiva (una commissione deve accertare la sincerità e la fondatezza delle motivazioni addotte dall'obiettore, cosa in realtà impossibile perché nessuno può sindacare la coscienza altrui), repressiva (l'obiettore è parificato a tut-

ti gli effetti, economici, penali, disciplinari, al giovane che presta il servizio militare di leva), punitiva (l'obiettore deve svolgere un servizio civile otto mesi più lungo del servizio militare di leva al quale è tenuto).

### **3.5. La mobilitazione degli obiettori contro la legge truffa: la conquista dell'autodeterminazione e dell'autogestione del servizio civile**

La legge 772 è considerata dagli obiettori una legge "truffa" perché non recepisce nessuna delle richieste da loro formulate (il riconoscimento automatico dell'obiezione come diritto soggettivo e non come concessione, la pari durata del servizio civile e del servizio militare di leva, la smilitarizzazione del servizio civile).

Gli obiettori, riuniti nella Lega degli obiettori di coscienza (LOC), costituita nel gennaio 1973, iniziano subito la mobilitazione e la lotta per conquistare di fatto quei diritti che la legge 772 non riconosce loro.

Rifiutano l'incorporazione nella colonna mobile centrale (stanziata a Passo Corese) dei Vigili del Fuoco, disposta dal Ministero della Difesa all'inizio del 1974, e predispongono, d'accordo con alcuni enti che avevano fatto richiesta di convenzione al Ministero della Difesa per accoglierli in servizio civile, un piano per il loro distacco in servizio civile presso quegli enti, dopo un corso di formazione, della durata di 30 giorni, che il Ministero della Difesa è costretto ad accettare.

È il riconoscimento di fatto del diritto all'autodeterminazione ed all'autogestione del servizio civile: cioè la possibilità per l'obiettore di coscienza di scegliere il settore di servizio civile e l'ente in cui svolgerlo e di concordare con i responsabili dell'ente il programma del servizio da prestare concretamente.

### **3.6. La reazione del Ministero della Difesa**

Il Ministero della Difesa non tarda a reagire per cercare di riprendere il controllo della gestione del servizio civile che gli è sfuggito di mano; frappone continui ostacoli alla partenza dei corsi di formazione, che vengono concessi dopo parecchi mesi di attesa. In questa situazione molti obiettori di coscienza preferiscono iniziare il servizio civile senza il corso, dopo aver contattato un ente che li richiede nominativamente al Ministero della Difesa. Il Ministero precetta d'autorità in alcuni enti parecchi obiettori di coscienza; la reazione del movimento degli obiettori di coscienza è immediata e si esprime, oltre che con una manifestazione di protesta anche con uno sciopero, cioè con una astensione per alcuni giorni dal servizio civile presso gli enti. Si allungano intanto i tempi di attesa per il riconoscimento; il periodo medio supera ampiamente quello di sei mesi previsto dalla legge. Per protesta, parecchi obiettori di coscienza si autodistaccano

presso gli enti di servizio civile, trascorso il periodo di sei mesi dalla presentazione della domanda.

Di fronte al grave comportamento del Ministero della Difesa, tendente ad annullare i diritti "acquisiti" in passato dagli obiettori di coscienza con le loro lotte, è estremamente carente la mobilitazione; un segno ulteriore che la qualità dell'obiettore di coscienza è molto diversa da quella del passato.

Nonostante il disimpegno della maggior parte degli obiettori di coscienza, alcuni continuano individualmente la lotta contro il Ministero della Difesa: sono gli "autoriduttori", che al 12° mese di servizio civile si autocongedano, considerando incostituzionale, perché discriminatorio e punitivo, il maggior periodo di 8 mesi rispetto al servizio militare di leva.

### **3.7. La circolare dei 26 mesi**

Il numero degli obiettori di coscienza aumenta di anno in anno e l'Ufficio Levadife del Ministero della Difesa non riesce a smaltire il lavoro. Per rimediare all'ingolfamento degli uffici, nel settembre del 1979 si emana la cosiddetta "circolare dei 26 mesi" con la quale si concede il congedo o l'esonero al 26° mese dalla presentazione della domanda di obiezione di coscienza nel caso, rispettivamente, in cui l'obiettore di coscienza abbia già iniziato il servizio civile o sia ancora in attesa di svolgerlo. Questa circolare, ampiamente pubblicizzata, produce rapidamente un effetto opposto a quello desiderato: il numero delle domande aumenta rapidamente. A questo boom delle domande, continuato negli anni seguenti, contribuisce anche il maggior impegno profuso a sostegno dell'obiezione di coscienza dai movimenti giovanili cattolici (Gioventù Aclista, Agesci, CL) e dagli organismi pastorali (parrocchie e Caritas) conseguente al mutato atteggiamento della Chiesa verso l'obiettore di coscienza. In particolare a sostegno dell'obiezione di coscienza sono stati significativi il Convegno della CEI del 1976 su "Evangelizzazione e promozione umana" ed il "Catechismo per gli adulti" del 1981.

La circolare produce una certa frattura all'interno del movimento degli obiettori di coscienza, fra coloro che intendono usufruirne e coloro che la ritengono pericolosa perché impedisce una serie programmata del lavoro fra l'ente e l'obiettore di coscienza e rappresenta quindi uno strumento di discredito del servizio civile e dell'obiezione di coscienza, alla quale molti giovani si avvicinano, non tanto per motivi di coscienza, quanto unicamente allo scopo di evitare il servizio militare, considerandolo una perdita di tempo ed una situazione frustrante. Gli obiettori di coscienza reagiscono a questo grave comportamento ministeriale sollecitando la presentazione di una proposta di legge che recepisca i punti fondamentali di una bozza approvata dal congresso LOC del febbraio 1979 (riconoscimento automatico dell'obiezione di coscienza come diritto soggettivo, smilitarizzazione e regionalizzazione del servizio civile, pari

durata del servizio civile e del servizio militare). Solo nel settembre '80 si arriva alla presentazione alla Camera di una proposta di legge, sottoscritta da una trentina di deputati dei vari gruppi della sinistra (primo firmatario l'on. Rodotà), che recepisce parte delle proposte formulate dalla LOC.

### **3.8. Il disegno di legge Lagorio**

Nell'estate del 1981 il ministro Lagorio presenta un disegno di legge molto restrittivo, subito contestato dagli obiettori di coscienza e dagli enti. Si prevede infatti la limitazione del numero degli obiettori, la possibilità di prestare servizio civile prevalentemente nella protezione civile ed il silenzio — rigetto delle domande, che si presumono respinte se non sono decise (positivamente o negativamente) entro sei mesi.

Il ministro ha negato più volte che il disegno di legge governativo si prefigga questi scopi; ha infatti affermato, dando una interpretazione autentica del suo disegno di legge, che il numero di 1.000 obiettori di coscienza, previsto nella relazione, è stato inserito solo a fini contabili; che con la previsione della destinazione prevalente dell'obiettore di coscienza nella protezione civile non si intende limitare il pluralismo degli enti convenzionati; che il silenzio-rigetto può essere modificato in silenzio-accoglimento.

Per contrastare l'iter del disegno di legge Lagorio vengono presentate al Senato proposte da parte dei senatori Gozzini (Sinistra Indipendente) e Codazzi (DC).

Viene nominato nel 1982 un Comitato Ristretto per giungere ad una testo unificato da sottoporre all'esame prima della Commissione Difesa e poi dell'Assemblea, ma la sua attività si blocca per le profonde divergenze esistenti tra le forze politiche. Anche le proposte di legge presentate alla Camera da Brocca (DC), Rodotà (Sin. Indip.), Ciccio-messere (P. Rad.), Belluscio (PSDI) non hanno alcun seguito.

### **3.9. L'aumento delle domande respinte**

All'inizio degli anni ottanta, parallelamente all'incremento delle domande di obiezione di coscienza in conseguenza dell'emanazione della "circolare dei 26 mesi", aumenta anche il numero dei rigetti, le cui motivazioni sono quasi sempre generiche e superficiali (dichiarazione di obiezione troppo concisa; comportamento dell'interessato non ritenuto "corretto" dai Carabinieri che inviano le informazioni al Levadife).

Parecchi obiettori con domanda respinta, però, rifiutano di prestare il servizio militare ed accettano di andare in carcere autoconsegnandosi ai Carabinieri nel corso di pubbliche manifestazioni. In questo modo dimostrano di esserne seriamente motivati all'obiezione di coscienza e di mantenere fede ai "principi" che invece il Ministero della Difesa non ha riconosciuto.

Questa prassi del rifiuto del servizio militare in caso di rigetto della domanda di ammissione al servizio civile si consolida sempre di più e finisce con diventare il principale strumento di lotta contro il Ministero della Difesa, considerato il crescente disimpegno politico della maggior parte degli obiettori e la conseguente difficoltà della LOC ad organizzare forme significative di lotta (come lo sciopero del servizio civile). In tal modo la resistenza ai tentativi del Ministero della Difesa di vanificare le conquiste degli obiettori tende sempre più a diventare "individuale".

Gli obiettori incarcerati, comunque, dopo alcuni giorni di detenzione possono presentare una nuova domanda di ammissione al servizio civile e vengono messi in libertà provvisoria in attesa della decisione del Ministro della Difesa.

### **3.10. Le ordinanze della Corte Costituzionale**

Il 26/9/1983 sono depositate in Cancelleria (e quindi rese pubbliche) due ordinanze (n. 267 e 268) della Corte Costituzionale relative all'obiezione di coscienza. (21)

La Suprema Corte era stata chiamata, con ben 10 ordinanze emesse dal T.A.R. del Piemonte tra il 1978 ed il 1981, a decidere sulla legittimità sia dell'intera legge 772 in riferimento agli articoli 2, 3-1 comma, 19, 21-1 comma e 52 della Costituzione (tutela dei diritti inviolabili dell'uomo; principio di uguaglianza dei cittadini; libertà di religione e di pensiero; sacro dovere di difesa della patria), sia dell'art. 3-2 comma della legge, in riferimento all'art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza dei cittadini) nella parte in cui tale norma non prevede come "perentorio" il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda di ammissione al servizio civile entro il quale il Ministro della Difesa deve decidere sull'accoglimento o sul rigetto della domanda stessa.

In sostanza si eccepiva che la legge 772 era restrittiva e punitiva (non riconosceva l'obiezione come diritto fondamentale dell'individuo; non garantiva la tutela della libertà di coscienza; discriminava l'obiettore rispetto al militare con la maggiore durata del servizio civile...).

In particolare si richiamava l'attenzione della Suprema Corte sulla non perentorietà del termine dei sei mesi che è causa di discriminazione tra i giovani che prestano il servizio militare, e conoscono il periodo della loro chiamata alle armi, ed i giovani che scelgono di svolgere il servizio civile i quali non sanno quando inizieranno il servizio, dato che il Ministro della Difesa può ritardare indefinitivamente la decisione sulla domanda di ammissione al servizio civile. Tra l'altro anche per rimediare in qualche modo a questa ingiustizia era stata emanata nel settembre 1979 la cosiddetta "circolare dei 26 mesi".

Ci si aspettava una decisione coraggiosa e "clamorosa" da parte della Suprema Corte che dichiarasse incostituzionali gli articoli più restrittivi della legge 772 (presenza della Commissione inquisitrice; militarizzazione dell'obiettore; maggiore durata del

servizio civile...), anche tenendo conto della Risoluzione approvata dal Parlamento Europeo il 7/2/1983. Invece la Corte ha adottato una soluzione interlocutoria sospendendo il giudizio sulle questioni di merito e richiedendo al Ministero di conoscere il testo della circolare del 1979 ed i dati sulla sua applicazione.

### **3.11. Il rigetto continuo delle domande di obiezione di coscienza**

Nel 1983 il Ministro della Difesa respinge per la prima volta la seconda domanda di riconoscimento dell'obiezione di coscienza presentata in carcere da obiettori che avevano avuto respinta la prima domanda ed avevano scelto la detenzione alla prestazione del servizio militare.

La mobilitazione degli obiettori contro questo nuovo attacco del Ministero della Difesa al servizio civile è frammentaria; non si riesce neppure ad organizzare lo sciopero del servizio civile programmato per alcuni giorni del mese di marzo 1984.

Gli obiettori con la seconda domanda respinta accettano nuovamente di andare in carcere piuttosto che prestare il servizio militare e presentano una terza domanda la quale però non sempre è accettata dal Ministro della Difesa. Gli obiettori sono condannati, ai sensi dell'art. 8 della legge 772, per rifiuto del servizio militare, a circa un anno di reclusione militare. Per di più ad essi è negato l'affidamento ad un ente di servizio sociale, dopo aver scontato un periodo di reclusione di un mese, ai sensi della legge 29/4/1983 n. 167 relativa all'affidamento in prova del condannato militare.

Recentemente alcuni obiettori hanno presentato, in carcere, una quarta domanda di obiezione.

### **3.12. L'abolizione della circolare dei "26 mesi"**

Il Ministero della Difesa abroga con una brevissima nota del 18/4/1984 la Circolare del 19/9/1979, meglio nota come "circolare dei 26 mesi".

Il provvedimento comunque rimane in vigore per gli obiettori che hanno presentato domanda di obiezione fino al giorno precedente l'abrogazione.

Forse all'abrogazione della circolare hanno contribuito le ordinanze n. 267 e 268 della Corte Costituzionale con le quali la Suprema Corte, chiamata a decidere sulla "perentorietà" del termine di sei mesi previsto dalla legge 772 per la definizione della domanda di obiezione da parte del Ministro della Difesa aveva sospeso il giudizio richiedendo al Ministero il testo della circolare del 1979 ed i dati statistici sulla sua applicazione.

### **3.13. Le nuove proposte di riforma della legge 772**

Con la nuova Legislatura (la 9<sup>a</sup>) vengono presentate in Parlamento diverse proposte di legge di riforma della normativa sull'obiezione di coscienza ed il servizio civile, da parte di alcuni Deputati e Senatori. (22)

Nell'estate del 1984, alla Commissione Difesa della Camera, a conclusione della discussione sulla riforma della leva militare, è approvato all'unanimità un ordine del giorno con il quale si invita il Governo ad «adeguare con urgenza la normativa sull'obiezione di coscienza, oggi del tutto inadeguata rispetto alle esigenze di un servizio civile sostitutivo che risponda ad un effettivo rispetto delle ragioni della coscienza e alla funzionalità di un servizio che deve essere costruttivamente adempiuto». Nonostante questo invito pressante a provvedere, il Governo non ha finora (autunno 1985) presentato un suo disegno di legge in materia di obiezione di coscienza e di servizio civile, benché la sua presentazione sia stata più volte annunciata come imminente.

Proprio la mancata presentazione del disegno di legge governativo ha finora impedito la discussione delle varie proposte di legge da tempo giacenti nelle due Camere.

Oltre alle forze politiche anche il Coordinamento degli Enti di Servizio Civile (CESC), che riunisce un centinaio di enti convenzionati, e la LOC hanno elaborato una bozza di proposta di legge, i cui punti fondamentali sono stati portati all'attenzione dei Parlamentari membri delle Commissioni Difesa delle due Camere o firmatari di proposte di legge sull'obiezione di coscienza.

Questa proposta recepisce tutte le principali richieste degli obiettori: il riconoscimento dell'obiezione di coscienza come diritto soggettivo; la smilitarizzazione della procedura di riconoscimento, attuato sulla base di criteri oggettivi; la regionalizzazione del servizio civile; la pari durata del servizio civile e del servizio militare; la possibilità di essere ammesso a prestare il servizio civile anche durante o dopo lo svolgimento del servizio militare.

### **3.14. La sentenza della Corte Costituzionale**

Il 5/3/1985 sono state finalmente discusse in udienza pubblica, in un procedimento riunito, le 10 questioni di legittimità costituzionale della legge 772/1972 avanzate dal T.A.R. del Piemonte nel periodo 1978-81 e sulle quali la Corte Costituzionale aveva emanato nel 1983 le ordinanze istruttorie 267 e 268, richiedendo al Ministro della Difesa documenti sull'applicazione della legge 772 in particolare il testo della circolare del 19/9/1979 n° 500081/3 (cosiddetta dei «26 mesi») con i dati numerici relativi alla sua applicazione.

Il 6 maggio, in camera di consiglio, la Suprema Corte ha deciso le questioni di legittimità adottando la sentenza n° 164 che è stata depositata in Cancelleria il 24 maggio

e pubblicata sulla G.U. il 5 giugno.

In primo luogo la Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 772/1972, nel suo insieme, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3-1° comma, 19, 21-1° comma e 52 della Costituzione. La legge 772 è pertanto conforme alla Costituzione, anzi la Corte afferma che la sua eliminazione «costituirebbe» un arretramento di posizioni tanto più grave ora che una Risoluzione del Parlamento Europeo (del 7/2/1983), ricordato come il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione vada annoverato tra i diritti fondamentali, constata che la salvaguardia della libertà di coscienza implica il diritto di rifiutarsi di compiere il servizio militare armato».

La Corte sostiene la costituzionalità della legge 772 attraverso una attenta analisi del contenuto dell'art. 52 della Costituzione; con una rigorosa distinzione tra il disposto del 1° comma ed il disposto del II° comma, ribadendo quanto affermato nella sentenza n° 53 del 1967, secondo la quale «per tutti i cittadini, senza esclusioni, la difesa della patria rappresenta un dovere collocato al di sopra di tutti gli altri, cosicché esso trascende e supera lo stesso dovere del servizio militare. Di conseguenza, questo servizio, nel quale non si esaurisce, per i cittadini, il dovere sacro di difesa della patria, ha una sua autonomia concettuale e istituzionale rispetto al dovere patriottico contemplato dal 1° comma dell'art. 52..... In particolare, mentre il dovere di difesa è inderogabile, nel senso che nessuna legge potrebbe farlo venire meno, il servizio militare è obbligatorio nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge purché, ovviamente, non siano violati altri precetti costituzionali». Pertanto la legge 772 «non si traduce assolutamente in una deroga al dovere di difesa della Patria, ben suscettibile di adempimento attraverso la prestazione di adeguati comportamenti d'impegno sociale non armato». Quindi «a determinate condizioni, il servizio militare armato può essere sostituito con altre prestazioni personali di portata equivalente, riconducibili anch'esse all'idea di difesa della Patria» (DPN).

La Corte dichiara inoltre non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-2° comma della legge 772 (decisione della domanda di obiezione di coscienza da parte del Ministro della Difesa entro sei mesi dalla sua presentazione), sollevata da ben nove ordinanze del TAR del Piemonte in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione. A questo proposito la Corte ritiene che sia utilizzabile «il meccanismo, operante in via generale, dell'istanza-diffida ai fini della formazione del silenzio-rifiuto». Pertanto il termine dei sei mesi fissa «il momento a partire dal quale il richiedente può subito attivare la procedura per la formazione del silenzio-rifiuto, onde ottenere entro una scadenza predeterminabile a breve l'accesso alla tutela giurisdizionale». In pratica, colui che ha presentato domanda di obiezione di coscienza e non ha ricevuto risposta entro sei mesi dalla presentazione può mettere in mora l'Amministrazione notificando al Ministro della Difesa una formale diffida con la quale lo si invita espressamente a decidere sulla domanda entro un tempo prefissato (non inferiore a 60 giorni dalla notifica), con l'avvertenza che all'inerzia protratta oltre tale termine sarà attribuito il valore

giuridico di un provvedimento di risposta negativo che può essere impugnato davanti al TAR.

La Corte ritiene inoltre che, «grazie a questa forma di tutela .... perde consistenza l'asserto secondo cui chi si dichiara obiettore di coscienza resterebbe, a differenza degli altri obbligati alla leva (come sostenuto dal TAR del Piemonte-n.d.a.-), per un periodo indeterminabile alla mercè dell'Amministrazione, esposto al rischio di comportamenti vessatori». Però «non si può pretendere che l'invocata parità nell'assoggettamento agli obblighi di leva comporti una completa parità con il servizio militare armato anche per quanto riguarda il momento iniziale del servizio». Infatti le due situazioni a confronto (servizio militare armato e servizio sostitutivo civile) «non possono certamente dirsi omogenee, basate come sono, rispettivamente, sull'automatismo dell'avvio al servizio armato e sulla necessità di una domanda motivata da parte dell'interessato per l'ammissione al servizio sostitutivo civile, domanda meramente eventuale e quindi non preventivabile». Tale coincidenza nei momenti iniziali «sarebbe possibile soltanto in un regime di alternatività incondizionata tra i due tipi di servizio, ma una simile soluzione presupporrebbe necessariamente la facoltatività del servizio militare armato, cui è di ostacolo l'art. 52-2° comma della Costituzione».

La Corte sostiene comunque che ci si debba attendere «una più puntuale applicazione dell'art. 3-2° comma della legge 772 onde ascrivere al minimo indispensabile gli innegabili disagi connessi ad ogni prolungata attesa». Per superare gli inconvenienti la Corte consiglia «l'impiego di strumenti organizzativi fortemente acceleratori quali l'informatica mette sempre più a disposizione».

La Corte esprime un giudizio pesantemente negativo nei confronti della «circolare dei 26 mesi» la quale «incidendo in modo determinante sul concreto vivere del nuovo istituto (l'obiezione di coscienza ed il servizio civile-n.d.a.-) ne aveva deformato significati e contenuti fino al punto di equiparare alla prestazione del servizio sostitutivo civile il puro e semplice decorso del tempo nell'attesa della relativa ammissione». La Circolare inoltre «aveva provocato un aumento abnorme nelle domande di ammissione al servizio sostitutivo civile» ingolfando l'apparato burocratico chiamato a gestirlo.

In merito alla questione di legittimità costituzionale della Commissione consultiva, sollevata dai difensori (tra i quali l'on. Mauro Mellini), la Corte non l'ha potuta recepire sia perché non espressamente sollevata dal TAR del Piemonte sia perché non ritenuta pregiudiziale per la definizione delle questioni di legittimità proposte.

### **3.15. La sentenza del Consiglio di Stato**

Il 24/5/1985 è stata anche pubblicata la sentenza (n° 16/85) del Consiglio di Stato che aveva discusso il 3/12/1984 in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) i ricorsi presentati nel 1983 (23) dagli obiettori Renzo Roncato e Luciano Daini contro il decre-

to di rigetto delle loro domande di obiezione di coscienza.

Questa sentenza segna un importante passo verso il riconoscimento automatico del diritto all'obiezione di coscienza; si afferma infatti che coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla legge possono essere riconosciuti obiettori con la sola domanda, anche se redatta sulla base di un facsimile predisposto da associazioni o comitati, purché contenga il richiamo ad uno dei motivi di coscienza previsti dalla legge. Inoltre l'obiettore non è tenuto a provare la fondatezza delle motivazioni di coscienza addotte; spetta invece alla Commissione (di cui all'art. 4 della legge 772) raccogliere e produrre prove pertinenti e concludenti sull'inconsistenza dei motivi adottati e sulla pretestuosità della domanda di obiezione. La Commissione non può, inoltre, valutare la profondità delle motivazioni di coscienza addotte, per evitare discriminazioni culturali tra gli obiettori, ma solo la loro «non manifesta infondatezza» ai fini del riconoscimento dell'obiezione. A questo proposito, nella sentenza dopo un lungo richiamo ai lavori parlamentari per l'approvazione della legge 772 per spiegarne il reale contenuto, si legge che l'obiettore non è tenuto a dimostrare, come e dove abbia «professato» quei profondi convincimenti che debbono essere il supporto dei motivi di coscienza addotti, ma ha semplicemente l'onere di indicare il motivo o i motivi che dal legislatore sono stati astrattamente ritenuti meritevoli della deroga all'obbligo del servizio militare». È invece espressamente demandato alla Commissione il compito di raccogliere e valutare «tutti gli elementi utili ad accertare la validità dei motivi adottati dal richiedente», per cui «l'onere effettivo posto a carico del richiedente si riduce alla compilazione dell'atto introduttivo del procedimento (cioè la domanda di obiezione -n.d.a.-) recante, tra l'altro, l'indicazione del motivo o dei motivi, fra quelli previsti dalla legge, che sono alla base della domanda di riconoscimento della obiezione di coscienza». Questa impostazione è confermata dalle norme regolamentari (D.P.R. 28/11/1977 n° 1139) «che demandano all'autorità militare qualsiasi altro adempimento, ivi compresa l'acquisizione di taluni certificati (certificato del casellario giudiziale, certificato rilasciato dalla competente autorità comprovante che l'istante non è titolare di licenze o autorizzazioni relative alle armi)». Alla Commissione, anche se «ha il compito di selezionare e di graduare la rilevanza degli elementi raccolti per formulare un giudizio di pertinenza e di congruenza del motivo prospettato nella domanda .....non è demandato il compito di valutare il positivo il grado di profondità dei convincimenti e dei motivi allegati dal richiedente (come pure talora erroneamente si è ritenuto), ma solo la loro attendibilità, anzi, meglio, la loro infondatezza ai fini della concessione del beneficio: sicché solo dinanzi alla manifesta infondatezza degli imprescindibili motivi di coscienza allegati alla dichiarazione di contrarietà, in ogni circostanza, all'uso delle armi, la Commissione può disattendere le domande degli interessati e ciò può verificarsi sia quando dagli elementi raccolti adottati dai richiedenti, sia quando da quegli stessi elementi sia possibile dedurre, al di là di ogni ragionevole dubbio, la pretestuosità della domanda di ammissione al beneficio.

Alla formulazione di quest'ultimo giudizio la Commissione non può però pervenire sulla base della sola valutazione della motivazione della domanda, sia perché questa si risolve...nella indicazione del motivo o dei motivi rientranti tra quelli previsti dalla legge, sia perché la concreta formulazione dei motivi da parte del richiedente (ove venisse sottoposta a un giudizio di congruità con riferimento alla serietà e consistenza delle argomentazioni sui convincimenti religiosi, filosofici o morali) potrebbe prestarsi a forme di discriminazione fondata sul livello intellettuale e culturale dei richiedenti che il legislatore ha per certo voluto evitare. In questa prospettiva, deve essere valutata anche l'ipotesi (tutt'altro che infrequente nella pratica) che la domanda di riconoscimento venga fatta sulla falsariga di uno schema stereotipo o di un modello eventualmente predisposto da associazioni o comitati di persone.....: anche in questo caso, posto che la sincerità dell'obiezione non può essere senz'altro esclusa dall'adesione (magari con intento chiaramente provocatorio) a un modulo predisposto, la Commissione è tenuta a formulare un giudizio concreto sulla base degli elementi a sua disposizione, perché la sua pronuncia, per quanto collegata alla domanda dell'interessato, dipende pur sempre dal concreto riscontro dei motivi dichiarati con gli elementi raccolti in sede istruttoria».

Il Consiglio di Stato ha quindi accolto i ricorsi dei due obiettori, annullando i decreti ministeriali con i quali sono state respinte le loro domande di obiezione, affermando che «la Commissione è incorsa in un duplice erroneo rilievo: là dove ha addebitato ai richiedenti la mancata allegazione di elementi probatori per ascrivere l'obiezione a motivi di carattere etico o filosofico o religioso e nella parte in cui ha considerato generico il richiamo agli imprescindibili motivi di coscienza. Il primo rilievo, infatti, si risolve in una illegittima inversione dell'onere della prova in quanto, mentre la normativa considera una mera facoltà dei richiedenti quella di corredare la domanda di tutti i documenti ritenuti utili a sostegno dei motivi addotti, il provvedimento impugnato (il decreto ministeriale di rigetto della domanda -n.d.a.-) lo considera un onere, il cui mandato adempimento si riflette sulla genericità del richiamo ai motivi di coscienza.

A quest'ultimo proposito va invece ribadito che è sufficiente nella domanda la indicazione di uno dei motivi contemplati dalla legge per ritenere ritualmente proposta la richiesta di ammissione ai benefici di cui alla legge n° 772 del 1972».

### **3.16. La situazione attuale**

Negli ultimi tempi, dopo l'incontro del 24/7/1984 tra il Direttore Generale del Levadife e i rappresentanti del CESC e della Caritas, sono migliorati i rapporti tra il Ministero della Difesa e gli enti di servizio civile. In particolare è stata elaborata una nuova convenzione, migliore della precedente che prevede tra l'altro la possibilità degli enti di organizzare dei "corsi di formazione" per gli obiettori in servizio, dei quali si può anche richiedere nominativamente il distacco.

Sono inoltre in corso dei rapporti per la costituzione di una "Consulta per il servizio civile" con la partecipazione di rappresentanti del Levadife, degli enti convenzionati e (forse) degli obiettori in servizio.

Rimangono però ancora irrisolti alcuni problemi di fondo: il rispetto del termine di sei mesi previsto dalla legge 772 per il riconoscimento delle domande di obiezione di coscienza; il trasferimento degli obiettori precettati d'autorità in enti da essi non prescelti; la pubblicità delle motivazioni di rigetto delle domande ed il riesame delle stesse. Anche per questi motivi continua tuttora, anche se a livello individuale e non di movimento, il "braccio di ferro" tra gli obiettori ed il Ministero della Difesa che continua a precettare d'ufficio (molti casi si sono verificati nell'estate 1985) a respingere le domande con motivazioni superficiali, negandone il riesame, e a rigettare anche la domanda presentata in carcere da giovani che con questa loro scelta hanno dimostrato di essere seriamente motivati all'obiezione di coscienza. In reazione a questo comportamento del Ministero della Difesa gli obiettori continuano ad attuare le forme di disobbedienza civile tipiche del movimento: l'autotrasferimento da un ente all'altro; l'autodistacco in servizio civile trascorso il periodo di sei mesi; l'autocongedo al 20° mese di servizio "effettivo", indipendentemente dal precettamento formale presso l'ente.

La situazione potrebbe un po' migliorare con l'approvazione di una nuova legge, ma certamente rimarrebbero irrisolti alcuni problemi di fondo (smilitarizzazione della procedura, pari durata del servizio civile e di quello militare...) data la scarsa propensione delle maggiori forze politiche a recepire tutte le più importanti richieste degli obiettori.

Ci si aspetta molto invece dalla Corte Costituzionale che è stata investita della questione di legittimità dell'art. 11 della legge 72, relativo allo status militare dell'obietto-

### **3.17. L'affermazione di coscienza**

Il Partito Radicale ha promosso dall'inizio del 1985 una campagna internazionale per la «affermazione di coscienza» intendendo sottolineare con questa espressione, in positivo, il diritto dell'individuo di vedere riconosciute e tutelate le proprie motivazioni di coscienza.

Per il riconoscimento di questo diritto, in luglio è stata consegnata al vice presidente del Parlamento Europeo, Lady Elles, una petizione con circa 14.000 firme raccolte in diversi Paesi europei. Nella petizione si chiede al Parlamento Europeo di «elaborare un testo legislativo comune per il riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza che sancisca l'affermazione di una coscienza europea secondo cui il dovere alla difesa della pace e della sicurezza deve essere esercitato innanzitutto con l'impegno civile nell'eliminazione delle gravi minacce all'umanità: la fame e l'ingiusti-

zia» e di «sottoporre tale testo legislativo alla Commissione e al Consiglio della CEE perché costituisca la base di una direttiva comunitaria, ovvero di un trattato, sull'affermazione di coscienza».

L'iniziativa è stata illustrata dal Partito Radicale nel corso di un convegno internazionale, tenutosi il 10 luglio a Lussemburgo dall'on. Roberto Ciccio Messere, al quale hanno partecipato circa 200 obiettori provenienti da vari Paesi Europei e numerosi parlamentari di diverso orientamento Politico.

A sostegno di questa iniziativa il Partito Radicale ha organizzato alcune azioni spettacolari: l'autoconsegna dell'obietto-

## **4. L'obiezione di coscienza in Europa**

### **4.1. Introduzione**

In Europa Occidentale attualmente l'obiezione di coscienza è riconosciuta con legge in tutti i Paesi tranne che in Svizzera dove gli obiettori sono passibili di alcuni mesi di reclusione.

Anche in Turchia ed a Cipro l'obiezione di coscienza non è riconosciuta ed il rifiuto a prestare il servizio militare è severamente punito.

Nei Paesi Scandinavi, a tradizione protestante, il riconoscimento giuridico dell'obiezione è stato attuato fin dall'inizio del secolo; negli altri Paesi europei l'obiezione è stata legalizzata negli ultimi decenni.

Nella maggior parte dei Paesi è stata più volte modificata la normativa sull'obiezione di coscienza e sul servizio civile (Austria, Belgio, Olanda, Francia, Paesi Scandinavi...) in genere in modo più liberale, tranne nella Repubblica Federale Tedesca.

In alcuni Paesi europei non si pone più il problema dell'obiezione di coscienza in quanto è stata abolita la coscrizione militare obbligatoria (Gran Bretagna, Lussemburgo), ma è stata conservata la possibilità di lasciare le Forze Armate, per motivi di coscienza, per i militari di professione.

Nei Paesi dell'Est europeo solo la Repubblica Democratica Tedesca ha riconosciuto con legge, nel 1964, l'obiezione di coscienza, ma soltanto per motivi religiosi. Comunque anche in qualche altro Paese è possibile richiedere di prestare un servizio militare non armato adducendo motivi di coscienza (Cecoslovacchia, Polonia fino al 1981). In tutti gli altri Paesi dell'Europa Orientale, invece, il rifiuto a prestare il servizio militare per motivi di coscienza è severamente punito, anche con diversi anni di reclusione. Della situazione degli obiettori in questi Paesi si occupa Amnesty International, che in

genere li adotta come "prigionieri di opinione".

#### **4.2. L'obiezione di coscienza come diritto costituzionale**

Attualmente solo cinque Paesi europei riconoscono il diritto all'obiezione di coscienza nella Costituzione: l'Austria (24), l'Olanda (25), il Portogallo (26), la Repubblica Federale Tedesca (27) e la Spagna. (28)

In questi Paesi, ad eccezione del Portogallo, le modalità del servizio civile sono regolate da apposita legge. (29)

In Svizzera è stata avanzata nel 1979 la proposta di una modifica dell'art. 18 della Costituzione per inserirvi il riconoscimento dell'obiezione di coscienza. La popolazione è stata chiamata ad esprimersi con un referendum il 26/2/1984, ma la proposta è stata respinta con il 63,8% di voti contrari. (30)

#### **4.3. Le modalità del riconoscimento dell'obiezione di coscienza**

In tutti i Paesi il riconoscimento dell'obiezione di coscienza non è automatico, ma soggetto alla decisione o di una commissione civile (in genere nominata dal Ministro dell'Interno o della Giustizia) o del Ministero della Difesa o di altra autorità militare.

Spesso si decide in base a criteri oggettivi.

L'obiezione è riconosciuta in tutti gli Stati sia in tempo di pace che in tempo di guerra tranne che in Finlandia, dove è ammessa solo in tempo di pace. In genere è riconosciuta per diversi motivi (religiosi, morali, filosofici) specificamente previsti nella legge ed accertati nel richiedente, che spesso deve comparire davanti all'autorità competente (facendosi assistere da un avvocato e presentando testimoni a favore). In Grecia, Finlandia, Spagna, Repubblica Democratica Tedesca e Svizzera è ammessa solo per motivi religiosi ed etici. Invece in Norvegia, Olanda, Svezia e Danimarca è ammessa anche per motivi ideologici cioè politici (espressamente o in quanto la legge riconosce l'obiezione qualunque ne siano le motivazioni purché sincere).

La domanda di obiezione è in genere presentata a un ufficio militare (quasi sempre l'ufficio di reclutamento) prima della chiamata alle armi (in Finlandia e Danimarca dopo).

In alcuni Paesi la presentazione della domanda è consentita anche durante la prestazione del servizio militare (Norvegia, Olanda, Repubblica Federale Tedesca, Svezia) o dopo il periodo di istruzione militare di base (Belgio, Danimarca).

La partenza alle armi è sempre rinviata fino alla definizione della domanda di obiezione. In genere c'è la possibilità di appellarsi ad una autorità superiore a quella che ha emesso la decisione ed anche di fare ricorso ad un'autorità giudiziaria. Rappre-

senta un caso particolare la Repubblica Democratica Tedesca in cui tutte le domande di obiezione sono state sempre accolte.

Solo in Olanda è ammessa l'obiezione "selettiva" cioè contro un determinato tipo di armi (quelle nucleari).

Nei Paesi nei quali l'obiezione costituisce un diritto fondamentale, riconosciuto dalla Costituzione, ed in quelli del Nord Europa, i giovani ricevono adeguate informazioni sulla possibilità di prestare il servizio civile sostitutivo come obiettori di coscienza.

#### **4.4. Le modalità del servizio civile sostitutivo**

In alcuni Paesi (Belgio, Danimarca, Finlandia) l'obietto ha la possibilità di scegliere se prestare un servizio civile non militarizzato (cioè non dipendente dal Ministero della Difesa, ma da quello dell'Interno o del Lavoro o degli Affari Sociali) oppure un servizio militare non armato, di durata eguale o minore del precedente.

In altri Paesi è possibile solo il servizio militare non armato, che è di durata eguale al servizio di leva nella Repubblica Democratica Tedesca (18 mesi) e doppia in Grecia (4 anni).

L'Austria, la Norvegia e l'Olanda prevedono invece solo il servizio civile, alcuni mesi più lungo di quello di leva.

La durata del servizio civile è sempre più lunga di quella del servizio di leva, da pochi mesi in più (Austria, Norvegia, Repubblica Federale Tedesca, Svezia) fino al doppio (Francia).

Il Belgio, la Danimarca, l'Olanda, la Svezia concedono all'obietto di prestare il servizio civile all'estero, in un Paese in via di sviluppo; in tal caso la durata del servizio civile è più lunga di quella del servizio prestato all'interno dello Stato.

Le leggi sull'obiezione di coscienza non consentono (tranne che in Danimarca) all'obietto di scegliere il tipo di servizio, il luogo e l'ente in cui prestarlo, ma di fatto in alcuni Paesi l'obietto può scegliere.

Alcuni Paesi prevedono corsi di formazione per gli obiettori prima che essi inizino il servizio civile. La durata dei corsi varia da due settimane (Norvegia) ad un mese o più (Danimarca, Repubblica Federale Tedesca). In Danimarca ed in Svezia c'è addirittura una "scuola" per gli obiettori.

Il servizio civile consiste in genere in attività di assistenza sociale e sanitaria, di protezione civile e di tutela ambientale. In alcuni Paesi gli obiettori svolgono anche lavori amministrativi in enti pubblici sia nazionali (le Poste e le Ferrovie) che locali (Comuni).

Nella Repubblica Democratica Tedesca gli obiettori portano l'uniforme.

In Norvegia esiste un ufficio di Onbudsman che tutela i diritti degli obiettori ana-

logamente a quanto avviene per i militari.

## 5. L'obiezione di coscienza totale

L'obiezione totale è il rifiuto, per motivi di coscienza di vario genere, di prestare il servizio militare e/o quello sostitutivo civile.

Questo tipo di obiezione è praticata in genere dai Testimoni di Geova (per motivi religiosi) e dagli anarchici e libertari (per motivi politici). Entrambi rifiutano di chiedere di prestare il servizio civile in quanto non vogliono svolgere alcun servizio per lo Stato.

In base all'art. 8 della legge 772 del 1972 il rifiuto del servizio militare o del servizio sostitutivo civile (se l'interessato vi è stato ammesso) è punito con la reclusione militare da due a quattro anni; in genere però la pena inflitta è di circa 12-15 mesi.

Ogni anno si verificano diverse centinaia di casi di obiezione totale, quasi tutti ad opera di Testimoni di Geova. (31)

Per risolvere la situazione dei Testimoni di Geova è stata approvata la legge 29/4/1983 n. 167 che prevede l'affidamento del condannato, dopo un solo mese di reclusione, ad un ente o ufficio pubblico per prestarvi servizio per tutto il periodo della pena inflitta.

Negli ultimi anni, in seguito all'aumento dei casi di rigetto delle domande di ammissione al servizio sostitutivo civile, sono aumentati i casi di rifiuto del servizio militare da parte di obiettori non riconosciuti e seriamente motivati.

In passato ci sono stati anche alcuni casi di rifiuto ad iniziare o continuare il servizio civile da parte di obiettori che vi erano stati ammessi.

## 6. La restituzione del congedo militare

### 6.1. Introduzione

Restituire al Ministero della Difesa il proprio congedo militare significa proclamare pubblicamente la volontà di non avere più nulla a che fare con le Forze Armate. È una rinuncia definitiva alla propria condizione di "obbligato" alla leva.

Si tratta di una obiezione di coscienza a posteriori per chi ha già svolto il servizio militare; di una seconda obiezione per chi ha già scelto in passato di rifiutare il servizio militare e di prestare il servizio civile; di una dichiarazione di obiezione vera e propria per chi non ha mai svolto né il servizio militare né il servizio civile, ma è in possesso del congedo (riformati, esentati, sacerdoti).

Si tratta di una dichiarazione di indisponibilità per un futuro servizio militare, ar-

mato o non armato, rompendo ogni legame con le Forze Armate.

Restituendo il congedo si rifiutano quei doveri che sono scritti nel retro del foglio, primo fra tutti quello enunciato all'art. 1 «Il militare in congedo illimitato continua ad appartenere alle Forze Armate e deve obbedire a qualunque ordine gli pervenga dalle autorità militari...».

Per la restituzione del congedo non è prevista alcuna sanzione, né detentiva né pecuniaria. Solo i graduati possono essere puniti in via disciplinare con la loro degradazione a soldato semplice.

### 6.2. La restituzione del congedo militare in Italia

Il primo caso documentato di restituzione del congedo militare nel nostro Paese è nel 1969 quello del francescano Nicolò Alexander Saltuari (32). Il secondo caso è quello del diacono Carlo Maria Melegari di Verona che restituisce il congedo il primo gennaio 1970, terza giornata mondiale della pace.

In occasione del 4 novembre 1971 restituiscono il congedo, singolarmente o a piccoli gruppi, una ventina di persone. La restituzione dei congedi è promossa negli anni seguenti dai Movimenti antimilitaristi e nonviolenti in occasione del 4 novembre, giornata delle Forze Armate, ma vi partecipano poche decine di persone. Nel 1972 è promossa dai Movimenti antimilitaristi riuniti in assemblea a Bologna il 2 luglio (33); nel 1974 dal Congresso nazionale della Lega degli Obiettori di Coscienza (LOC), tenutosi a Napoli nel gennaio; nel 1976 dalla sezione Piemontese del Movimento Nonviolento ed è pubblicizzata su Satyagraha (Mensile nonviolento Torinese).

Nel 1980 è organizzata la prima campagna nazionale di restituzione collettiva dei congedi da parte dei Movimenti nonviolenti, con un discreto successo. Una seconda campagna è organizzata nel 1982 ed una terza nel 1983-1984.

Il Ministero della Difesa ha reagito alla restituzione del congedo rinviandolo al mittente oppure operando, se graduato, il suo degradamento a soldato semplice come punizione disciplinare. (34)

Merita di essere ricordato, per la sua singolarità l'atto compiuto nel 1978 da Genaro Campana di Agnano (Napoli) che ha restituito anche il libretto personale e gli avvisi di mobilitazione, sull'esempio di quanto si fa in altri Paesi, in particolare in Francia. Altri casi particolari sono stati: quello dell'ex tenente "Giampiero" (35) che ha restituito il suo congedo nel 1984 con una dichiarazione pubblicizzata sulla stampa "nonviolenta" e quello dell'obiettore di coscienza Marco Baldini di Arezzo che ha dichiarato di non voler ritirare il congedo al termine del servizio sostitutivo civile. Il suo gesto è stato seguito da altri obiettori di coscienza.

Hanno restituito il congedo anche alcuni sacerdoti.

### 6.3. *Le campagne di restituzione del congedo militare*

Nel 1980 è organizzata dal Movimento Nonviolento (e coordinata dalla sede veronese) la prima campagna nazionale di restituzione dei congedi. Vi aderiscono 106 persone che sottoscrivono una dichiarazione collettiva. I congedi raccolti vengono consegnati al Presidente della Repubblica il 4 novembre, giornata delle Forze Armate e celebrazione della "vittoria" nella prima guerra mondiale. Ai congedi è allegata una documentazione sulla Difesa Popolare Nonviolenta (DPN).

In conseguenza di questa campagna c'è stata una iniziativa giudiziaria, per il reato di "istigazione a disobbedire alle leggi dello Stato" (art. 415<sup>o</sup> del C.P.) nei confronti di Pietro Pinna ed Enrico Deaglio, nella loro qualità di direttori responsabili, rispettivamente, dei mensili "Azione Nonviolenta" e "Satyagraha" e del quotidiano "Lotta Continua" sui quali era stato pubblicato l'appello per la restituzione dei congedi, e nei confronti di altri militanti del Movimento Nonviolento (tra cui Massimo "Mao" Valpiana, animatore della sede veronese). Comunque la denuncia giudiziaria non ha avuto finora alcun seguito.

Una seconda campagna collettiva per la restituzione dei congedi, in concomitanza con la campagna di obiezione fiscale, è stata organizzata nel 1982 dal Movimento Nonviolento (MN), dal Movimento Internazionale per la Riconciliazione (MIR), dalla Lega per il Disarmo Unilaterale (LDU) ed è stata coordinata dalla sede piacentina del MN.

Hanno aderito a questa seconda campagna 186 persone; i congedi raccolti sono stati consegnati al Presidente della Repubblica, nella sua qualità di Capo delle Forze Armate il 26/6/1982 nel corso di una manifestazione nazionale a Roma in concomitanza con quella per l'obiezione fiscale.

Gli aderenti alla campagna hanno sottoscritto la seguente dichiarazione collettiva (alla quale molti ne hanno allegato anche una personale): «Da troppi anni ormai si parla di disarmo, di trattative per la riduzione degli armamenti, con il solito risultato che si costruiscono armi, bombe e missili sempre più micidiali. Il disarmo bilanciato, controllato, multilaterale è un paravento dietro il quale poter proseguire la corsa al riarmo. Noi sottoscritti crediamo che questa folle spirale di violenza vada spezzata con un gesto unilaterale: per questo restituiamo al mittente il nostro congedo militare come dichiarazione della volontà di interrompere ogni rapporto con qualsiasi struttura militare. Non vogliamo collaborare con un'istituzione che prepara la guerra, non vogliamo essere complici dello spreco delle immense risorse utilizzate per la costruzione di armamenti sempre più micidiali e tolte direttamente alla possibilità di lenire la piaga della fame nel mondo. Il nostro è un gesto di disarmo unilaterale dal basso: siamo disponibili e lavoriamo fin d'ora per lo studio e la realizzazione della difesa popolare nonviolenta».

I movimenti pacifisti hanno organizzato una terza campagna, di durata biennale, per gli anni 1983/1984, sempre coordinata dalla sede piacentina del Movimento Non-

violento, alla quale hanno aderito un centinaio di persone.

## Note

- 1) Antigone dice a Creonte: «Non credevo che i tuoi ordini avessero un'autorità tale che un mortale potesse permettersi di trasgredire le leggi non scritte, ma imprescrittibili, degli dei, poiché non da oggi né da ieri queste leggi sono in vigore, ma da sempre, e nessuno sa quando furono promulgate».
- 2) In una sua poesia si legge: «Dolce cosa è la guerra per coloro che non hanno esperienza; chi ne ha fatto esperienza (invece) trova nell'animo un enorme terrore quando essa si avvicina».
- 3) Nelle sue *Storie* riporta questa frase del Re Cresò: «Nessuno è sciocco abbastanza da preferire la guerra alla pace: in pace sono i figli che seppelliscono i padri; in guerra, invece, sono i padri che seppelliscono i figli».
- 4) Nel Critone, Socrate sostiene che l'autorità della coscienza è al di sopra delle leggi, le quali acquistano autorevolezza solo dopo che il cittadino gliela ha riconosciuta.
- 5) Nell'epistola XCV si legge: «Puniamo l'omicidio, quando è commesso dal singolo, ed invece esaltiamo come impresa gloriosa il massacro in guerra».
- 6) Il protagonista Argiuna, prima della battaglia, avendo visto nelle schiere nemiche molti parenti ed amici, è preso da una crisi di coscienza («Preferisco essere ucciso, innocente e disarmato, piuttosto che uccidere»), ma il suo auriga (che è il Dio Visnù in spoglie umane) lo convince a combattere.
- 7) I Cristiani devono essere non solo pacifici («Beati i mansueti perché essi ereditano la terra»), ma anche pacifisti («Beati quelli che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio»).
- 8) Particolarmente significativi sono i seguenti episodi: nel 530 Martino di Tours rifiuta di impugnare le armi e propone all'Imperatore, che lo accusa di essere vigliacco, di andare in battaglia armato solo della croce per dissuadere i combattenti; nel 1221 parecchi terziari francescani si rifiutano a Rimini di prestare il servizio militare e vengono difesi dal Vescovo con il consenso del Pontefice. Significativo è inoltre il viaggio di S. Francesco nel 1219 in Terrasanta per parlare con il Sultano.
- 9) L'Obiezione di coscienza era considerata negli ambienti cattolici come una fuga del cristiano dalle sue responsabilità, come un'affermazione esasperata della propria coscienza individuale e come rifiuto ad essere solidale con i propri concittadini.  
Recentemente la Chiesa cattolica ha mutato radicalmente il suo atteggiamento verso l'obiezione di coscienza tornando a considerarla di nuovo, come in origine, un "dovere" morale per il buon cristiano.
- 10) Dell'obiezione di coscienza parla la Costituzione pastorale "Gaudium et Spes" del 1965 (paragrafi 79-80).
- 11) Recentemente la Chiesa cattolica si è espressa chiaramente in questo senso con importanti documenti degli organismi ecclesiali e pastorali (Conferenze Episcopali, Caritas, Commissione *Justitia et Pax*, Pontificia Accademia delle Scienze...) e con i discorsi del Pontefice.
- 12) È un ricco mercante che nel XII secolo abbandona le sue ricchezze (come già aveva fatto S. Francesco) e si dedica alla predicazione autentica del Vangelo.
- 13) Però alcuni movimenti riformatori che si ricollegano al pensiero luterano hanno vissuto momenti di fanatismo religioso ed intolleranza; ricordiamo il processo e la condanna a morte di Michele Serveto da parte dei Calvinisti.
- 14) Il titolo originale è «Lamento della pace scacciata e respinta da tutte le nazioni».
- 15) Ricordiamo quanto detto da Thomas More al momento di rifiutare il giuramento: «Sono certissimo che se dovessi prestare il giuramento arrecherei un dolore mortale alla mia coscienza ben sapendo che mai potrei indurla a pensare il contrario».
- 16) In numerosi Paesi sono state emanate successivamente nuove normative. In altri Paesi invece il problema dell'obiezione di coscienza non si pone più perché è stata abolita la coscrizione obbligatoria.
- 17) La chiamata alle armi dei figli maschi significava spesso sottrazione di manodopera necessaria per la sopravvivenza dell'intera famiglia.

- 18) Si arriva ad impiegare un contingente di circa 120.000 soldati agli ordini del generale Cialdini.
- 19) Ci sono quattro giorni di scontri tra gli operai e la forza pubblica, con decine di morti e centinaia di feriti.
- 20) Si tratta di Luigi Noè, evangelico e tolstoiano, di S. Colombano sul Lambro (Milano). È condannato ad un anno di reclusione.
- 21) La Corte Costituzionale ha esaminato la questione in due udienze (11/1/1983 e 7/6/1983), giudice relatore il Prof. Giovanni Conso; successivamente ha adottato le due ordinanze, in camera di consiglio, il 20/9/1983.
- 22) Le proposte di legge per la riforma della attuale normativa dell'obiezione di coscienza sono state presentate dagli on. Brocca (DC), Rodotà (Sin. Indip.), Fincato (PSI) e dal sen. Gozzini (Sin. Indip.).
- 23) Gli obiettori hanno dapprima ottenuto la sospensione dei decreti ministeriali di rigetto delle loro domande di obiezione; successivamente i loro ricorsi sono stati rimessi, separatamente, all'esame dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato «per scongiurare preventivamente, in una materia particolarmente delicata, l'eventualità di contrasti giurisprudenziali». In seguito i ricorsi sono stati discussi congiuntamente nella seduta del 3/12/1984 in quanto comportavano la definizione delle stesse questioni di diritto. Gli obiettori sono stati difesi dagli avvocati Giuseppe Ramadori (Presidenti della LOC), Vincenzo Colacino e Gianni Lanzinger.
- 24) Secondo l'art. 9, 3° comma della Costituzione modificata nel 1975, «Colui che rifiuta di compiere il servizio militare armato per motivi di coscienza, ed è liberato per questo dagli obblighi militari, deve compiere un servizio sostitutivo civile».
- 25) L'art. 196 della Costituzione del 1922 dispone: «La legge prevede le condizioni in base alle quali è accordata agli obiettori di coscienza l'esenzione dal servizio militare».
- 26) L'art. 41, 5° comma, della Costituzione del 1976 così dispone: «Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto e gli obiettori devono compiere un servizio non armato di durata eguale a quella del servizio militare». L'art. 273, 3° comma, prevede il servizio militare non armato o il servizio civile per gli obiettori. Nella revisione costituzionale dell'estate del 1982 il diritto all'obiezione di coscienza è stato mantenuto.
- 27) Secondo l'art. 3 della Costituzione «Nessuno può essere obbligato al servizio militare contro la propria coscienza».
- 28) L'art. 30, 2° comma, della Costituzione, approvata nel dicembre 1978, così dispone: «La legge fissa gli obblighi militari degli spagnoli e regolerà con le debite garanzie, l'obiezione di coscienza, così come le ulteriori cause di esenzione dal servizio militare obbligatorio, potendo imporre in tal caso una prestazione sociale sostitutiva».
- 29) La legge che disciplina il riconoscimento dell'obiezione di coscienza e le modalità del servizio civile sostitutivo è stata emanata in Austria nel 1955, in Olanda nel 1923, nella Repubblica Federale Tedesca nel 1960 e in Spagna nel 1984. In Portogallo è in corso di approvazione una legge che disciplini il servizio civile.
- 30) In precedenza, una analoga proposta, sottoposta a referendum, il 4/12/1977, era stata respinta con il 64% di voti contrari.
- 31) Al 7/1/1985 erano detenuti nelle carceri militari 585 persone delle quali 5 obiettori totali.
- 32) Saltuari è stato punito per il suo gesto con il trasferimento. Il superiore provinciale riesce comunque ad ottenere la sua non incriminazione per vilipendio delle FF.AA., come voleva fare il Questore.
- 33) Per invitare alla restituzione del congedo militare viene affisso un manifesto in occasione del 25 aprile, anniversario della «Liberazione nazionale».
- 34) Infatti dopo 12 mesi di servizio militare o di servizio civile si diventa automaticamente «caporale».
- 35) Si ha anche notizia, però non confermata, della restituzione del congedo attuata qualche anno fa da un ex capitano.

«Sono convinto che l'insegnamento di  
Gesù ci chiede di rendere a Cesare,  
munito di armi nucleari, ciò che si  
merita: il rifiuto delle imposte».

**Raymond Hunthausen**  
Arcivescovo di Seattle-USA

Parte Seconda

## L'Obiezione di coscienza alle spese militari

# L'Obiezione di coscienza alle spese militari

## 1. Introduzione

L'obiezione di coscienza alle spese militari, detta comunemente fiscale consiste in una riduzione volontaria e pubblicizzata di una parte dell'imposta personale dovuta all'Erario (quella destinata alle spese militari) perché non se ne condivide la destinazione e l'uso che ne fa il Governo. La somma detratta viene destinata dall'obietto ad un uso più consono con i suoi ideali di pace e di giustizia.

L'obiezione fiscale è una forma di disobbedienza civile che non intende mettere in discussione il diritto dello Stato al prelievo fiscale; si vuole solo contestare certi usi del pubblico denaro contrari ai principi umanitari della Costituzione. È vero che secondo l'art. 52 della nostra Carta Costituzionale "La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino", ma è anche vero che secondo l'art. 11 "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali". Pertanto, anche se la difesa è necessaria, si ritiene che per difendersi non si debbano necessariamente costruire armi sempre più sofisticate e distruttive ed aumentare in continuazione i bilanci militari (che nel nostro Paese hanno avuto negli ultimi anni un incremento superiore al tasso di inflazione).

Esiste infatti un tipo di difesa non armata, detta "civile", "sociale", "popolare nonviolenta", della cui efficacia ci sono esempi storici (1).

Per dimostrare che non si è evasori fiscali, le somme "obiettate" sono devolute ad associazioni ed organismi (nazionali ed internazionali) impegnati in azioni di promozione e sviluppo sociale, soprattutto nei Paesi del "Terzo Mondo".

La campagna di obiezione fiscale non ha la pretesa di mandare in crisi la struttura del militarismo, ma essenzialmente si propone di avviare un serio ed approfondito dibattito sui temi del disarmo, del controllo degli armamenti, della pace.

Lo scopo è quindi quello di avviare una "campagna culturale" che porti la "gente" a discutere questi problemi ed a decidere in prima persona del proprio futuro e di quello dei propri discendenti.

Storicamente il primo ad attuare questa azione nonviolenta di disobbedienza civile

è Henry David Thoreau che rifiuta nel 1849 di pagare una imposta federale istituita per finanziare la guerra degli USA contro il Messico. Per questo suo gesto Thoreau viene imprigionato, ma egli rivendica il diritto del singolo ad opporsi alla politica del Governo, disobbedendo alle leggi con mezzi nonviolenti.

L'obiezione fiscale è stata attuata come strumento nonviolento di lotta politica in numerosi Paesi sia europei che extraeuropei.

## 2. L'obiezione di coscienza alle spese militari in Italia

In Italia l'obiezione fiscale è stata attuata negli anni passati da militanti nonviolenti, con l'effetto di suscitare un certo scalpore e costringere i mezzi di informazione a parlarne, avviando un dibattito sull'argomento. Ricordiamo alcuni casi. Nel 1970 Manrico Mansueti, impiegato comunale di Sarzana (La Spezia) (2) si rifiuta di pagare la quota delle imposte destinate alle spese militari (il 12,5%), devolvendola ad un lebbrosario in India. Il suo gesto ottiene la solidarietà del consiglio comunale della sua cittadina che vota una mozione di sostegno alla sua iniziativa. Nel 1971 Giuseppe Franchi, insegnante di Borgo a Buggiano (Pistoia), si rifiuta di pagare il 12,50% delle imposte, in coerenza con i principi filosofici e morali sui quali aveva impostato la sua vita di cittadino e di educatore. Nel 1973 è la volta di Gianni Gatti di Brescia che autoriduce del 14% l'imposta dovuta, devolvendo la somma detratta alla locale sezione del MN. Il suo gesto ha delle conseguenze sul piano giudiziario; infatti subisce il pignoramento di alcuni mobili per un valore doppio rispetto alla somma detratta; però desta molti consensi nell'opinione pubblica e porta ad una vasta mobilitazione cittadina sull'antimilitarismo e più specificamente sulla resistenza attiva alla preparazione alla guerra.

Negli anni seguenti, fino al 1979, non si ha notizia di altri casi di obiezione fiscale.

Nel 1979 c'è l'obiezione fiscale di Adriano Ciccioni di Milano (3) e di Rocco Campanella di Monreale (Palermo) (4) che è anche il primo ad obiettare oltre alle spese militari anche alle spese "abortive" (5), contro l'attuazione della legge 194 del 1978 sulla interruzione volontaria della gravidanza.

Nel 1980 c'è l'obiezione fiscale, sia alle spese militari che abortive, di Luciano Benini di Fano e di Davide Bruni di Paitone (Brescia) e l'obiezione, solo alle spese militari, di Roberto Pangrazio di Verona e di Luciano Lirani di Boretto (RE).

Nel 1981 c'è l'obiezione fiscale di Lino Baruffaldi di Ponte San Niccolò (Padova). (6). Nel 1981 c'è la prima obiezione fiscale (solo alle spese militari) da parte di una donna: Fabiana Conti di Brescia. Le prime donne obiettrici anche alle spese abortive sono nel 1982 (in occasione della prima campagna nazionale di obiezione fiscale) Barbara Bellini, moglie di Luciano Benini, Rosaria Zito di Monreale (sposata e madre di quattro figli) e Anna Campanella di Monreale.

Le somme obiettate dai primi obiettori fiscali vengono inviate ad organismi inter-

nazionali e nazionali di assistenza o a Movimenti pacifisti (UNESCO, FAO, UNICEF, MANI TESE, MOVIMENTO NONVIOLENTO, MIR, OPERE MISSIONARIE...).

Nell'aprile 1981 il Movimento Internazionale per la Riconciliazione (MIR) lancia al suo Congresso annuale l'iniziativa per una campagna nazionale di obiezione fiscale che viene recepita anche dal Congresso del Movimento Nonviolento (MN). Successivamente vi aderisce anche la Lega per il Disarmo Unilaterale (LDU). Viene così lanciata la prima campagna di obiezione fiscale per l'anno 1982.

### 2.1. Le campagne nazionali di obiezione fiscale

Nel 1981 il M.N., il MIR e la LDU lanciano una campagna nazionale collettiva per l'obiezione fiscale proponendo di rifiutare di pagare quella percentuale di imposte destinate alle spese militari, definita nel 5,5%. La somma "obiettata" deve essere versata, preferibilmente, sul ccp del M.N. e deve essere consegnata, al termine della campagna — il 2 giugno, festa della Repubblica — al Presidente della Repubblica nella sua qualità di Capo delle Forze Armate, perché ne faccia un uso di pace e non di guerra in attuazione di quanto da Lui affermato al momento del suo insediamento davanti al Parlamento: "Si svuotino gli arsenali e si riempiano i granai!". Le tre associazioni lanciano il seguente appello per l'obiezione fiscale, sottoscritto da decine di esponenti del mondo culturale, politico e religioso:

"La spirale di violenza inasprita dalla corsa al riarmo, ad Est come ad Ovest, non potrà essere spezzata da impossibili e falsi equilibri politici. Il disarmo è possibile; possiamo incominciare da oggi solo se ognuno di noi saprà assumersi la responsabilità del proprio futuro, praticando, se necessario, la via della disobbedienza civile, della non-collaborazione, dell'obiezione di coscienza. Al di là degli slogan, dei facili appelli alla pace, delle vane speranze di disarmo, occorrono gesti concreti!

Noi sottoscrittori, esponenti del mondo religioso, politico e della cultura, venuti a conoscenza dell'iniziativa dei movimenti nonviolenti (MIR, M.N., LDU) sull'obiezione fiscale e la restituzione dei congedi militari, proponiamo di non pagare quella parte di tasse (5,5%) altrimenti destinate agli armamenti, e chiediamo che vengano utilizzate per vere opere di pace".

Coloro che aderiscono alla Campagna nazionale devono sottoscrivere ed inviare alla sede di Brescia del M.N., centro coordinatore nazionale della campagna, la seguente dichiarazione collettiva, alla quale se ne può anche allegare una personale:

"Non solo siamo contrari alle nuove installazioni dei missili nucleari, ad Est come ad Ovest, si chiamino Cruise, Pershing o SS 20, non solo siamo contrari all'aberrante logica della bomba N e delle 1500 testate atomiche già presenti sul suolo italiano, ma siamo contrari, in maniera assoluta, ad ogni guerra e quindi alla loro preparazione. Giudichiamo il militarismo sempre crescente non solo inutile alla difesa ma addirittura

attentatore alla pace: perché si realizzi, occorrono gesti concreti!

Noi sottoscritti ci dissociamo totalmente dalla politica omicida e suicida dei nostri governanti che ci promettono "pace e sicurezza" aumentando i bilanci militari: non vogliamo più finanziare la costruzione degli armamenti; praticheremo l'obiezione fiscale per quella parte di tasse destinate alle spese militari (5,5%). Vogliamo che i nostri soldi vengano utilizzati per scopi di pace, per riempire i granai e non gli arsenali".

La somma "obiettata" (il 5,5% dell'ammontare dell'imposta da pagare) deve essere versata sul conto corrente postale Movimento Nonviolento C.P. 201 - 06100 Perugia — specificando nella causale che si tratta di fondi detratti per "obiezione fiscale".

Alla prima campagna nazionale di obiezione fiscale del 1982 hanno aderito 419 persone (7). La somma "obiettata" è stata di circa 17 milioni (8), 13 dei quali raccolti dal M.N. e consegnati il 26/6/82, nel corso di una pubblica manifestazione, con un assegno al Presidente della Repubblica, On. Sandro Pertini. Alcuni mesi dopo, il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, dott. Maccanico, restituisce l'assegno accompagnandolo con una lettera nella quale afferma che il Presidente della Repubblica non può avallare, nella sua qualità di Capo dello Stato, iniziative contrarie alle leggi "quali ne siano le finalità".

Alla prima assemblea degli obiettori fiscali, tenutasi a Bologna l'11 e 12 dicembre 1982 si è decisa la destinazione della somma respinta dal Presidente della Repubblica (9); si è anche deciso di ripetere per l'anno seguente (1983) la campagna di obiezione fiscale e per organizzarla si è tenuta a Bologna un'apposita riunione il 26 e 27 marzo 1983. (10)

La seconda campagna nazionale di obiezione fiscale è promossa oltre che dalle tre precedenti associazioni, anche dalla LOC; vi hanno aderito anche la Caritas (11) la Pax Christi (12) e molte altre associazioni. (13)

Alla seconda campagna nazionale hanno aderito 1649 persone (14). La somma "obiettata" è stata complessivamente di circa 93 milioni (15). A tutti gli obiettori fiscali è stato inviato dal Centro Coordinatore di Brescia, come nel 1983, un questionario con una serie di domande per conoscere in particolare l'area politica di appartenenza e le motivazioni che li hanno spinti all'obiezione fiscale. Solo 789 obiettori hanno compilato e restituito il questionario. La seconda Assemblea Nazionale degli Obiettori fiscali, tenutasi a Parma l'1 e 2 ottobre 1983, ha deciso di inviare nuovamente i fondi raccolti sul C.C.P. del Movimento Nonviolento al Presidente della Repubblica (16) e di chiedergli un incontro; ha stabilito però un'altra destinazione (17) degli stessi nel caso in cui essi fossero stati respinti dal Capo dello Stato, come poi è avvenuto.

L'Assemblea di Parma ha inoltre deciso: di istituire una Commissione di 9 "garanti" (18) con il compito di valutare i progetti di destinazione dei fondi; di convocare un'assemblea dei coordinatori locali per preparare la campagna per il 1984; di preparare un Convegno teorico sulle finalità della campagna per l'obiezione fiscale; di costituire una Commissione di esperti (avvocati, commercialisti) per assistere gli obiettori fi-

scali incriminati.

Il 12/10/1983 c'è stato l'incontro al Quirinale tra una delegazione di obiettori fiscali ed un funzionario della Presidenza della Repubblica, il quale ha comunicato che l'assegno era stato respinto e ha illustrato la posizione del Capo dello Stato in merito all'obiezione fiscale (19). Il 10 e 11 dicembre 1983 si è tenuta a Brescia la riunione del Gruppo dei "garanti" per decidere la destinazione definitiva dei fondi respinti dal Presidente della Repubblica (20) e l'Assemblea dei coordinatori locali per preparare la campagna di obiezione fiscale per il 1984 (21), che è stata messa a punto nel convegno teorico tenutosi a Padova il 3 e 4 marzo 1984. (22)

La terza campagna di obiezione fiscale ha avuto un notevole successo: gli obiettori sono stati 2585 (23) e la somma obiettata circa 160 milioni. (24)

Tra gli obiettori fiscali figurano numerosi sacerdoti (25) e molti studenti, che hanno inviato una somma simbolica; altre persone hanno obiettato anche alle spese abortive. (26)

A tutti gli obiettori è stato inviato dal Centro coordinatore della Campagna un questionario per ricavare alcuni dati sulla loro "figura", ma solo 868 l'hanno restituito. (27)

La terza Assemblea nazionale degli obiettori fiscali, alla quale hanno partecipato circa 250 persone, tenutasi a Parma il 29 e 30 settembre 1984, ha stabilito l'impegno dei fondi obiettati, qualora fossero stati nuovamente rifiutati dal Presidente della Repubblica, nei seguenti settori: Pace, disarmo e DPN (60%); nuovo modello di sviluppo (20%); Terzo Mondo (20%); La destinazione concreta dei fondi al finanziamento dei singoli progetti presentati (28) è stata invece demandata al Comitato dei garanti, costituito da 16 persone. (29)

Nell'Assemblea si è sviluppata la discussione, iniziata su Azione Nonviolenta, circa l'opportunità di ridurre la percentuale delle imposte da obiettare allo scopo di aumentare il numero degli obiettori ed avere quindi un peso politico maggiore, necessario per raggiungere alcuni obiettivi. Però nessuna delle posizioni politiche (31) emerse nell'Assemblea è stata adottata come linea comune da seguire per la futura campagna non avendo raggiunto il quorum della maggioranza dei 2/3 dei voti.

La campagna per il 1985 è stata messa a punto nell'Assemblea dei coordinatori locali tenutasi a Firenze il 16-17/2/1985 che ha anche provveduto alla destinazione dei fondi raccolti con la campagna del 1984. (32)

Alla quarta Campagna di obiezione fiscale hanno aderito circa 2.600 persone; la somma raccolta è stata complessivamente di circa 180 milioni.

## 2.2. *I processi per la propaganda dell'obiezione fiscale*

Alla fine del 1982 arriva dal Tribunale Penale di Sondrio una comunicazione giu-

diziaria per il reato di "istigazione a disobbedire alle leggi" (Art. 415 C.P.) a 16 persone (33), alcune di queste per aver sottoscritto un appello, pubblicato sul giornale di Sondrio "L'eco delle Valli" l'11/5/1982, nel quale sostenevano l'utilità dell'obiezione fiscale ed invitavano a praticarla, e le altre per aver diffuso, nel corso di una manifestazione organizzata l'11/12/1982 a Sondrio, un volantino in cui si invitava la popolazione a praticare l'obiezione fiscale, ed infine il direttore del giornale "L'eco delle Valli". (34)

Gli imputati, in attesa del processo, diffondono una "lettera aperta" indirizzata al Sostituto Procuratore della Repubblica che li ha incriminati, nella quale ribadiscono la legittimità della loro scelta a favore dell'obiezione fiscale che si ricollega all'invito pronunciato dal Presidente della Repubblica al momento del suo insediamento "Si svuotino gli arsenali e si riempiano i granai!". Ricordano inoltre nella lettera che il Comune di Morbegno aveva autorizzato una pubblica manifestazione in favore dell'obiezione fiscale, svoltasi il primo maggio, senza che i Carabinieri intervenissero (35). Gli imputati ricevono numerosi attestati di solidarietà (36). In loro sostegno si organizza anche una campagna di autodenuncia (37) e si compiono manifestazioni analoghe a quella incriminata. (38)

Il processo si svolge l'11 febbraio 1983 e si conclude con l'assoluzione di tutti gli imputati: alcuni "per non aver commesso il fatto", altri "perché il fatto non costituisce reato". (39) Questa sentenza rappresenta un'importante vittoria per gli obiettori perché di fatto riconosce l'obiezione fiscale e la sua pubblicizzazione.

Il Pubblico Ministero (PM) presenta ricorso alla Corte d'Appello di Milano che l'8/11/1983 conferma l'assoluzione (40). Attualmente è pendente il giudizio di 3° grado davanti alla Corte di Cassazione avendo presentato ricorso il Sostituto Procuratore Generale.

Il 18/11/1983 si svolge davanti al Tribunale Penale di Sondrio un secondo processo per propaganda dell'obiezione fiscale, ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Capo Provvisorio dello Stato n. 1559 del 7/11/1947 (41), nei confronti di 8 persone autodenunciate il 19/10/1983. (42)

Anche questo processo si conclude con l'assoluzione di tutti gli imputati "perché il fatto non costituisce reato". (43)

Contro la sentenza il PM ha presentato ricorso, ma la Corte di Appello di Milano ha confermato l'assoluzione l'8/11/1984 (44). Il PM ha presentato ricorso in Cassazione.

Il 24/10/1984 davanti al Tribunale Penale di Verona si è svolto il processo contro due redattori della rivista "Azione Nonviolenta" e due impiegati della tipografia in cui è stampata la rivista e la guida pratica all'obiezione fiscale (45), ai sensi dell'art. 1 del Decreto 7/11/1947 n. 1559 e dell'art. 21 della legge 8/2/1948 n. 47, "per avere, agendo in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante la pubblicazione e la distribuzione di opuscoli per l'obiezione fiscale alle spe-

se militari, istigato pubblicamente i contribuenti ad omettere il pagamento delle imposte dovute, in più riprese negli anni 1982-83".

Gli imputati hanno ricevuto molte lettere e telegrammi di solidarietà, anche da parte di personalità (46); inoltre molti membri dei Movimenti promotori della campagna di obiezione fiscale per gli anni 1982 e 1983 si sono autodenunciati alla Procura della Repubblica dichiarando la loro corresponsabilità con gli imputati. La vicenda ed il processo hanno avuto un notevole risalto sulla stampa locale. I difensori hanno affermato la completa liceità dell'obiezione fiscale. (47)

Il processo si è concluso con l'assoluzione piena di tutti gli imputati (48). Il PM ha però presentato ricorso per cui il caso dovrà essere riesaminato dalla Corte d'Appello di Venezia.

Nel settembre 1984 sono stati incriminati dal Tribunale Penale di Como, per propaganda dell'obiezione fiscale, ai sensi dell'art. 415 del C.P., sei persone: quattro per aver distribuito opuscoli e volantini a Lecco il 5/5/1984 e due per aver propagandato l'obiezione nel corso di una manifestazione svoltasi a Lecco il 25 maggio. (49)

### **2.3. I provvedimenti contro gli obiettori fiscali**

Nel corso del 1984 sono stati presi i primi provvedimenti contro gli obiettori fiscali che avevano partecipato alla campagna del 1981.

Significativo è al riguardo il caso di Vittorio Merlini, che nel 1981 aveva obiettato una somma di 86.000 lire, al quale arriva nel settembre 1983 la cartella di pagamento dall'Esattoria delle Imposte Dirette con l'invito a pagare la somma di L. 124.000. Dopo aver presentato il suo caso all'Assemblea nazionale tenutasi a Parma nell'ottobre 1983, decide di non fare ricorso e di resistere "passivamente" all'esattoria che gli manda diversi avvisi di mora. La pratica viene quindi girata dall'esattoria del luogo di residenza (Sestola) a quella del luogo di lavoro (Fanano) la quale con una dichiarazione stragiudiziale emessa il 26/1/1984 invita il datore di lavoro di Merlini (una cooperativa agricola forestale) a dichiarare la sua posizione sociale e retributiva. Avendo la cooperativa reso una dichiarazione ritenuta "incompleta" l'esattoria ne cita davanti al Pretore il presidente. Nell'udienza del 7/3/1984 il Pretore di Pavullo pignora un quinto della busta paga di Merlini (circa L. 140.000) necessario per coprire il debito verso l'esattoria giunto a circa L. 135.000. Le spese giudiziarie portano la somma effettivamente pagata da Merlini circa a L. 195.000 (due volte e mezza la somma originariamente obiettata).

Durante tutta la vicenda sono state mandate all'esattoria numerose lettere e telegrammi di solidarietà con Merlini; si è data inoltre ampia pubblicità ad ogni fase della procedura.

Singolare è invece la resistenza passiva attuata nel 1984 contro l'Esattoria di Brescia da Alfredo Mori (coordinatore nazionale della campagna di obiezione fiscale) e da

Fabiana Conti. Costoro hanno reso così complicata la procedura esecutiva che alla fine l'Esattoria ha desistito (almeno per il momento) dal recupero delle somme obiettate. In particolare Mori e Conti hanno costretto, con i versamenti simbolici (di poche centinaia di lire) l'Esattoria a rifare più volte il conteggio delle somme dovute. In sostegno alla loro iniziativa sono giunte all'Esattoria centinaia di attestati di solidarietà; anche i giornali locali sono stati tenuti costantemente informati sull'evolversi della vicenda.

Parallelamente ai provvedimenti amministrativi, sono stati adottati nei confronti degli obiettori fiscali anche quelli penali, fortunatamente senza esito. Infatti tutti i processi penali finora promossi per reprimere la propaganda dell'obiezione fiscale si sono conclusi con l'assoluzione piena degli imputati.

Nonostante queste assoluzioni, che di fatto riconoscono la legittimità della pubblicizzazione dell'obiezione fiscale, continuano a promuoversi provvedimenti penali nei confronti degli obiettori fiscali. Significativa è al riguardo la segnalazione, fatta alla Magistratura dall'Intendente di Finanza di Parma, dei firmatari dell'appello all'obiezione fiscale pubblicato sulla Gazzetta di Parma il 16/5/1984, affinché si accerti se nel loro comportamento si configuri il reato di istigazione a disobbedire alle leggi, previsto dall'art. 415 del C.P.

Gli obiettori fiscali sono inoltre da tempo controllati dalla DIGOS che ne segue tutte le attività. Da questa schedatura non sfuggono neppure i religiosi e i sacerdoti (tra i quali ci sono numerosi parroci).

Recentemente le autorità di polizia hanno vietato pubbliche manifestazioni sull'obiezione fiscale. Significativo al riguardo è l'episodio avvenuto a Piadena (Cremona) dove è stata vietata (50) dal Prefetto un'assemblea pubblica sull'obiezione fiscale organizzata per il 14/12/1984 dal locale Comitato per la pace ed il disarmo, che aveva chiesto ed ottenuto la concessione della sala comunale. Due giorni prima dell'assemblea il Prefetto, con un fonogramma inviato al Sindaco, alla Questura, all'Intendenza di Finanza ed ai locali comandi dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, ha minacciato il ricorso agli articoli 112 e 415 del C.P. ritenendo passibile di incriminazione lo stesso Sindaco per "concorso, in qualità di ufficiale del Governo, alla istigazione a disobbedire alle leggi dello Stato".

Il Sindaco, prendendo atto della diffida inviata dal Prefetto, ha revocato la concessione della sala comunale ed ha espresso il suo disappunto per l'accaduto, che contrasta nettamente, a suo giudizio, "con il diritto di ogni cittadino alla libertà di riunione e di espressione", nella lettera inviata al Comitato per la pace e il disarmo.

### **3. L'obiezione di coscienza alle spese militari all'estero**

#### **3.1 Canada**

La nuova Costituzione canadese, votata il 2/12/1981 ed entrata in vigore il

17/4/1982, riconosce la libertà di coscienza come la prima delle libertà fondamentali e ne garantisce la tutela indipendentemente dalla libertà di religione (51). In conseguenza di questa disposizione il movimento che promuove e sostiene l'obiezione fiscale si sta allargando, anche sulla base dell'attenzione crescente che sta riscuotendo sulla stampa. L'obiettivo è il riconoscimento legale dell'obiezione fiscale.

La percentuale della somma da detrarre è stata individuata nel 10,5% delle spese statali (percentuale destinata alla Difesa) dal "Comitato per il fondo della tassa per la pace", costituito nel 1978 dai Quaccheri. Il Comitato ha istituito un "Conto fiduciario per il fondo della tassa per la pace", in attesa della creazione di un apposito "Fondo", sul modello di quello proposto varie volte al Congresso USA, sul quale vengono versate le somme obiettate.

La campagna di obiezione fiscale è appoggiata, oltre che dai Quaccheri, anche dal Nuovo Partito Democratico, dalla Chiesa Unita del Canada, dai Mennoniti, dai Duco-bori.

Si sta portando avanti un'intensa azione di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei Parlamentari allo scopo di arrivare alla legalizzazione dell'obiezione fiscale.

#### **3.2 Francia**

In Francia è possibile per il cittadino scegliere di pagare le imposte tre volte l'anno (15 febbraio, 15 maggio, fine anno) oppure mensilmente attraverso una detrazione sullo stipendio.

È possibile detrarre dall'imposta da pagare donazioni ad enti caritatevoli o di assistenza purché non superino l'1% del reddito.

L'obiezione fiscale è stata praticata in forma organizzata dal 1972 al 1981 per protestare contro l'ampliamento del poligono militare nel Larzac. In quella occasione si rifiutò di pagare la percentuale simbolica del 3% delle imposte. I fondi raccolti furono distribuiti ai contadini del Larzac; fu anche costruita una grande stalla a La Blaquièrre, chiamata la "cattedrale del Larzac".

La campagna cessò con il blocco dell'ampliamento del poligono militare deciso dal nuovo Presidente della Repubblica, il socialista Francois Mitterand. Riprese però poco tempo dopo quando il nuovo Governo a guida socialista decise la costruzione del settimo sottomarino nucleare. Anche questa volta la percentuale delle imposte da detrarre era del 3%. Particolarmente attivo nella promozione ed organizzazione dell'obiezione fiscale è il Movimento per una Alternativa Nonviolenta (MAN). I fondi obiettati sono in genere destinati ad iniziative nel terzo mondo o al finanziamento di attività di ricerca sulla pace, il disarmo e la difesa popolare nonviolenta.

Alla fine del gennaio 1983 si è costituito un comitato nazionale per l'obiezione fiscale denominato "Contribuenti per la pace", con sede a Parigi, con l'obiettivo di incitare al rifiuto del 3% dell'imposta e di utilizzare i fondi obiettati attraverso il fondo

"Investire per la pace". (52)

Per l'obiezione fiscale individuale non è prevista alcuna sanzione. Però se è praticata collettivamente è applicabile la reclusione da 3 mesi a 2 anni e la multa da 3.600 a 36.000 franchi (da 700.000 a 7.000.000 di lire circa) (53). L'incitamento all'obiezione fiscale è invece punito con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa da 180 a 8.000 franchi. (54)

### 3.3 Giappone

L'art. 9 della Costituzione dispone: "Aspirando sinceramente alla pace internazionale il popolo giapponese rinuncia per sempre alla guerra ... ed alla minaccia o all'uso della forza come mezzo per risolvere i contrasti internazionali ... Per raggiungere lo scopo, le forze di terra, di mare, di aria e tutti gli altri potenziali bellici non saranno più mantenuti. Non si riconosce il diritto di belligeranza del Paese". In base a questo articolo il Giappone è costretto a limitare le spese militari a non oltre l'1% del prodotto nazionale lordo. (55)

Negli ultimi anni però il Governo, su pressione degli Stati Uniti, sta perseguendo una politica di riarmo in contrasto con i principi della Costituzione di cui si chiede la revisione da parte delle forze moderate.

Dal 1976 è stata lanciata una campagna nazionale di obiezione fiscale, sostenuta da varie Chiese locali e dai Quaccheri. Si propone di non pagare lo 0,9% delle imposte. Le quote obiettate sono versate in un apposito "Fondo per la pace e la vita" che serve a finanziare in genere progetti di aiuto ai Paesi del terzo mondo, ma anche le organizzazioni e le attività pacifiste.

Nel 1976 è stata presentata al Governo una petizione per l'approvazione di una legge che consentisse di destinare, per chi lo volesse, la percentuale delle tasse destinate alle spese militari, al finanziamento dei servizi sociali e dell'istruzione.

Riguardo alle modalità di attuazione dell'obiezione fiscale, solo i lavoratori autonomi possono trattenere la percentuale dello 0,9% sulle imposte, versandola al «Fondo». I lavoratori dipendenti invece possono solo chiedere il rimborso della suddetta percentuale delle imposte, chiamata "Tassa per la guerra".

Sono in corso numerosi processi per obiezione fiscale. Lo Stato recupera sempre le somme obiettate adottando vari sistemi, compreso il prelevamento diretto sul conto corrente bancario.

Il gruppo organizzatore della campagna di obiezione fiscale è il COMIT.

### 3.4 Gran Bretagna

L'obiezione fiscale è praticata in Gran Bretagna da alcuni decenni, a titolo individuale, da pacifisti profondamente motivati. Famoso al riguardo è il caso di Philip Dransfield che fu ridotto nel 1970 in miseria per le azioni esecutive promosse contro di lui dal Fisco.

Nel 1977, per iniziativa di Stanley Keeble, è iniziata la "Campagna della tassa per la pace" (Peace Tax Campaign), ufficialmente sostenuta dall'anno seguente dai Quaccheri. La campagna ha avuto un rapido sviluppo (56) grazie anche alla pubblicità fatta da alcuni quotidiani a due "lettere aperte", di invito all'obiezione fiscale, una sottoscritta da numerose personalità del mondo politico, culturale e religioso (compresi alcuni Vescovi) e l'altra approvata dall'Assemblea Quacchera.

La Campagna ha come obiettivo politico quello di far approvare dal Parlamento (Camera dei Comuni e Camera dei Lords) una legge che consenta di non versare al Fisco la percentuale delle imposte destinate alle spese militari. La somma obiettata sarebbe versata in un "Fondo per la costruzione della pace" (Peace Building Fund) amministrato da un Comitato di Garanti nominati dal Governo tra persone impegnate in attività per la pace ma completamente "indipendenti" sia dal Governo che dal Movimento per la pace. A questo proposito già nel 1981 un Parlamentare propose un emendamento al Decreto sulle finanze mirante al riconoscimento dell'obiezione fiscale (57). L'emendamento però non fu discusso. Nel 1982 lo stesso Parlamentare ripresentò l'emendamento, sostenuto da una "mozione di buon mattino" (58) a scopo pubblicitario. Se la proposta sarà approvata, l'obiettore fiscale potrà versare la somma obiettata al Ministero per lo sviluppo e la cooperazione d'oltremare, al quale già da tempo molti obiettori inviano le somme detratte. (59)

In attesa della legalizzazione dell'obiezione fiscale e della conseguente costituzione del Fondo, gran parte delle somme obiettate sono destinate in particolare al finanziamento di: corsi scolastici di educazione alla pace; "brigade della pace" pronte ad intervenire in qualunque Paese in caso di emergenza; progetti di riconversione dell'industria bellica.

La Campagna è sostenuta da numerose organizzazioni politico-sociali, dai sindacati, dalle Chiese ed anche da alcuni Partiti. (60)

La percentuale dell'imposta da non versare al Fisco è determinata in due modi: con il primo si divide l'ammontare delle spese militari per il numero dei cittadini votanti, ottenendosi così la somma che ogni cittadino maggiorenne paga per finanziare le Forze Armate; con il secondo sistema si calcola la percentuale dell'imposta sul reddito destinata alle spese militari.

La pratica dell'obiezione fiscale non è facile per i lavoratori dipendenti ai quali le imposte sono trattenute mensilmente sulla busta paga; in qualche caso essi hanno ottenuto la solidarietà del proprio datore di lavoro che non ha versato al Fisco la percentuale obiettata.

I lavoratori autonomi invece versano direttamente all'ente prescelto la somma obiettata; questa però è spesso restituita al mittente se inviata ad un organismo governativo.

L'obiettore non è passibile di sanzioni penali, ma solo amministrative. Il Fisco recupera sempre la somma obiettata, ricorrendo all'esecuzione forzata o addirittura prelevandola dal conto corrente bancario dell'interessato. È comunque possibile ricorrere al Tribunale contro la procedura esecutiva. Alcuni obiettori fiscali si sono anche rivolti alla Corte Europea dei diritti dell'uomo.

Dal 1983 l'Organizzazione dei Quaccheri trattiene ai suoi dipendenti la percentuale delle spese militari determinata sul bilancio dello Stato (circa il 12%). (61)

### 3.5 Olanda

L'obiezione fiscale è stata praticata in Olanda fin dagli anni venti da parte di alcuni pacifisti profondamente motivati. Successivamente è stata attuata in numerose occasioni e per diversi motivi. In tempi recenti, nel 1976, oltre 10.000 cittadini rifiutarono di pagare l'incremento del 3% delle tasse stabilito dal Governo per finanziare il piano energetico nazionale che prevedeva la costruzione di alcune centrali nucleari. In conseguenza di questa protesta di massa, il Governo ha istituito un "Fondo per le energie alternative" nel quale i contribuenti che non condividono la scelta energetica nucleare possono versare la somma obiettata.

Successivamente altri 50.000 cittadini si sono rifiutati di pagare la "tassa per l'ambiente" destinata alla depurazione degli scarichi altamente inquinanti delle industrie, chiedendo che fossero individuati e perseguiti i responsabili dell'inquinamento.

Nel 1980, a seguito della decisione della NATO di installare i missili Cruise nel Paese, cinque organizzazioni pacifiste (62) hanno costituito il "Movimento per l'obiezione fiscale alle spese militari" (BWD) con l'obiettivo del riconoscimento legale dell'obiezione fiscale e della costituzione di un "Fondo per la pace" nel quale gli obiettori possono versare le somme obiettate, sottratte alle spese militari.

Il BWD ha avanzato varie proposte per determinare la somma da obiettare. Secondo una prima ipotesi si deve detrarre il 10% dell'imposta sul reddito, corrispondente alla percentuale dell'impota destinata alle spese militari. Secondo una seconda ipotesi si deve detrarre la somma media pro-capite spesa ogni anno per la Difesa: 820 fiorini (L. 450.000 circa).

Una terza ipotesi, rivolta a coloro che sono tassati alla fonte e per i quali è impossibile praticare l'obiezione fiscale, prevede la detrazione di 5,72 fiorini (pari al numero dei missili Cruise che saranno installati in Europa) sulla imposta pagabile con la bolletta del gas.

Alcune migliaia di persone hanno finora praticato l'obiezione fiscale ed in Parla-

mento è stata sollevata più volte la questione. Il Partito Progressista ha anche presentato mozioni per l'uso alternativo dei fondi obiettati.

In attesa del riconoscimento legale dell'obiezione fiscale il BWD ha creato un "Fondo per la pace" che raccoglie le somme obiettate, le quali sono destinate in particolare al finanziamento di iniziative per l'educazione alla pace e di attività in materia di difesa popolare nonviolenta.

La campagna di obiezione fiscale ha perso vigore dopo la grande ondata pacifista del 1981-82 (che ha visto grandi manifestazioni in tutti i Paesi Europei), ma è stata recentemente rilanciata con un appello pubblico a non pagare 5,72 fiorini sull'imposta collegata al consumo del gas.

### 3.6 Repubblica Federale Tedesca

Nella Repubblica Federale Tedesca l'obiezione fiscale è praticata solo dall'inizio degli anni ottanta. I primi casi si verificarono a Berlino ad opera delle redattrici della rivista "Courage" (edita da una cooperativa editoriale) le quali, essendo contemporaneamente datori di lavoro e dipendenti, trattennero dai loro stipendi una parte delle imposte. Per iniziativa di questo gruppo di "Donne per la pace" si costituì nella primavera del 1981 il "Gruppo di lavoro per l'obiezione fiscale alle spese militari".

Nello stesso periodo nascevano in altre città analoghi comitati per l'obiezione fiscale (63). Notevole clamore suscitò l'iniziativa presa dal comitato di Colonia per il "boicottaggio delle tasse per la guerra" che fece stampare un considerevole quantitativo di facsimili di banconote da 100 marchi recanti l'invito a praticare l'obiezione fiscale. (64)

Nel marzo 1983 viene costituito un Coordinamento nazionale per la obiezione fiscale che cerca di uniformare le modalità di attuazione dell'obiezione fiscale (65) che però rimangono ancora diverse; c'è infatti chi non versa il 20% delle imposte dovute (percentuale che corrisponde alla quota del bilancio statale destinata alle spese militari); c'è chi trattiene una percentuale maggiore e chi una somma minima, a carattere simbolico; c'è anche chi paga le imposte ma presenta reclami all'Ufficio Tributario "contro il pagamento delle tasse per la guerra", sulla base dell'art. 4 della Costituzione che riconosce l'obiezione di coscienza, e chiede che la percentuale delle sue imposte, corrispondente a quella per le spese militari, venga destinata ad organizzazioni caritative o umanitarie.

L'obiettivo della campagna di obiezione fiscale è il suo riconoscimento legale. Il numero degli obiettori era nel 1983 di circa duecento ma è aumentato negli ultimi anni anche per la maggiore attenzione verso questa forma di protesta nonviolenta dimostrata dal movimento dei "Verdi" e dai gruppi dell'estrema sinistra, in origine contrari all'iniziativa.

Il denaro raccolto con l'obiezione fiscale (67) è in parte impiegato nel finanziamento della campagna ed in parte devoluto a favore di organizzazioni che operano per la pace.

### 3.7. Svizzera

In Svizzera esistono due tributi che contribuiscono al finanziamento delle spese militari. Il primo è la Tassa Militare (TM) che devono pagare tutti i cittadini maschi obbligati alla leva se non prestano il servizio militare (obiettori di coscienza, riformati, compresi gli handicappati fisici e mentali). È una imposta "specificata" che affluisce al Ministero della Difesa e serve per il finanziamento delle spese militari.

Il secondo tributo è l'Imposta Federale Diretta (IFD) che è un'imposta "generale", di cui il 20% (68) è destinato a fini militari e che è pagata anche dalle donne (69). È stata istituita nel 1940 dal Consiglio Federale come "imposta per la difesa nazionale" allo scopo di "pagare speciali spese militari e per organizzare le finanze federali". Nel 1983 ne è stata cambiata la denominazione in quella attuale.

Ci sono stati sempre dei cittadini che hanno rifiutato di pagare la Tassa Militare, con azioni individuali di protesta. All'inizio degli anni settanta però si organizzano dei gruppi di persone per praticare collettivamente l'obiezione fiscale.

Nel 1972 una trentina di ecclesiastici (sacerdoti cattolici e pastori protestanti) scrivono una "lettera aperta" al Ministro della Difesa nella quale dichiarano di rifiutare ogni partecipazione, anche indiretta (cioè finanziaria), alla difesa nazionale. Nell'aprile 1975 ha inizio la campagna collettiva di obiezione fiscale, riguardante anche una quota della Imposta Federale Diretta.

Dal 1978 è lanciata ogni anno la campagna "per una politica attiva di pace" (70) con qualche centinaio di aderenti l'anno. Nel 1983 c'è stato un rilancio della campagna per arrivare ad almeno 500 obiettori. L'obiettivo politico è ottenere dal Governo la creazione di un Fondo, pari ad un millesimo (71) dello stanziamento annuale del Bilancio della Difesa, per il finanziamento di un Istituto di ricerche sulla pace (72). Il governo federale ha sempre rifiutato di accogliere questa proposta adducendo a giustificazione le alte spese necessarie per il funzionamento dell'Istituto. Le organizzazioni pacifiste (73) hanno comunque costituito un "Istituto della pace" da esse finanziato. I fondi raccolti con le campagne nazionali sono stati devoluti a scopi sociali o umanitari.

Chi rifiuta di pagare la Tassa Militare subisce conseguenze sia penali che civili; infatti è prevista dalla legge la reclusione fino a 10 giorni e l'esecuzione forzata sui beni dell'obietto (anche sullo stipendio se è pubblico dipendente) per il recupero della somma obietata. Invece chi rifiuta di pagare la Imposta Federale Diretta non è perseguibile penalmente, ma subisce solo la pena amministrativa.

### 3.8. Stati Uniti D'America

Il rifiuto di pagare le imposte, in tutto o in parte, per motivi di coscienza ha negli USA una lunga tradizione. Sembra infatti che l'obiezione fiscale sia stata praticata per la prima volta dagli indiani Algonchini nel 1637 che rifiutarono di pagare le tasse loro imposte dagli Olandesi per apportare miglierie ad un forte.

Durante il periodo coloniale l'obiezione fiscale fu praticata anche dai Quaccheri e precisamente durante la guerra anglo-olandese del 1672, quella di Re Guglielmo del 1689 e quella tra Francesi ed Indiani del 1755.

Durante la rivoluzione americana (1775-1783) molti Quaccheri furono arrestati ed i loro beni sequestrati per aver praticato l'obiezione fiscale. Dopo l'indipendenza oltre 500 aderenti furono ripudiati dall'Organizzazione per essersi arruolati o per aver pagato le tasse agli Inglesi.

Dopo la guerra del 1812-15 fu costituita la "New England Non-Resistance Society" con lo scopo di propagandare l'obiezione fiscale; l'iniziativa però non ebbe grande successo.

Nella metà del secolo scorso è stato attuato il più famoso esempio di obiezione fiscale: quello di Henry David Thoreau che rifiutò nel 1848, durante la guerra tra gli USA ed il Messico, di pagare le tasse imposte del Massachusetts per il finanziamento della guerra (74). In conseguenza di questo suo gesto di protesta, Thoreau fu arrestato, ma rimase in carcere una sola notte perché altri pagarono per lui le imposte non versate. In ricordo di quella sua esperienza scrisse nel 1948 il famoso saggio *Sul dovere della disobbedienza civile*.

Durante la guerra civile (1861-65) molti obiettori fiscali decisero di pagare le tasse per la guerra, convinti che la vittoria degli Stati del Nord avrebbe comportato l'abolizione della schiavitù, molto diffusa negli Stati del Sud.

Dopo la guerra fu costituita la "Unione per la pace universale" che chiedeva il disarmo, denunciava la politica imperialista del Paese e propagandava l'obiezione fiscale.

Durante la guerra ispano-americana del 1898 l'obiezione fiscale fu poco praticata, anche dai Quaccheri e dai Mennoniti che nel passato si era distinti per il loro impegno nell'iniziativa.

Durante la prima guerra mondiale ci fu una notevole opposizione alla "Telephone Tax" (tassa sul telefono) ed alla sottoscrizione dei "prestiti di guerra".

All'inizio della seconda guerra mondiale fu imposta una tassa del 10% chiamata "tassa per la difesa". Molte organizzazioni pacifiste protestarono e l'obiezione fiscale fu praticata a livello di massa. (75)

Nel 1948 un gruppo di obiettori fiscali, riunitisi nella "Conferenza per un'attività pacifista più disciplinata e rivoluzionaria" costituirono il "Comitato per l'obiezione fiscale" che pubblicava il bollettino "I costruttori di pace", diffuso in tutto il Paese. (76)

La pratica dell'obiezione fiscale diminuì durante la Guerra di Corea (1950-53), ma riprese all'inizio degli anni sessanta con lo sviluppo della guerra nel Vietnam. Nel 1963 fu pubblicata la prima "Guida per l'obiezione fiscale alle spese militari". L'anno seguente l'obiezione fiscale ebbe una risonanza nazionale in seguito al rifiuto della famosa cantante Joan Baez di pagare il 60% delle tasse sul reddito per protesta contro la guerra nel Vietnam. Negli anni seguenti l'obiezione fiscale ebbe un buon successo (77), grazie alla propaganda fatta dalle varie Associazioni pacifiste. (78)

Nel dicembre 1969 fu costituita la "Resistenza alla tassa per la guerra" che ebbe un rapido e notevole sviluppo. (79)

Finita la guerra nel Vietnam, diminuì rapidamente anche l'obiezione fiscale. Nel 1978 alcuni esponenti di Chiese tradizionalmente pacifiste la rilanciarono, come reazione all'incremento delle armi nucleari e più in generale della corsa agli armamenti, con una "Nuova chiamata a costruire la pace". Nello stesso periodo fu costituito anche il "Centro per la legge ed il pacifismo", che chiedeva l'approvazione di una legge che riconoscesse la possibilità di praticare l'obiezione fiscale destinando i fondi obiettati ad iniziative sociali, umanitarie o per la pace.

Negli ultimi anni anche la Chiesa Cattolica ha incominciato a interessarsi all'obiezione fiscale ed a prendere posizione in suo sostegno. Clamoroso è stato il gesto dell'Arcivescovo di Seattle, Raymond Hunthausen, che ha incitato i cattolici della sua Diocesi a rifiutare di pagare il 50% delle imposte sul reddito.

Con la elezione di Reagan a Presidente la corsa agli armamenti ha una folle impennata; parallelamente aumentano i casi di obiezione fiscale. (80)

All'inizio degli anni ottanta si incomincia a prendere dei provvedimenti contro gli obiettori fiscali; molti sono condannati. Per reagire alle autorità e per organizzare un forte movimento di obiezione fiscale si costituisce nel 1982 il "Comitato nazionale per l'obiezione fiscale", articolato in comitati regionali e locali.

A causa della frammentarietà del movimento, ancora diviso in tanti comitati locali, non si conosce esattamente il numero degli obiettori; si calcola che nel 1983 ci siano stati almeno 10.000 obiettori alla tassa sul reddito e circa 70.000 alla tassa sul telefono.

Le posizioni all'interno del movimento sono diversificate: c'è chi propone di praticare l'obiezione fiscale come un atto di protesta e di non collaborazione attiva nei confronti della politica militare del Governo; c'è invece chi considera l'obiezione fiscale come un mezzo per ottenere la costituzione di un "Fondo per la pace" (81) dove versare la quota delle imposte "obiettata".

Il denaro raccolto dagli obiettori è amministrato da appositi "Fondi Alternativi", presenti nella maggior parte degli Stati, che finanziano progetti a carattere sociale, spesso dando in prestito i soldi ad un tasso di interesse nullo o molto basso (82). Esistono centinaia di centri di consulenza e di assistenza giuridica per gli obiettori che sono sempre di più perseguiti dalle autorità. Recentemente è stata introdotta una multa aggiuntiva di 500 dollari per chi modifica il modello della dichiarazione dei redditi o re-

clama una "inesistente detrazione" (appunto l'obiezione fiscale).

Le modalità di attuazione dell'obiezione fiscale sono diverse, data la mancanza di un efficiente Comitato di coordinamento nazionale. Alcuni obiettori rifiutano di pagare l'intera imposta; altri detraggono una quota simbolica (in genere 56 dollari dato che il 56% del "bilancio discrezionale" è impiegato in spese militari); altri ancora adottano uno stile di vita molto semplice, al limite del livello di povertà, che consente loro di non pagare alcuna imposta sul reddito.

## Note

1) La difesa non armata è chiamata "civile" nei paesi anglosassoni e scandinavi, "sociale" nella Repubblica Federale Tedesca (ad opera del maggior teorico in materia, Theodor Ebert), "popolare nonviolenta" in Francia ed in Italia.

Esempi storici di difesa non armata sono: la resistenza della popolazione tedesca al fallito golpe di Kapp nel 1920 ed all'occupazione franco-belga della Ruhr nel 1923; la resistenza in Danimarca, Norvegia, Olanda all'occupazione nazista; la resistenza della popolazione cecoslovacca all'invasione dell'agosto 1968 e di quella polacca al golpe del dicembre 1981.

2) Il Pretore condanna il 16/3/1971 M. Mansueti a pagare la somma "obiettata" di L. 2.800, autorizzando l'Ufficio delle Imposte a detrarla dallo stipendio.

3) Ogni anno, dal 1979, Ciccioni pratica l'obiezione fiscale. Negli ultimi anni ha mandato la somma "obiettata" al Presidente della Repubblica, che sistematicamente gliela ha fatta restituire.

4) Rocco Campanella è professore di lettere al liceo di Monreale (Palermo). Cattolico, è membro del Mir e del Movimento per la vita. Ha appreso l'insegnamento nonviolento leggendo le opere di Gandhi. Dal 1979 pratica l'obiezione fiscale devolvendo la somma "obiettata", moltiplicata varie volte, ad uno scopo assistenziale. Nel 1980 ha mandato un vaglia di 500.000 lire alla scuola professionale agraria della Missione Agrigentina in Tanzania; nel 1981 ha versato 300.000 lire ai Missionari Comboniani di Messina e 200.000 lire all'ospedale S. Caterina del suo paese. Nel 1982 ha versato lire 300.000 all'Associazione caritativa "Corrado Mingo" di Monreale e nel 1983 305.000 lire tra il Movimento Nonviolento ed il Centro di aiuto alla vita di Palermo. Per sensibilizzare gli altri cristiani "alla pace, ad ogni costo", Rocco Campanella ha scritto il Venerdì Santo del 1979 una lettera aperta al Papa e ai Vescovi e un'altra a Natale 1979, dopo la decisione Nato di installare gli Euromissili, che ha mandato ad oltre 2.000 persone in gran parte del mondo cattolico; tra questi i Vescovi Italiani, i presidenti di tutte le Conferenze Episcopali, i superiori dei principali Ordini religiosi, i presidenti delle Congregazioni vaticane, i direttori dei più noti atenei cattolici, i segretari dei Partiti, alcune personalità laiche. Gli hanno risposto solo una settantina di persone, alcuni lodando la sua iniziativa, altri con una semplice risposta formale. Su questa vicenda ha scritto un libro di recente pubblicazione. Nel 1981, insieme con il padre Vincenzo (ottantenne e decorato nella prima guerra mondiale) e con i fratelli Salvatore, Giovanni, Giuseppe e Luigi ha restituito il congedo militare e le onoreficenze del padre (due croci di guerra).

5) La quota di obiezione fiscale per le spese abortive è stata calcolata, in mancanza di cifre ufficiali relative alle spese sostenute per l'attuazione della legge 194, in lire 10.000 per ogni contribuente. Per l'anno 1984 la quota è stata fissata nello 0,5% delle imposte da aggiungere al 5,5% per le spese militari.

6) Lino Baruffaldi, nonviolento, pacifista (militante della LDU) dipendente della «Cooperativa padovana muratori», si è preso il diploma di geometra da studente lavoratore. Nel 1979, quando era consigliere comunale a Ponte S. Nicolò, come unico rappresentante della lista civica denominata «Partecipazione Popolare Diretta», si era fatto promotore dell'approvazione di un ordine del giorno del Consiglio Comunale contro l'installazione dei Cruise e per il disarmo, votato anche dalla DC e dal Partito Comunista Italiano (il consigliere socialista si era astenuto).

7) Gli obiettori fiscali sono così ripartiti: 248 uomini, 151 donne, 20 coniugi. Tra di loro ci sono un Sindaco, 6 sacerdoti, alcuni consiglieri comunali e regionali. Questi dati sono ricavati da un questionario compilato da 315 obiettori fiscali.

8) La somma obiettata è stata complessivamente di L. 17.619.093 così ripartite: L. 13.579.528 versate al Movimento Nonviolento (da circa 300 persone) e consegnate a Pertini il 26 giugno, e poi da lui rifiutate; 551.275 spedite per posta a Pertini; 3.488.290 mandati ad enti vari (Mani Tese, Unicef, Amnesty International, movimenti non violenti, opere missionarie...).

9) La somma di L. 13.509.528 è stata così ripartita: L. 1.000.000 come contributo ad Amnesty International; L. 1.000.000 come contributo al Movimento "Donne de Plaza de mayo" (madri degli scomparsi in

Argentina); L. 33.000.000 per la realizzazione nel villaggio di Lantaogo, nell'Alto Volta, di un centro di addestramento professionale; L. 8.000.000 per l'acquisto di terreni a Comiso, intestati all'IFOR ed alla WRI (associazioni internazionali cui aderiscono il MIR ed il MN); L. 579.528 come fondo per la difesa legale nei processi derivanti dall'obiezione fiscale.

10) Il tema del convegno era «L'obiezione fiscale tra imperativo morale ed iniziativa politica».

11) La Caritas ha approvato al suo IX Congresso nazionale, tenutosi a Roma dal 13 al 16 settembre 1982 una mozione in cui si legge: «... l'assemblea dà piena adesione alla proposta di sfidare il potere a non costruire più armi con i soldi del contribuente e chiede che si promuovano serie iniziative di studi, dibattiti e proposte atte ad approfondire ed a diffondere la scelta dell'obiezione fiscale».

12) Pax Christi ha approvato al congresso nazionale tenutosi a Napoli dal 5 al 7 novembre 1983 la seguente mozione: «il congresso... decide di aderire, sostenere e diffondere la campagna per l'obiezione fiscale alle spese militari e per la restituzione di congedi».

13) Ricordiamo il Partito Radicale, Gioventù Aclista, Mani Tese, l'Agesci, i Comitati per la pace ed il disarmo, i gruppi ecologici. Questi ultimi, in particolare, riuniti nell'assemblea nazionale dell'Arcipelago Verde, tenutasi a Bologna il 23/1/1983, si sono impegnati con una mozione a sostenere l'obiezione fiscale. «In particolare in vista del possibile utilizzo di parte dei fondi raccolti per l'acquisto di un terreno e di un fabbricato (denominato "Verdi Vigne") nei pressi della base del Magliocco di Comiso, che possa diventare segno tangibile e propositivo della volontà di pace».

14) Questo è solo il numero di coloro che hanno comunicato la loro obiezione fiscale al Centro Coordinatore di Brescia gli obiettori effettivi pertanto possono essere di più. Di questi obiettori, 562 donne, 96 coppie di coniugi e 4 persone hanno obiettato solo alle spese abortive. Ci sono anche circa 380 obiettori senza reddito che hanno versato una somma in sostegno della campagna.

15) La somma complessivamente "obiettata", di cui è a conoscenza il Centro Coordinatore di Brescia, è stata di L. 93.268.747 di cui L. 89.619.747 sul C.C.P. del Movimento Nonviolento (cosiddetto "fondo Pertini") e 3.649.000 versate da alcuni obiettori direttamente ad altri enti. Quest'ultima cifra è destinata probabilmente ad aumentare perché al centro di Brescia arrivano in continuazione lettere di obiettori fiscali "isolati" che portano a conoscenza del Centro la loro obiezione.

16) La somma è stata spedita con un assegno il 5 ottobre. Nella lettera di accompagnamento, che tra l'altro conteneva i nomi di tutti gli obiettori fiscali, si chiedeva un incontro con il Presidente per il 10 ottobre. Quest'incontro è stato spostato, su richiesta del Quirinale, al giorno 12 e vi ha partecipato un funzionario della presidenza della Repubblica.

17) I fondi, respinti dal Presidente della Repubblica (L. 89.619.747), sono stati così destinati: L. 9.619.747 per le spese di organizzazione e come fondo per le spese di assistenza legale per gli obiettori incriminati; dei restanti 80 milioni, il 60% (48 milioni) è destinato alle iniziative per la pace, il disarmo ed alla ricerca sulla Difesa Popolare Nonviolenta (DPN); il 20% (16 milioni) in sostegno dei progetti di sviluppo del terzo mondo (Lotta alla fame ed al sottosviluppo); il 20% (16 milioni) per iniziative a favore del nuovo modello di sviluppo e per la costituzione di una banca alternativa.

Dei 48 milioni disponibili per il disarmo e la DPN è stato prelevato quanto necessario per il completamento dell'acquisto della "Verde Vigna" a Comiso.

18) I nove «garanti» sono: Pier Carlo Racca, Pietro Pinna, Paolo Candelari e Franco Gesualdi, in rappresentanza degli obiettori fiscali; Luciano Benini, Luca Chiarelli, Maurizio Viliani e Paolo Pietrosanti, in rappresentanza delle quattro associazioni promotrici della campagna (MN - MIR - LOC - LDU), e Alfredo Mori in rappresentanza del Centro Coordinatore nazionale della campagna.

19) È stato affermato che il Presidente della Repubblica condivide gli ideali di pace portati avanti dagli obiettori fiscali, ma nella sua qualità di Capo dello Stato non può avallare un'iniziativa illegale e quindi non può trattenere i fondi che ne derivano.

20) Il Comitato dei garanti ha accettato circa la metà dei 37 progetti di destinazione dei fondi, mandati al centro coordinatore. Si è deciso per la campagna 1984 che i progetti di destinazione dei fondi devono essere

presentati entro il 31/5/1984 firmati da almeno tre obiettori fiscali.

L'Assemblea dei coordinatori locali ha confermato l'invio delle somme obiettate al Presidente della Repubblica, nonostante le abbia rifiutate in passato, ed ha inoltre ribadito la necessità di un maggiore coinvolgimento nella campagna di obiezione fiscale dei comitati per la pace, delle forze politiche disponibili (il Partito Radicale e Democrazia Proletaria) nonché di altre associazioni, anche del mondo cattolico.

21) Alla campagna di obiezione fiscale per il 1984 ha aderito anche il Movimento Cristiano per la Pace (MCP). Il Movimento cattolico Pax Christi pur non aderendo ufficialmente alla campagna si è attivamente impegnato ed ha praticato l'obiezione il suo Presidente, monsignor Bettazzi, Vescovo di Ivrea. Pax Christi ha anche organizzato il 17-18 marzo 1984 un convegno a Milano sulle varie forme di obiezione di coscienza (al servizio militare, fiscale, professionale).

22) Il tema del convegno teorico era: «Obiezione fiscale: con quali obiettivi e con quali strumenti?». Si è discusso del significato dell'obiezione fiscale e della sua gestione (relazione di A. Drago), dei suoi aspetti etici (relazione di don Paolo Doni), dei suoi collegamenti con la Difesa Popolare Nonviolenta (DPN). È stata anche discussa la cosiddetta "opzione fiscale", cioè la possibilità per il cittadino di scegliere di destinare parte delle imposte pagate in sede di dichiarazione IRPEF alla difesa armata o a quella non armata. Al riguardo è stata anche presentata una bozza di proposta di legge con la previsione della istituzione di un Sottosegretario alla difesa non armata, all'interno del Ministero della Difesa.

23) Ben 1.606 obiettori fiscali hanno aderito per la prima volta alla campagna mentre ha confermato la propria adesione circa il 70% di quelli dell'anno precedente che avevano compilato il modello IRPEF.

24) Di questi, circa 147 milioni sono stati versati sul fondo da inviare al Presidente della Repubblica; il residuo della somma è stata versata ad altri enti (da circa 170 obiettori).

25) I sacerdoti sono stati 31 secondo i dati ricavati dai questionari, ma senz'altro sono di più. Numerosi si presume siano stati anche i religiosi

26) Gli obiettori di matrice cristiana e cattolica sono circa il 40% di quelli che hanno risposto al questionario. Molti di questi hanno obiettato anche alle spese abortive.

27) Vedere i dati ricavati dai questionari in merito alle professioni esercitate dagli obiettori, alle motivazioni, all'area di riferimento sulla rivista "Azione Nonviolenta".

28) Una raccomandazione approvata a maggioranza relativa e quindi non vincolante ha stabilito di finanziare il maggior numero possibile di progetti presentati.

29) 10 garanti sono stati eletti dall'Assemblea (F. Gesualdi, A. Badolutti, V. Alfieri, P. Pinna, V. Merlini, M. Bertocchi, C. Conti, L. Porta, D. Melodia, G. Salerno), 5 sono stati nominati dai movimenti promotori della Campagna (Franco Sgroi, Rita Sanvittore, Giuseppe Pompini, Luca Chiarei, Giorgio Bettini), ed uno dal Centro Coordinatore nazionale di Brescia (Alfredo Mori).

30) Alcuni obiettori hanno sostenuto l'opportunità di liberalizzare la percentuale delle imposte obiettate, addirittura facendo un versamento "simbolico" di poche migliaia di lire in modo da far aumentare enormemente il numero degli obiettori, arrecando così un notevole "disturbo" alle autorità e magari far passare il riconoscimento legale dell'opzione fiscale.

Altri obiettori, invece, hanno sostenuto la necessità di continuare la campagna così come è stata impostata per mantenere un aggancio concreto con la percentuale delle spese militari.

31) Le mozioni sono state presentate da Mao Valpiana e da Luca Chiarei. La prima, che ha ottenuto 126 voti favorevoli e 75 contrari, ribadiva l'impostazione tradizionale della campagna di obiezione fiscale; la seconda, che ha ottenuto 105 voti favorevoli e 90 contrari, proponeva di dare alla campagna un obiettivo preciso: il riconoscimento dell'opzione fiscale, cioè della libertà del cittadino di scegliere quale difesa finanziare tra quella armata e quella non armata. Conseguito questo obiettivo la campagna dovrebbe cessare.

32) L'Assemblea dei coordinatori ha anche discusso l'ipotesi di affidare i fondi raccolti con le nuove campagne nazionali di obiezione fiscale ad una "banca alternativa" (ad esempio la MAG di Verona o la MAG 2 di Milano). I fondi raccolti dovrebbero essere in parte "donati" ed in parte "prestati"; in quest'ultimo caso sarebbe la "banca" a curare la gestione amministrativa e contabile dei prestiti. La decisione su que-

sta gestione dei "fondi obiettati" è stata rinviata all'Assemblea nazionale degli obiettori fiscali.

34) I procedimenti in origine erano due: Il primo con 14 imputati, per i fatti relativi all'aprile - maggio 1982 (pubblicazione dell'appello e distribuzione dei volantini). Di questi, sette erano imputati del reato di «istigazione a disobbedire alle leggi» (art. 415 C.P.) in quanto firmatari della lettera pubblicata, nella rubrica "lettere in redazione", su «L'eco delle Valli» di Sondrio; tre persone dovevano rispondere del reato di «concorso nell'istigazione» in quanto risultavano titolari dei recapiti telefonici indicati nella lettera (di questo reato erano imputati anche due dei primi sette); uno, il direttore del giornale, per aver omesso di esercitare il dovuto controllo, non impedendo la pubblicazione della lettera (art. 57 C.P.); tre erano imputati del reato di istigazione, per aver diffuso, il 15 e 16 maggio 1982, un volantino in cui si invitava la popolazione a praticare l'obiezione fiscale. Il secondo procedimento (sempre per il reato di istigazione) riguardava 5 persone, di cui 2 non imputate per i precedenti fatti, per aver distribuito nel corso di una manifestazione, organizzata a Sondrio l'11 dicembre 1982 dalla locale Associazione Radicale, un volantino in cui era riportato il testo della lettera incriminata e l'autodenuncia firmata da numerosi esponenti radicali, tra i quali alcuni Deputati. Il medesimo volantino viene distribuito lo stesso giorno a Bologna al Convegno sull'obiezione fiscale, ma non si ha alcun seguito giudiziario.

35) La segnalazione del fatto era stata fatta, in due distinti rapporti, alla Procura della Repubblica, dalla Questura di Sondrio, nel maggio e nell'ottobre 1982.

36) Ricordiamo che in solidarietà con gli incriminati, in particolare con il parroco don Serafino Barbieri, 13 sacerdoti delle provincie di Sondrio e di Como sottoscrivono un documento. Inoltre le segreterie dei Movimenti promotori della campagna di obiezione fiscale inviano al Tribunale di Sondrio un documento in cui ribadiscono gli scopi della campagna, negando che sussistano gli estremi del reato in questione.

37) Oltre 150 persone si autoincriminano, sottoscrivendo l'appello pubblicato sul «L'eco delle Valli». Nessun procedimento viene però aperto a carico di queste persone.

38) In manifestazione, con le stesse modalità di quella di dicembre, si tiene a Sondrio il 9/1/1983; la polizia però non interviene ed i manifestanti devono chiedere essi stessi di essere identificati, in Questura. Anche questo fatto non comporta alcun seguito giudiziario.

39) Nella sentenza di assoluzione si legge: «... Nel comportamento posto in essere dagli imputati non sono ravvisabili tutti gli elementi della fattispecie oggettiva del delitto contestato, per l'inidoneità di tale comportamento a ledere o a porre in pericolo il bene giuridico protetto... Gli imputati avrebbero dovuto essere giudicati non punibili anche qualora fosse stato loro contestato la violazione prevista dall'art. 1 del Decreto 7/11/1947... Il Tribunale assolve Brambilla Giulio, Tessoro Maria e Bassi Laura per non aver commesso il fatto; assolve Cerfaglia Anna Maria, Scaramellini Lorenzo, Camero Franco Giovanni, Ghilotti Giuliano, Bresesti Alberto, Rinaldi Antonella, Barberi Stefano, Sansi Enea, Mutti Luigi, Zambon Giuseppe, Verre Carlo Alessandro, Nobili Maria, Brambilla Giulio e Tessoro Maria perché il fatto non costituisce reato; assolve Valenti Paolo perché il fatto non sussiste».

40) Nella motivazione della sentenza, dopo un richiamo «a non confondere la vera e propria istigazione con l'intenzione di fare propaganda ideologica», si legge: «... ne discende che la condotta degli imputati non è punibile per mancanza dell'elemento psicologico avendo questi ultimi agito con lo scopo di propagandare, con l'obiezione fiscale, gli ideali di pace e di solidarietà tra i popoli e non con la coscienza e libera volontà di porre in pericolo i fondamenti sui quali poggia il sistema tributario e di contestare il diritto dello Stato alle entrate e, quindi, di incitare gli altri a disobbedire ad una legge di ordine pubblico. A ciò consegue l'assoluzione degli imputati perché il fatto non costituisce reato».

41) L'art. 1, primo comma, del Decreto punisce «chiunque promuova o organizzi accordi o intese tra i contribuenti allo scopo di ritardare o sospendere il pagamento di imposte dirette o indirette, con la reclusione da sei mesi a 5 anni». La stessa pena è applicabile in caso di istigazione.

42) Gli imputati sono Angelini Enore, Barberi Serafino, Cerfaglia Anna Maria, Nobili Maria, Sandrini

Michela, Scaramellini Lorenzo, Sansi Enea, Angelini Alberto (già imputati nel primo processo), autodenunciatisi con due distinte dichiarazioni; in seguito i procedimenti sono stati unificati.

43) Nella motivazione della sentenza si legge che il fatto ascritto agli imputati non costituisce reato in quanto il consigliare i contribuenti a non pagare in sede di autotassazione le imposte dirette deve ritenersi legittimo avendo i contribuenti stessi la possibilità di scegliere di pagare dopo l'iscrizione a ruolo, versando in quest'ultimo caso una somma maggiorata degli interessi (6% ogni sei mesi), della soprattassa (40% di quanto non versato) e della pena pecuniaria (da due a quattro volte l'imposta non pagata).

44) Inizialmente il processo era stato fissato per il 26 giugno, ma poi è stato rinviato per questioni procedurali (mancata notifica della convocazione ad uno degli imputati).

La motivazione della sentenza è simile a quella formulata dal Tribunale di Sondrio in prima istanza.

45) Gli imputati sono Vincenzo Rocca e Renzo Fazioni della redazione di Azione Nonviolenta e Irene Insam e Corrado Brigo della tipografia.

46) Tra coloro che hanno espresso la loro solidarietà agli imputati ricordiamo: l'on. Baget Bozzo (deputato europeo), Mons. Bettazzi presidente di Pax Christi), Cesare Pogliano (presidente di Amnesty International, sezione Italiana), le segreterie nazionali del Partito Radicale e di Democrazia Proletaria, Mons. Pasini (della Caritas Italiana), Carlo Cassola (scrittore), Marco Boato (ex deputato).

47) Gli avvocati difensori (Corticelli di Verona, Canestrini di Rovereto, Ramadori di Roma, Chirco di Bologna) hanno sostenuto che l'obiezione fiscale non è un reato in quanto gli obiettori fiscali non contestano allo Stato il diritto di imposizione tributaria, ma semplicemente si rifiutano di versare allo Stato, versandola però ad altri enti a carattere umanitario e pacifista, quella parte dei tributi che è destinata agli armamenti, in coerenza con la loro idee di nonviolenti e di pacifisti. Inoltre essi pagano due volte i tributi in quanto lo Stato recupera sempre, e maggiorata, la somma non versata.

48) La motivazione della sentenza di assoluzione è simile a quella emessa dal Tribunale di Sondrio (2° processo). Si ribadisce infatti la possibilità, pienamente legittima, per il contribuente di scegliere di pagare con l'autoversamento in sede di dichiarazione IRPEF o successivamente all'iscrizione a ruolo dell'imposta (pagando in tal caso una somma maggiorata con gli interessi, la soprattassa e la pena pecuniaria). Pertanto "ne discende che, dovendo un tale comportamento essere considerato come esercizio di un diritto comunque non vietato dalla legge come illecito, anche sotto tale profilo l'azione di istigazione dei promotori della campagna per l'obiezione fiscale alle spese militari debba essere ritenuta legittima, fermo restando il presupposto di fatto, incontrovertibile, che essa non si spingeva a sollecitare gli aderenti ad attuare forme di opposizione al pagamento dell'imposta non consentite, limitandosi gli opuscoli propagandistici ad illustrare le conseguenze previste dalle norme di legge per il mancato puntuale adempimento dell'obbligazione tributaria". Pertanto Brigo ed Insam (della tipografia) sono stati assolti "per non aver commesso il fatto" e Rocca e Fazioni (di Azione Nonviolenta) "perché il fatto non costituisce reato".

49) Gli imputati sono: Luigi Montanelli, Lucilla Gilardi, Angelo Binda ed Elena Sozzi per la distribuzione dei volantini ed opuscoli sull'obiezione fiscale effettuata a Lecco il 5 maggio; Pierangelo Castelnuovo e Alfredo Mori per aver partecipato alla manifestazione del 25 maggio.

50) Recentemente, anche in altre città sono state vietate manifestazioni o dibattiti sull'obiezione alle spese militari.

51) In questo modo l'individuo è liberato dalla necessità di affiliarsi ad una organizzazione religiosa per essere riconosciuto obiettore di coscienza.

52) Si discute sulla destinazione dei fondi obiettati anche nella elaborazione di progetti di riconversione industriale di fabbriche di armi e nel sostegno a forme di lotta nonviolenta nei Paesi ai quali la Francia vende armi.

53) Queste sanzioni sono previste dall'art. 1747 del Codice generale delle imposte. Finora comunque nessun obiettore è stato punito per questo reato benché al momento dell'obiezione fiscale si sottoscriveva una dichiarazione comune.

54) Anche questo reato è previsto dall'art. 1747 del Codice generale delle imposte.

55) Senz'altro il "miracolo economico" giapponese è dovuto anche alla bassa percentuale di risorse finanziarie destinate alle spese militari. Questo consente di reinvestire quasi tutta la ricchezza nazionale nella produzione.

56) Nel 1980 gli obiettori fiscali erano già un migliaio e nel 1984 circa 6.000.

57) L'emendamento (Peace Tax Concession Amendment) prevede: «Ogni persona che, per ragioni di coscienza, rifiuta di sovvenzionare le spese militari, può fare ricorso al Commissario Speciale nominato nella sezione 4 del «Tax Management Act» del 1970, che dovrà appurare la genuina natura dell'obiezione. Se l'obiezione viene avallata, il soggetto potrà subito dopo versare direttamente al Ministero per lo sviluppo e la cooperazione la percentuale dell'imposta dovuta equivalente a quella destinata alla Difesa nel Bilancio statale. Questa percentuale sarà stabilita dal Cancelliere dello Scacchiere (Ministro del Tesoro) nel bilancio di previsione annuale.

58) Si tratta di un "espediente" con il quale un Parlamentare dichiara di sostenere una iniziativa di legge.

59) Spesso, però, gli assegni vengono restituiti al mittente. L'accettazione degli assegni costituisce comunque un riconoscimento di fatto dell'obiezione fiscale.

60) Ricordiamo l'Ecology Party ed il Plaid Cymru (partito nazionalista del Galles).

61) Il Segretario del Comitato Esecutivo dell'Organizzazione ha scritto al Primo Ministro (Margaret Thatcher) spiegandole il gesto e chiedendole di conoscere l'orientamento del Governo in merito all'obiezione fiscale. Non c'è stata alcuna risposta diretta.

62) Altre associazioni pacifiste hanno aderito in seguito alla campagna.

63) Ricordiamo la Società degli avvocati di Marburg che depositò presso la Pretura della città la somma di 1911,86 marchi (circa 1.170.000 lire) trattenuta dalle tasse sul "giro d'affari" degli interessati.

Ricordiamo ancora il gruppo sorto ad Heidelberg, denominato «Vivere senza armi», che ha promosso vari appelli al Parlamento contro l'aumento delle spese militari, ed il gruppo denominato «Settimana della pace» costituito a Leutkirch (Allgau) che nel dicembre 1982 predispose un formulario contenente un modello di «reclamo contro il pagamento delle tasse per la guerra» sulla base dell'art. 4 della Costituzione.

Ricordiamo infine la raccolta di firme promossa alla fine del 1982 da un gruppo di donne per chiedere al Parlamento di approvare una legge per costituire un «Conto della pace» sul quale versare le somme "obiettate".

64) Moltissime banconote furono sequestrate dai Commissariati di polizia e spedite alle filiali periferiche dell'Istituto di Emissione. I fabbricanti ed i diffusori delle banconote furono minacciati di sanzioni penali e di multa fino a 10.000 marchi. Le rimanenze delle banconote ed i cliché di stampa furono distrutti dalle autorità.

65) Poiché l'obiezione fiscale era praticata a livello individuale o di piccoli gruppi erano molto diverse le modalità di attuazione. Differente era anche l'utilizzo dei fondi "obiettati".

66) I dati precisi non si conoscono a causa della tendenza di molti obiettori a praticare individualmente l'obiezione fiscale. Non si conosce neppure il numero di coloro che hanno pagato le tasse accompagnando il versamento con un "reclamo".

67) Nel 1983, primo anno del coordinamento nazionale della campagna di obiezione fiscale, furono raccolte a livello centrale circa 12.000 marchi (7.300.000 lire).

68) Si rifiuta pertanto di pagare il 20% dell'Imposta, sulla base della percentuale di essa destinata a spese militari.

69) In questo modo è possibile quindi anche alle donne praticare l'obiezione fiscale.

70) Coloro che partecipano alla Campagna sottoscrivono la seguente dichiarazione comune: «Al fine di sottolineare la nostra volontà di diminuire lo spreco di risorse derivante dalla corsa agli armamenti e nel contempo aumentare la nostra solidarietà con i popoli dei Paesi in via di sviluppo... al fine di fare applicare anche in Svizzera la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo che impegna gli Stati firmatari a riconoscere il diritto all'obiezione di coscienza ed a istituire un servizio civile sostitutivo, mi impegno, con un gesto concre-

to, a sottrarre dalla tassa militare e/o dall'Imposta federale diretta la parte corrispondente alle percentuali delle spese stanziati nel bilancio della Difesa e a versare la somma ad un Fondo di ricerche sulla pace».

Negli anni passati, nella dichiarazione di obiezione fiscale si faceva riferimento anche al sostegno dei cantieri internazionali di servizio civile nel terzo mondo o a quelli degli obiettori di coscienza ed al finanziamento della difesa popolare nonviolenta.

71) La proposta di devolvere un millesimo delle spese nazionali per la difesa ad attività per la pace ed il disarmo era stata lanciata nel 1978 dal Segretario Generale dell'ONU Kurt Waldheim.

72) Già nel 1964 il Deputato nazionale Max Arnold aveva presentato una proposta di legge per la creazione di un «Istituto per lo studio dei conflitti, la tutela della pace e la limitazione degli armamenti».

La proposta comunque non ebbe alcun seguito benchè siano stati fatti alcuni studi in merito.

73) Tra le organizzazioni promotrici della campagna ricordiamo il Centro Martin Luther King di Losanna.

74) Thoreau rifiutò di pagare le tasse sia per non finanziare la guerra da lui considerata un atto imperialistico, sia per protestare contro il mantenimento della schiavitù nel suo Stato.

75) In particolare fu così ampiamente evaso il pagamento della tassa sul bollo di circolazione per gli autoveicoli, che nel 1944 venne abolita.

76) Il Comitato si fece conoscere con l'iniziativa di una quarantina di suoi aderenti che rifiutarono, con una dichiarazione ampiamente pubblicizzata, di pagare l'imposta sul reddito del 1948.

77) Il numero degli obiettori fiscali era di alcune centinaia ogni anno, aumentati ad alcune migliaia all'inizio degli anni settanta.

78) Ricordiamo oltre ai Quaccheri, ai Formatori di pace, ai Resistenti alla guerra, la Lega internazionale delle donne per la pace e la libertà ed il Comitato per l'azione nonviolenta.

79) Nel 1972 erano operanti nel Paese circa 200 gruppi locali con oltre 20.000 aderenti che hanno rifiutato di pagare la tassa sul reddito e circa 300.000 che hanno rifiutato di pagare la tassa sul telefono.

80) Si calcola che all'inizio degli anni ottanta il numero degli obiettori è triplicato rispetto agli anni precedenti.

81) Dal 1972 è presentata ogni anno una proposta di legge, che prevede la costituzione di un «Fondo mondiale della tassa per la pace» alimentato con il riconoscimento della pratica di obiezione fiscale. Cioè il contribuente che per motivi di coscienza si oppone alla guerra potrebbe versare la sua quota di imposte destinate alle spese militari a questo Fondo perchè sia devoluta a fini di pace.

Il Fondo sarà amministrato da un Comitato di Garanti «che abbiano dimostrato un coerente impegno per la causa della pace e dell'amicizia internazionale e che abbiano esperienza riguardo alla soluzione pacifica dei conflitti internazionali».

82) Alcuni "fondi" rimborsano gli obiettori perseguiti dal Fisco che vuole recuperare la somma obietta. Ricordiamo a questo proposito il «Tax Resisters' Penalty Fund» (Fondo per le ammende agli obiettori) costituito nel 1982 in Indiana, con il compito di raccogliere danaro per sostenere e rimborsare gli obiettori perseguiti.

Oggi come ieri domani come sempre.  
Né un uomo né un soldo né un'ora  
di lavoro per la guerra!

Slogan antimilitarista  
dell'inizio Novecento

## Parte Terza

# L'Obiezione di coscienza professionale

# L'obiezione di coscienza professionale

## 1. Introduzione

L'obiezione professionale consiste nel rifiutare di svolgere, o di continuare a svolgere, un'attività contraria alle proprie convinzioni di coscienza. (1) È quindi un atto di non collaborazione.

Il caso più importante è rifiutare di lavorare in imprese che producono armi, di qualunque genere: si tratta della cosiddetta «obiezione della produzione bellica» (2). Ci sono anche casi di obiezione nucleare, cioè di rifiuto a lavorare in imprese impegnate nella costruzione dei reattori nucleari, anche se per uso pacifico.

In passato ha avuto clamore a livello internazionale l'iniziativa di non cooperazione professionale attuata dal Movimento *Survivre* (Sopravvivere), costituito da eminenti scienziati, che invitavano i loro colleghi a rifiutare borse di studio offerte dagli organismi militari. Si rifiutava infatti il concetto comune della "neutralità" della scienza e della ricerca scientifica e si invitavano gli scienziati ad interessarsi anche dell'applicazione pratica, e quindi delle eventuali conseguenze dannose, delle loro ricerche e scoperte (3).

Un certo effetto ha suscitato anche l'iniziativa dei "controcolloqui", organizzati in opposizione ai convegni scientifici patrocinati dalla Nato e da altri organismi militari.

Negli ultimi anni anche la Chiesa Cattolica ha invitato a rifiutare l'attività di ricerca e di produzione in campo militare. (4)

Recentemente nel nostro Paese ci sono stati alcuni casi di obiezione professionale:

ricordiamo quelli di Maurizio Saggiaro, di Gianluigi Previtali, di Michele Fuser, di Giuseppe Piccirillo, di Tullio Braga e di Antonio Russo alla produzione bellica e quelli di Alessandro Rossini e di Mario Di Benedetto alla produzione nucleare.

Altri casi meno clamorosi, ma altrettanto significativi, ci sono stati a Comiso dove alcuni giovani disoccupati hanno rifiutato di lavorare alla costruzione della base per i missili Cruise.

Nel 1984 si è costituito il "Servizio di informazione e coordinamento degli obiettori sul lavoro", promosso dal "Centro Pace e Sviluppo" delle ACLI regionali lombarde

e dal gruppo milanese del Movimento Internazionale della Riconciliazione, avente lo scopo, oltre che di propagandare l'obiezione professionale, di sostenere attraverso "gruppi di adozione" gli obiettori.

Un caso singolare di obiezione di coscienza professionale è stato attuato nel 1985 da un magistrato, giudice tutelare a Napoli, contrario all'interruzione volontaria della gravidanza (legge 194 del 1978), il quale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 194 che prevede, a "tutela della maternità", in caso di rifiuto o di disaccordo dei genitori o per gravi motivi, l'autorizzazione del giudice tutelare alla minorenni di decidere da sola se praticare o meno l'aborto.

La questione di legittimità è stata motivata con il fatto che, seppure il giudice è tenuto ad applicare la legge, però "egli non può essere tenuto a dare esecuzione ad un ordine che, alla luce della propria coscienza (che costituisce la parte più intima della sua personalità), ritenga manifestamente criminoso".

Contro questa "obiezione" ci sono state numerose prese di posizione da parte di giuristi, fondate sul principio che il giudice non può sottrarsi in alcun modo alla propria funzione, rifiutando di applicare una norma in vigore, soprattutto se sulla base di posizioni personali anche se dettate da motivazione di coscienza. In questo caso infatti egli dovrebbe occuparsi di altre cause oppure dimettersi.

## 2. L'obiezione di coscienza professionale in Italia

### 2.1. L'obiezione di coscienza professionale alla produzione bellica

Il primo caso clamoroso di obiezione professionale in Europa alla produzione bellica è quello delle Officine Moncenisio di Condove (un paese vicino a Torino) dove il 24 settembre 1970 gli 805 dipendenti approvano all'unanimità una mozione con la quale si rifiutano di prestare la loro attività lavorativa nel caso in cui l'azienda avesse assunto commesse di materiale bellico. Questa iniziativa, purtroppo, è rimasta isolata (5). Iniziative simili sono state intraprese negli anni 1972/73 dai portuali di Genova e Livorno, che si sono rifiutati, per alcune settimane, di imbarcare armi che servivano alla repressione della guerriglia nei paesi dittatoriali del Terzo Mondo.

Nel 1971 c'è l'obiezione dell'operaio Achille Croce di Condove che però non ha molto risalto sui mezzi di informazione.

Nel 1980 l'ingegnere Secchieri si dimette dalla sua azienda perché aveva assunto commesse militari. La società gli intenta una causa, ma il giudice gli dà ragione. Il suo caso passa completamente inosservato.

Non così invece il caso di Maurizio Saggioro che nell'estate del 1981 è licenziato dalla sua azienda (la fonderia M.P.R. di Baranzate di Bollate, vicino Milano) per avere rifiutato di costruire prima, uno stampo per produrre dadi per mine e poi uno stampo

per produrre contatti per congegni da sparo, chiedendo di essere destinato ad un'altra mansione. Saggioro ha reagito al provvedimento di licenziamento sollevando una campagna di stampa contro l'azienda.

Il suo caso ha suscitato un vivo dibattito perché ha riproposto in termini reali il dilemma della partecipazione, anche indiretta, dell'individuo alla preparazione della guerra.

In seguito al clamore suscitato dalla sua vicenda, il Partito Radicale ha presentato in entrambe le Camere una proposta di legge per il "riconoscimento dell'Obiezione di coscienza alla produzione bellica".

Nella primavera del 1983 si dimette dalla De Pretto Escher Wiess di Schio (6) Michele Fuser di Vicenza perché era stata assunta la commessa della produzione di una serie di basamenti per cannoni di precisione della Oto Melara di La Spezia, dopo aver visto che una sua lettera ai dirigenti dell'azienda non aveva ricevuto alcuna risposta. Lascia quindi l'azienda e si ritira a vivere in una comunità agricola. Il suo gesto è appoggiato a livello sindacale. Il primo ottobre 1983 si dimette dall'Aeronautica MACCHI di Varese Gianluigi Previtali di Bergamo. (7)

Alla fine del gennaio 1984 si dimette dalla COMET Gomauto SpA di Prato Giuseppe Piccirillo che decide di andare a vivere nella comunità agricola dell'Arca a Masafra (Taranto).

Alla fine del 1984 si dimette dalla SEPA, società del Gruppo FIAT, Tullio Braga. (8)

All'inizio del 1985 nello Stabilimento Aeritalia di Capodichino (Napoli) Antonio Russo rifiuta di essere impiegato nella costruzione degli aerei militari. (9)

#### 2.1.1. Il caso Saggioro

Maurizio Saggioro viene assunto il 26/3/1979 in qualità di "attrezzista" dalla ditta "Metalli Pressati Rinaldi" (MPR).

Il 19/1/1981 riceve l'incarico di fabbricare un pezzo che non gli era mai capitato prima; nella fotocopia del disegno che egli deve copiare si legge appena il nome della ditta e le parole "dado" e "mina". Pensando che si tratti di costruire uno stampo per un dato di una mina, sospende il lavoro e chiede spiegazioni al capo reparto. Interviene anche il direttore della Ditta, che ordina a Saggioro di fabbricare il pezzo avvertendolo che non lo avrebbe assegnato ad altro lavoro come lui aveva chiesto.

Alla fine di gennaio arriva a Saggioro la lettera di contestazione dell'infrazione, ai sensi dell'accordo collettivo di lavoro, che è oggetto di un colloquio con il responsabile della produzione alla presenza dei due rappresentanti sindacali aziendali. Saggioro riconferma la sua disponibilità a svolgere un altro lavoro che non sia legato alla produzione bellica, affermando chiaramente di non voler boicottare l'attività aziendale.

Il 3 febbraio gli arriva la lettera con la comunicazione della sospensione dal lavoro per due giorni. Rientrato in fabbrica dopo un periodo di malattia gli viene di nuovo affidata la produzione di uno stampo per un "dado per mina" che egli rifiuta di fabbricare, ottenendo di svolgere altro lavoro. (10)

Il 20/3/1981 viene ferito da una lastra di vetro staccatasi dal cancello del reparto attrezzeria in cui lavora; in conseguenza di questo fatto, il 25 marzo informa l'Ispettorato del Lavoro di Milano delle precarie condizioni di sicurezza esistenti in fabbrica. Un mese dopo c'è una ispezione per accertare quanto da lui affermato.

Il 29 maggio Saggiro riceve l'incarico di costruire uno stampo per la fabbricazione di un "contatto per un congegno da sparo" commissionato dalla ditta "Minair". Rifiuta di produrre il pezzo assegnatogli e chiede spiegazioni al responsabile della produzione il quale, nonostante la chiara dicitura contenuta nella fotocopia riprodotte il disegno del pezzo, e senza negare che si tratti di un pezzo bellico, lo avverte che il suo comportamento avrebbe adibito alla produzione civile.

Il 10 giugno gli giunge una nuova contestazione di infrazione a cui segue una lettera ed un telegramma con la comunicazione di tre giorni di sospensione, scontati dal-22 al 25 giugno.

Il 25 giugno scrive alla ditta una lettera chiedendo che venga rispettata la sua scelta di non fabbricare pezzi bellici, ma la risposta è negativa.

Saggiro non riprende il lavoro, ma si ricovera in ospedale per un intervento chirurgico (calcolosi renale) usufruendo in seguito di un periodo di convalescenza fino a metà novembre (interrotto da un brevissimo periodo di servizio in settembre).

Ai primi di novembre, qualche settimana prima del suo rientro in fabbrica, Saggiro concede alcune interviste a diversi giornali (11), ribadendo la sua indisponibilità alla produzione bellica. Si incomincia a parlare di un caso di obiezione di coscienza professionale.

Questo atteggiamento di Saggiro viene considerato denigratorio dalla ditta che il 12 novembre gli fa recapitare tramite ufficiale giudiziario, avendo egli rifiutato in precedenza di ricevere una analoga lettera portatagli a mano da un impiegato della ditta, una lettera (12) con la quale lo si accusa di aver montato una "campagna di stampa pericolosamente denigratoria" verso la ditta e di alcune inadempienze contrattuali; lo si avverte che il suo rapporto di lavoro non può proseguire, per cui viene sospeso cautelativamente per 5 giorni in attesa delle sue giustificazioni, facendogli anche presente che comunque la ditta si riserva di prendere i "provvedimenti del caso, a cominciare dal licenziamento".

Saggiro risponde con una lettera del 16 novembre nella quale contesta le affermazioni della ditta e comunica che riprenderà il servizio. Il 23 novembre, al momento del suo rientro in fabbrica, gli viene consegnata a mano la lettera di licenziamento (13) in cui gli si ribadiscono le accuse già fattegli nella lettera del 12 novembre.

Saggiro presenta ricorso (14) alla Pretura di Milano, Sezione Lavoro, il 25 no-

vembre 1981 contestando tutte le affermazioni della ditta che risponde con una "memoria di resistenza" del 14 dicembre (15). Intanto è ormai esplosa il "caso Saggiro". Tutti i giornali parlano di lui e della sua obiezione di coscienza alla produzione bellica. Rilascia nuove interviste ad altri giornali e ad alcune radio private. (16)

Il 25 dicembre il Pretore respinge il ricorso di Saggiro considerando il suo rifiuto della prestazione lavorativa affidatagli, come inadempimento contrattuale e quindi causa di risoluzione del rapporto di lavoro. (17).

Contro la sentenza del Pretore, Saggiro presenta appello in Tribunale, che però respinge il ricorso.

Nel novembre 1981 il Partito Radicale presenta in entrambe le Camere una proposta di legge per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza alla produzione bellica.

Il 25/2/1982 viene respinto dal Pretore del lavoro il ricorso presentato da Saggiro il 13/11/1981 contro i due provvedimenti di sospensione dal lavoro del 3 febbraio e 19 giugno 1981. (18) Saggiro presenta appello, ma il 12/1/1983 la decima sezione del Tribunale civile di Milano respinge il ricorso. (19)

Attualmente Saggiro svolge un'attività professionale in proprio, come falegname, ed è attivamente impegnato nella pubblicizzazione dell'obiezione professionale. (20)

## **2.2. *L'obiezione di coscienza professionale alla produzione nucleare***

Il primo clamoroso caso di obiezione di coscienza alla produzione nucleare si verifica nel 1980 quando l'ingegnere Alessandro Rossini (21) rifiuta di essere impiegato nella progettazione dei reattori nucleari mandando una lettera ai dirigenti dell'azienda (22). Dopo varie vicende, nel febbraio 1981 subisce il licenziamento che è prima confermato e poi annullato dal Pretore del lavoro di Genova. In seguito al suo caso, l'on. Marisa Galli ha presentato nel 1981 alla Camera una proposta di legge per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza alla produzione nucleare. Nell'estate del 1983 si è verificato un altro caso di obiezione di coscienza al nucleare.

Mario Di Benedetto di Bisceglie (Taranto) impiegato presso la Atlas-Copco si è rifiutato di contattare imprese assegnatarie dei sondaggi geognostici per le centrali nucleari, potenziali acquirenti delle apparecchiature commercializzate dalla sua azienda. Ha inoltre rifiutato di prestare la sua opera nello stabilimento nucleare della Trisaia. Di fronte all'ultimatum della azienda che gli intimava di assumere il servizio, ha preso sei mesi di aspettativa prima di maturare la scelta definitiva del licenziamento (23). Attualmente fa l'agricoltore.

### 2.2.1. Il caso Rossini

All'inizio della sua attività Rossini lavora alla Sigen, una società milanese per la commercializzazione delle centrali nucleari. A quel tempo le sue idee riguardo al nucleare erano "diverse". Nel 1977 lavora alla Fiat TTG, di Torino, società del Gruppo Fiat, che il primo settembre 1979 costituisce insieme con altre società private la SOPREN (Società per la progettazione dei reattori nucleari) alle cui dipendenze passa Rossini che intanto aveva maturato le sue convinzioni antinucleari.

Nel 1980, in seguito ad una ristrutturazione interna del Gruppo Fiat, la Sopren viene ceduta al Gruppo Ansaldo, industria a partecipazione statale, che, in accordo con i sindacati, dispone il trasferimento di buona parte del personale a Genova alla società NIRA. I dipendenti potranno optare tra il rimanere a Torino o trasferirsi a Genova. Rossini accetta di rimanere a Torino, ma chiede di essere destinato a ricerche nel settore delle energie alternative, in particolare sul fotovoltaico, sulle biomasse e sui collettori solari. L'azienda lo lascia a Torino in un ufficio di rappresentanza insieme con altri due colleghi. Il 24 luglio 1980 Rossini riceve una lettera con l'ordine di lavorare alla progettazione di un contenitore per il trasporto di materiale radioattivo. Rossini non accetta l'incarico. Si prende un mese di congedo non retribuito e contatta i dirigenti della Divisione ECO (Celle Fotovoltaiche) dell'Ansaldo Impianti per sondare la possibilità di un suo trasferimento presso quell'ufficio; il trasferimento però non viene concesso. Anzi, il 6/11/1980 riceve l'ordine di trasferirsi alla NIRA di Genova. Rossini rifiuta ed invia una lettera nella quale ne spiega le ragioni con argomentazioni di carattere tecnico e morale. La direzione della Sopren interpreta la lettera come un atto di dimissione e dopo tre mesi, il 15/2/1981, lo sospende dal servizio; il 23 febbraio 1981 Rossini riceve il licenziamento che viene confermata dal Pretore del Lavoro di Genova. Nel Gennaio 1983, alcuni mesi dopo, lo stesso Pretore del Lavoro, annulla il licenziamento, accogliendo le osservazioni addotte dal difensore, avv. Francesco Tiby di Roma, perché in contrasto con le norme del contratto nazionale di lavoro secondo il quale per il licenziamento dei delegati sindacali (tale era infatti Rossini) l'azienda deve ottenere il nulla osta dal sindacato di appartenenza. Pertanto Rossini è riammesso al lavoro e la Sopren è condannata al pagamento di 5 mesi di stipendio arretrato. La società ha però presentato ricorso e Rossini non ha ripreso il suo lavoro.

Nell'agosto 1984 il Tribunale Civile di Genova ha accolto il ricorso della Sopren confermando il licenziamento di Rossini.

### Note

1) In genere si pone il problema dell'obiezione professionale quando cambia l'attività produttiva dell'impresa oppure quando il lavoratore si accorge che la produzione in cui è impiegato ha una utilizzazione contraria alle sue convinzioni di coscienza oppure quando si ravvede riguardo all'attività svolta.

2) Il problema dell'obiezione alla produzione bellica presenta risvolti economici e politici. C'è infatti da un lato il problema economico di riconvertire ad utilizzazione civile le imprese belliche e dall'altro il problema delle resistenze frapposte da tutte le maggiori forze politiche, anche di sinistra, anche per il fatto che la produzione bellica, con il suo notevole contributo alle esportazioni, costituisce un rilevante fonte di valuta pregiata, molto utile per equilibrare la bilancia dei pagamenti, soprattutto in periodo di crisi economica.

3) È interessante ricordare, in merito, la recente costituzione dell'Associazione dei medici per la prevenzione della guerra nucleare.

4) Vedasi il libro di Cavagna - Mattai *Il Disarmo e la pace*, Edizioni Dehoniane Bologna, 1982, che raccoglie i più importanti documenti emanati da organi della Chiesa Cattolica, in Italia ed all'estero.

5) I sindacati sono stati molto cauti nell'appoggiare l'iniziativa a livello nazionale per le conseguenze che essa avrebbe potuto produrre soprattutto a livello occupazionale, non essendo possibile una completa e rapida riconversione delle industrie belliche sia per motivi economici che politici - militari.

6) Si tratta di una grossa azienda meccanica di Schio (Vicenza) che costruisce in genere macchinari per la produzione di energia elettrica e di carta.

7) Matura la decisione di lasciare l'azienda durante lo sciopero della fame fatto dal 10 al 14 settembre in solidarietà con i partecipanti all'iniziativa «Digiuno per la vita».

8) Tullio Braga matura la sua obiezione di coscienza sulla base del suo crescente impegno religioso nella Chiesa Valdese. Presenta le dimissioni dall'azienda il 15/11/1984 con effetto dal 15/3/1985 (quattro mesi di preavviso contrattuale). Il suo gesto è ampiamente pubblicizzato nel posto di lavoro. La direzione dell'azienda lo esonera dal servizio a partire dal primo gennaio 1985 pur continuando a retribuirlo fino al 15 marzo. Braga va a vivere nella comunità evangelica di Riesi (Caltanissetta).

9) Antonio Russo, trentenne di Ercolano, è dipendente della industria aeronautica Partenavia con stabilimento a Casoria (vicino a Napoli). In seguito ad una crisi di produzione dell'azienda, per evitare il licenziamento o la cassa integrazione per un centinaio di lavoratori, il sindacato accetta che una sessantina di dipendenti vengano "prestati" all'Aeritalia finché la situazione non si sia normalizzata alla Partenavia. Tra questi lavoratori c'è Antonio Russo che rifiuta di essere impiegato nella produzione degli aerei G 91 (cacciabombardieri) e G 225 (da trasporto) e chiede di essere destinato ad altre mansioni. Alla fine, ottiene di ritornare alla Partenavia.

10) Il pezzo che Saggio deve produrre è un «segnalatore luminoso» pubblicizzato dalla ditta «Stacchini Sud» sul «Catalogo della produzione militare industriale italiana», seconda edizione, pag. 77.

11) Pubblicano articoli sul suo caso, con evidenza, «L'Avvenire» il 1 novembre, «Il Giorno» il 5 novembre, «Il Manifesto» il 6 novembre, il settimanale «Il Sabato» il 7 e 13 novembre.

12) Nella lettera l'amministratore gli comunica per la prima volta, dopo la terza sospensione e a 10 mesi dal primo rifiuto, che la ditta non fabbrica pezzi bellici; inoltre gli ricorda che egli non ha il diritto di scegliere tra le possibili commesse solo quelle che piacciono a lui.

13) Nella lettera di licenziamento si chiarisce per la prima volta che i pezzi la cui fabbricazione era stata affidata a Saggio non avevano una utilizzazione bellica; il primo era infatti «un dado che serviva da ghiera di bloccaggio per un segnalatore luminoso di salvataggio in mare» ed il secondo era «un portacontatto elettrico, usato come ricambio per contatori facenti parte di apparecchiature elettriche di comando, montate su veicoli di trasporto pubblico». La ditta aveva comunicato al pubblico, con un comunicato all'Ansa del 28 novembre, la destinazione finale dei pezzi la cui produzione era stata rifiutata da Maurizio Saggio.

14) Nel ricorso si afferma che le ditte committenti dei pezzi sono produttrici di materiale bellico e che i

pezzi di cui si è rifiutata la produzione sono destinati ad uso bellico.

15) Nella Memoria si ribadisce che i pezzi non hanno una utilizzazione bellica; si afferma inoltre che la ditta non è tenuta ad accertare la destinazione finale dei pezzi commissionati per una naturale e doverosa riservatezza verso il committente.

16) Saggiolo concede interviste a «Famiglia Cristiana», a «Il corriere di Informazione» a «L'Ordine della Brianza» e partecipa a trasmissioni alle radio private «Radio Popolare» il 14 novembre ed a «Radio Radicale» il 16 novembre.

Partecipa anche al Convegno su «Cristiani e non violenza» tenutosi a Foligno dal 6 al 8 novembre, nel corso del quale è approvata una mozione in suo sostegno. Sul suo caso vengono presentate interrogazioni parlamentari dai Deputati Gianni e Cafiero del PDUP e da Ciccimessere del Partito Radicale.

17) Il Pretore, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del licenziamento per la «campagna denigratoria a mezzo stampa» fatta da Saggiolo contro l'azienda per la quale lavorava, finisce con il giudicare il comportamento di Saggiolo ritenendo il suo rifiuto a produrre il pezzo che gli era stato affidato, come «inadempimento contrattuale» e quindi come giusta causa di licenziamento.

Nella motivazione della sentenza si legge che «poiché manca nel nostro ordinamento una norma che consenta di dedurre le proprie convinzioni religiose, morali, politiche o sindacali come causa di esonero dall'obbligo di effettuare la prestazione lavorativa, il rifiuto equivale ad inadempimento ...anche se basato su convinzioni morali degne di considerazione». Più avanti si afferma, dopo aver riconosciuto che «non costituisce reato fabbricare armi», che la campagna di stampa provocata da Saggiolo, dato che «larga parte dell'opinione pubblica giudica i fabbricanti di armi come persone di scarsa sensibilità», ha provocato alla società resistente (la MPR) «grave documento morale e materiale». A proposito del danno materiale si riferiscono le preoccupazioni espresse da alcune ditte committenti della MPR secondo le quali la vicenda potrebbe provocare la nascita di un conflitto aziendale che si ripercuoterebbe negativamente sulla produzione».

18) Saggiolo aveva presentato ricorso poche ore dopo aver ricevuto la comunicazione del licenziamento. Successivamente aveva presentato un nuovo ricorso (il 12 gennaio), al quale la ditta aveva risposto con una memoria difensiva il 6 febbraio 1982.

Nella sentenza del Pretore si legge che Saggiolo «all'atto dell'assunzione, né chiese garanzie circa la inesistenza di produzione bellica in azienda, né ottenne o comunque chiese un impegno della società a non essere adibito ad eventuale produzione di tale tipo». Più avanti si legge: «Chi si è impegnato a fornire un determinato prodotto non può liberarsi dalla obbligazione assunta adducendo l'uso, contrario alla propria ideologia, che di tale prodotto venga fatto dall'altro contraente, diversamente opinando, si renderebbe impossibile ogni attività contrattuale».

È pertanto «esclusa la sussistenza di un diritto incondizionato del lavoratore a non essere adibito a prestazioni contrastanti con la propria ideologia».

19) Nella sentenza del Tribunale si legge: «In caso di meditato rifiuto ideologico di un lavoratore di lavorare alla produzione di armi, non può dirsi sussistere un suo diritto di essere utilizzato aliter (altrimenti) ove presti servizio in una azienda produttrice di armi, né il datore di lavoro può dirsi tenuto a diversificare la produzione allo scopo di consentire al suo dipendente di prestare la sua opera rispettando le proprie convinzioni». Più avanti, si afferma che, in applicazione dell'art. 41, 2° comma, della Costituzione, in base al quale «l'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da arrecare danno alla dignità umana», sussiste «un preciso obbligo del datore di lavoro di utilizzare il dipendente obbietto in modo da consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa ed insieme di non arrecare pregiudizio alla sua dignità ed al suo patrimonio di convinzioni morali». Si rileva però che Saggiolo «ha invocato il rispetto degli indicati diritti fondamentali del tutto a sproposito, con estrema precipitazione, tenendo conto di impressioni e deduzioni psicologiche piuttosto che di dati effettivi e reali»; infatti egli ha sospeso il lavoro «formulando valutazioni personali prive di qualsivoglia conferma obiettiva» (aveva letto sulla fotocopia del disegno le parole «dado» e «mina» e ne aveva ricavato la convinzione — errata secondo il giudice — che si trattava di un componente di un pezzo bellico). Pertanto «il problema di principio sollevato dal dipendente non aveva e non ha motivo di porsi...», dato

che l'attrezzo prodotto — un dado — si presentava di per sé innocuo e per così dire neutrale; esso poteva trovare l'utilizzazione più disparata e varia e tutta di tipo pacifico» ...perché solo una scritta sulla copia del disegno, di varia interpretazione, non può costituire motivo di rifiuto senza un minimo di approfondimento. Infine non può dirsi che l'utilizzazione di un razzo di segnalazione luminosa per i salvataggi possa, sia pure lontanamente, essere considerata produzione bellica; si tratta di un uso che può essere, e sovente lo è, assolutamente pacifico e meritorio».

20) Saggiolo si è fatto recentemente promotore della costituzione di un «Centro di informazione per l'obiezione professionale» per assumere notizie più precise sulla reale dimensione del fenomeno (in gran parte sconosciuta) e per dare assistenza, sia legale che economica, a coloro che scelgono di attuare l'obiezione professionale.

21) Alessandro Rossini, si è laureato in Ingegneria all'Università di Roma. È un ex militante del movimento «Cristiani per il socialismo» e membro del Comitato regionale per il controllo delle scelte energetiche del Piemonte.

22) Nella sua lettera si legge: «Il sottoscritto conferma, come già verbalmente espresso, il proprio rifiuto a svolgere attività nucleare in qualsiasi parte del mondo. La tecnologia nucleare, dura, accelerata ed inquinante non è la risposta giusta alla domanda di energia che viene dal paese. In aggiunta, esse risulta indissolubilmente legata all'arsenale nucleare militare».

23) La scelta del licenziamento non è stata facile per Di Benedetto data la sua situazione familiare, con due bambine piccole (di 3 e di 2 anni).

«Riteniamo che l'identità di ogni gruppo etnico linguistico vada tutelata in quanto espressione di un pluralismo culturale che porti ad un reciproco arricchimento. Dubitiamo però che tale obiettivo possa raggiungersi se la dichiarazione di appartenenza ad un gruppo diventa un obbligo dal cui adempimento dipendano i diritti civili del singolo».

**Dall'appello in sostegno degli obiettori etnici**

Parte Quarta

## L'Obiezione di coscienza etnica

# L'obiezione di coscienza etnica

## 1. Introduzione

Una forma singolare di obiezione di coscienza è quella «etnica» attuata nel nostro Paese, in Alto Adige, nel 1981 in occasione del 12° Censimento generale della popolazione che, diversamente dai precedenti (1), ha obbligato i cittadini residenti nella Provincia di Bolzano a dichiarare, per sé e per i figli minorenni, il gruppo linguistico di appartenenza, scegliendolo tra quello italiano, ladino e tedesco, allo scopo di accertare la reale consistenza dei tre gruppi linguistici ufficiali ai fini della «ripartizione proporzionale etnica» dei posti nell'impiego statale e dei fondi provinciali nei settori culturali e sociali. (2)

Il comportamento degli obiettori etnici è stato diversificato: alcuni non hanno reso la dichiarazione di appartenenza ad un gruppo linguistico né per sé né per i figli minorenni (taluni contestando anche la legittimità dell'obbligo imposto); altri hanno dichiarato, in segno di protesta, più gruppi etnici ed addirittura tutte e tre.

Anche le motivazioni addotte dagli obiettori etnici sono state di diverso genere: alcuni hanno rifiutato la dichiarazione etnica intendendo opporsi, con il loro gesto, ad un modello di società basato sulla divisione e contrapposizione etnico - linguistica della popolazione; altri hanno rifiutato di dichiarare la loro identità culturale in occasione di un atto di coercizione statale come appunto era l'obbligo imposto in occasione del Censimento generale della popolazione; altri, essendo alloglotti (ad es. slavi) o mistilingui, hanno contestato l'obbligo di dovere scegliere il gruppo linguistico di appartenenza; altri ancora, non hanno ritenuto di dover scegliere per i figli minorenni, soprattutto nel caso in cui il coniuge apparteneva ad altro gruppo linguistico.

## 2. L'obiezione di coscienza etnica in Italia

Le forze politiche progressiste si erano opposte al censimento nominativo etnico, voluto dal Südtiroler Volkspartei (SVP).

Nel 1980 e nel 1981 c'era stato anche un vivace dibattito in Parlamento. Il Governo, presieduto dal sen. Giovanni Spadolini, aveva garantito il rispetto dell'art. 89 dello Statuto Speciale che prende in considerazione l'appartenenza ad un gruppo linguistico solo agli effetti dell'ammissione all'impiego statale e non prevede una registrazione nominativa. (3)

La Camera dei Deputati aveva anche approvato il 70/10/1981 una mozione nella quale, tra l'altro, si impegnava il Governo a risolvere le controversie emerse durante la discussione parlamentare.

Invece il D.P.R. 28/9/1981 n. 542, contenente norme per l'attuazione del Censimento generale della popolazione, disponeva il censimento nominativo obbligando alla dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici ufficiali. La dichiarazione resa era vincolante fino al successivo Censimento generale della popolazione.

Gli oppositori al censimento nominativo costituirono il "Comitato contro le opzioni 1981" che, in collaborazione con alcune forze politiche, culturali e sociali (4), propagandò l'obiezione etnica come mezzo di protesta contro la dichiarazione obbligatoria di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici, ritenuta una vera e propria schedatura etnica, un mezzo di divisione e contrapposizione culturale della popolazione.

Nonostante le sanzioni minacciate dalle autorità (5) contro chi non avesse reso la dichiarazione di appartenenza ad un gruppo linguistico, la campagna di obiezione etnica ebbe un notevole successo. (6)

Molti cittadini alloglotti o mistilingui, però, dichiararono di appartenere al gruppo linguistico che avrebbe dato ad essi maggiori benefici sia per l'ammissione nel pubblico impiego che nella ripartizione dei fondi provinciali nei settori culturali e sociali, sulla base della "proporzionale etnica" prevista dalle leggi statali e provinciali. I risultati del censimento risultarono quindi distorti in riferimento alla consistenza reale dei diversi gruppi linguistici. (7)

Alcuni cittadini, alloglotti e mistilingui, impugnarono davanti al Consiglio di Stato il D.P.R. 28/9/1981 n. 542, contenente le norme di esecuzione del 12° Censimento generale della popolazione, in quanto esclude la possibilità di dichiararsi appartenente ad un gruppo linguistico diverso da quello ufficiale e di dichiarare la contemporanea appartenenza a due dei gruppi linguistici ufficiali.

Già negli anni precedenti c'erano stati dei casi di rifiuto a rendere la dichiarazione di appartenenza ad un gruppo linguistico in occasioni particolari, soprattutto al momento dell'accettazione della candidatura alle elezioni amministrative (8), ma nessun provvedimento era mai stato preso nei confronti di questi obiettori etnici tranne l'esclusione dalle elezioni (9). Questa volta, invece, dato anche il carattere politico assunto dall'iniziativa del rifiuto a rendere la dichiarazione di appartenenza ad un gruppo linguistico, la maggioranza al Governo della Provincia decise di adottare misure punitive nei confronti degli obiettori etnici. Infatti i Partiti al Governo della Regione presentarono il 3/11/1982 il disegno di legge regionale n. 83 contenente duri provvedimenti a

carico degli obiettori: primo fra tutti la perdita dell'elettorato passivo (10) e dell'incarico politico ricoperto per chi modificava la scelta etnica operata in precedenza. Il carattere prettamente politico di questa proposta era dimostrato anche dal fatto che conteneva delle disposizioni sfavorevoli all'opposizione politica. (11)

Le forze politiche di opposizione, specialmente quelle di sinistra, guidate dalla Nuova Sinistra - Neue Linke, si sono immediatamente mobilitate contro la proposta di legge, chiedendone la sostituzione con un'altra che consentisse di fare la dichiarazione di appartenenza ad un gruppo linguistico caso per caso, e di modificare la scelta etnica operata nel censimento.

Di fronte alle proteste sollevate contro la proposta, alla fine la Giunta Regionale ritirò gli articoli più contestati in seguito.

Si incominciò a prendere provvedimenti contro gli obiettori etnici, soprattutto contro quelli più attivamente impegnati nel Movimento. Ricordiamo l'annullamento del trasferimento ad Alexander Langer da Roma a Bolzano (12), al quale egli replica con una dichiarazione molto polemica.

La mobilitazione degli obiettori continua, coordinata e sostenuta soprattutto dal raggruppamento politico "L'altro Sudtirolo" subentrato alla "Nuova Sinistra" nel Consiglio Provinciale di Bolzano.

Le richieste del Movimento degli obiettori sono: l'abolizione delle discriminazioni adottate contro di loro; la possibilità di rendere la dichiarazione etnica caso per caso.

Il 23/5/1984 è presentata alla Camera dei Deputati una proposta di legge, sottoscritta da numerosi parlamentari di diverso orientamento politico, che più che accogliere le richieste degli obiettori etnici mira a regolare e migliorare la situazione venutasi a creare in Alto Adige in seguito alla campagna di obiezione etnica. (13)

Gli obiettori etnici sollecitano anche l'intervento del Presidente della Repubblica facendo presente a Sandro Pertini, in una lettera del 26/9/1984, le discriminazioni di cui sono oggetto.

Il 7/6/1984 viene pubblicata la sentenza del Consiglio di Stato (IV Sezione in sede giurisdizionale) relativa al ricorso presentato nel 1981 contro il D.P.R. n. 216 del 1981 e discusso nella seduta del 17 aprile. In questa sentenza il Consiglio di Stato, dopo aver confermato la legittimità della dichiarazione di appartenenza ad un gruppo linguistico, imposta dall'art. 89 dello Statuto ai fini del riparto proporzionale dei posti nell'impiego statale e della legittimità della dichiarazione resa dai legali rappresentanti (genitori) per i minorenni (14) prevista dal D.P.R. 24/3/1981 n. 216, e dopo aver affermato, in riferimento al trattamento spettante agli alloglotti ed ai mistilingui, in linea di principio «l'esigenza di non dare luogo, per costoro, né a discriminazioni, né ad ingiusti privilegi» dichiara la nullità del D.P.R. impugnato «nella parte in cui esclude che i cittadini residenti in Provincia di Bolzano, rendendo (personalmente o a mezzo del legale rappresentante, se minori linguistici, a norma dell'art. 89 dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, possono dichiararsi (tale essendo la loro effettiva condizione)

alloglotti o mistilingui».

Il Consiglio di Stato si dichiara invece non competente a giudicare sulla legittimità costituzionale della "ripartizione proporzionale" dei posti nell'impiego statale, sollevata dalle parti ricorrenti, e sullo "status" degli alloglotti e dei mistilingui.

Anche sulla base della sentenza emessa dal Consiglio di Stato, il 20/11/1984 il Comitato Nazionale Federativo delle Minoranze Linguistiche, su richiesta dei suoi componenti sudtirolesi, lancia un appello, sottoscritto da numerose personalità, alla Corte Costituzionale in procinto di esaminare la situazione. (15)

Il 22/11/1984 viene presentato al Consiglio Regionale del Trentino Alto Adige un disegno di legge, sottoscritto da numerosi Consiglieri di diverso orientamento politico, per la modifica del I° comma dell'art. 36 del testo coordinato delle leggi per l'elezione dei Consiglieri Comunali, approvato con la Legge Regionale 6/4/1956 n. 5, allo scopo di adeguare la normativa relativa alla dichiarazione etnica da rendersi al momento della accettazione della candidatura alle elezioni comunali a quella, più liberale, vigente per le elezioni regionali, eliminandosi l'assurda situazione di colui che non ha reso la dichiarazione etnica in sede di censimento, il quale è escluso dalle elezioni comunali e non invece da quelle regionali.

Il 29/1/1985 la Corte Costituzionale esamina la questione. (16)

Il 14 maggio è pubblicata la decisione della Corte (Ordinanza n. 151) che dispone di dimettere gli atti al Pretore «per una nuova valutazione della rilevanza della questione sulla base delle disposizioni contenute nelle D.P.R. 3/4/1985 n. 108 che ha modificato il D.P.R. 216 del 1981 dando facoltà ai genitori di astenersi dal rendere la dichiarazione di appartenenza dei figli minori, qualora:

- a) si dichiarino appartenenti a due diversi gruppi linguistici tra quelli di cui all'art. 89 del T.U. dello Statuto del Trentino-Alto Adige;
- b) non concordino circa la dichiarazione di appartenenza ad uno dei due gruppi linguistici da rendere per conto dei figli stessi».

Alla fine di gennaio si costituisce la Associazione dei mistilingui (17), il cui scopo è «il riconoscimento giuridico e lo sviluppo culturale e sociale dei mistilingui e la tutela politica, amministrativa e giudiziaria di coloro che sono assoggettati ad effetti negativi e lesivi di diritti costituzionalmente riconosciuti in conseguenza dell'applicazione anche delle norme del censimento linguistico al di là dei limiti previsti dall'art. 89 dello Statuto di Autonomia per la Provincia di Bolzano...».

In una lettera inviata al Presidente della Repubblica circa mille giovani di lingua italiana, residenti a Bressanone, lamentano gli effetti perversi prodotti dalla "proporzionale etnica" nella ripartizione dei posti nel pubblico impiego e nell'assegnazione degli alloggi dell'edilizia economica e popolare, non tenendosi conto dell'effettivo stato di bisogno dei cittadini.

## Note

1) I precedenti censimenti del 1961 e del 1971 avevano avuto un carattere prettamente statistico. I censiti dovevano infatti dichiarare la loro «madrelingua» (nel 1961) ed il loro gruppo linguistico, scegliendolo tra quello italiano, ladino, tedesco o «altro» (nel 1971). Dalla dichiarazione non derivava alcuna conseguenza personale ed era garantita l'anonimità, confermata anche dall'art. 18 del D.P.R. 26/7/1976 n. 752.

2) Oltre all'ammissione all'impiego statale (compresi i trasferimenti nella Provincia di Bolzano) dipendono dalla «proporzione etnica» la concessione delle borse di studio e di sussidi di vario tipo (soprattutto nel settore edilizio), la partecipazione a commissioni ed organi di vario genere. Inoltre gli articoli 61 e 62 dello Statuto Speciale stabiliscono la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici negli organi elettivi degli Enti Locali (Comuni, Provincia, Regione) garantendo in particolare la rappresentanza del gruppo di lingua ladina.

3) L'art. 89 dello Statuto speciale del Trentino Alto Adige (Testo Unico approvato con D.P.R. 31/8/1972 n. 670 e formato da disposizioni approvate con leggi costituzionali) dispone al 3° comma che i ruoli provinciali del personale statale «sono riservati ai cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione». Invece le disposizioni di attuazione dello Statuto emanate con D.P.R. 24/3/1981 n. 216 configurano espressamente la dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici come una dichiarazione personale e nominativa.

4) La campagna fu promossa dal Partito «Nuova Sinistra - Neue Linke» presente nel Consiglio regionale.

Anche in altri Partiti, comunque, si manifestarono riserve sulla legittimità del censimento etnico.

5) Le autorità arrivarono anche a minacciare la perdita del posto di lavoro oltre a quella dell'elettorato passivo e dei benefici sociali e culturali. Molti Comuni obbligarono a rendere la dichiarazione coloro che non l'avevano resa.

6) Gli obiettori etnici furono circa 5.000; di questi, 740 si sono dichiarati «obiettori», contestando la legittimità della dichiarazione; 1.872 non hanno fatto alcuna dichiarazione per sé stessi ed altrettanti per i loro figli minorenni; altri, infine, hanno dichiarato tutte e tre i gruppi linguistici, per protesta.

I dati comunque non sono certi: l'on. Ritz dichiara, in una intervista al quotidiano «Volksbote» del 28/10/1982 che gli obiettori erano quasi 6.000; invece l'assessore provinciale Alfons Benedikter, in una intervista al quotidiano «Dolomiten» del 3/1/1983 dichiara che gli obiettori sono circa 8.300.

Tra gli obiettori etnici ci sono esponenti di primo piano della «Nuova Sinistra»: Reinold Messner, Alexander Langer, Gianni Lawinger, Arnold Tribus.

7) Il gruppo linguistico italiano si è ridotto di un decimo rispetto alla sua consistenza «reale» a vantaggio di quelli tedesco e ladino.

8) Le modalità della dichiarazione di appartenenza ad un gruppo linguistico sono diverse secondo che si tratti di elezioni Comunali o Regionali. Infatti l'art. 36 del testo coordinato delle leggi per l'elezione dei Consigli Comunali, approvato con Legge Regionale 6/4/1956 n. 5, fa riferimento alla dichiarazione resa in occasione del censimento generale della popolazione. Invece l'art. 19 del testo coordinato per l'elezione del Consiglio regionale prevede per i candidati un'apposita dichiarazione da rendersi all'atto dell'accettazione della candidatura, che può coincidere o meno con quella resa in occasione del Censimento oppure non resa affatto. In tale caso la dichiarazione resa dai candidati al momento dell'accettazione della candidatura non vincola la loro successiva dichiarazione di appartenenza ad altro gruppo linguistico per altri scopi, diversi da quelli elettorali. Anche se la scelta etnica operata dura in entrambi i casi per l'intera legislatura, è stato consentito ai Consiglieri eletti nel 1980 di modificare la loro dichiarazione di appartenenza ad un gruppo linguistico in occasione del censimento del 1981, e parecchi hanno usufruito di questa possibilità.

9) Nelle elezioni amministrative del 1978 e del 1980 parecchi candidati erano stati esclusi perché avevano

rifiutato di dichiararsi appartenenti ad un determinato gruppo etnico.

10) La proposta prevede anche la perdita dell'elettorato passivo di 2° grado (elezione indiretta, da parte dei Consigli Comunali, nei Consigli delle Comunità di Valle, nei Comitati di Gestione delle USL, nella Consulta economico - sociale...).

11) La proposta prevede il ripristino del sistema maggioritario nei Comuni fino a 5.000 abitanti che era stato abolito nel 1974 su richiesta del PSDI e del PRI come condizione per entrare nella Giunta Regionale. Attualmente il sistema maggioritario è in vigore solo nei Comuni con meno di 1.000 abitanti.

12) Il 10/1/1984 Langer riceve comunicazione dell'annullamento del suo trasferimento da Roma al liceo classico di lingua tedesca di Bolzano dove aveva già insegnato dal 1969 prima di trasferirsi nella capitale per i suoi impegni politici. In precedenza il Sovrintendente Scolastico di Bolzano, che nella Provincia di Bolzano fa le funzioni di Provveditore agli Studi, aveva impedito a Langer di assumere servizio nel liceo di Bolzano, nonostante avesse ottenuto il trasferimento, perché in occasione del Censimento non aveva reso la dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico tedesco, condizione necessaria per insegnare nelle scuole sudtirolesi di lingua tedesca.

13) La proposta di legge (n° 1728) prevede: la possibilità per i genitori appartenenti a gruppi linguistici diversi di astenersi dalla dichiarazione di appartenenza dei figli minori, ad uno dei gruppi, qualora non raggiungano un accordo tra loro, facendone espressa annotazione nel modulo del censimento e di rendere la dichiarazione, una volta raggiunto l'accordo in qualunque momento; il diritto dei minori per i quali i genitori non abbiano reso la dichiarazione, di partecipare ai concorsi per l'assegnazione di borse di studio o di altre provvidenze; la riapertura dei termini, per i cittadini che avevano ommesso la dichiarazione per sé o per i figli minori, per rendere la dichiarazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

14) Il D.P.R. 216 del 1981 prevede espressamente che la dichiarazione «viene resa... da ogni cittadino maggiorenne ...o dal legale rappresentante»; in quest'ultimo caso l'interessato, raggiunta la maggiore età, può modificare la dichiarazione resa dal legale rappresentante.

15) La eccezione di incostituzionalità del DPR relativo al censimento era stata sollevata dal Pretore di Bolzano, al quale, nella sua qualità di giudice tutelare, si era rivolto nel 1981 l'avvocato Alberto Pasquali affinché stabilisse l'appartenenza etnica dei suoi due figli data la mancanza di accordo con la moglie di lingua tedesca.

16) Non si è costituito in giudizio lo Stato, ma la Provincia autonoma di Bolzano rappresentata dall'avv. prof. Guarino il quale ha sostenuto la legittimità del censimento etnico considerata la situazione speciale esistente in Alto Adige dove le minoranze linguistiche devono avere adeguata protezione. L'avv. Dragogna ed il prof. avv. Massimo Severo Giannini, rappresentanti del ricorrente avv. Pasquali, hanno invece sostenuto la illegittimità del DPR relativo al censimento perché «viene data prevalenza ai gruppi etnici a scapito dei diritti della persona».

17) I mistilingui residenti nella Provincia di Bolzano sono circa 30.000 (il 7% della popolazione). Presidente dell'Associazione, succeduta all'omonimo Comitato, è stato nominato Alfredo Bergamaschi, vicepresidente della Cassa di Risparmio di Bolzano.

«Se la legge esteriore discorda da quella  
intima, che appare, dopo un attento  
esame specialmente in questioni  
importanti, assolutamente superiore,  
bisogna seguire quella intima, quella di  
cui si è convinti».

Aldo Capitini

## Parte Quinta

# L'Obiezione di coscienza al giuramento

# L'obiezione di coscienza al giuramento

## 1. Introduzione

Una forma singolare di obiezione di coscienza è il rifiuto di prestare il giuramento imposto dalle autorità, perché in contrasto con le proprie convinzioni interiori, sia religiose sia di altro genere.

Gli ambiti nei quali si attua il rifiuto di prestare il giuramento sono il rapporto di pubblico impiego e lo svolgimento di un pubblico ufficio (testimone, perito, interprete).

I motivi del rifiuto di prestare il giuramento di fedeltà alla Repubblica ed alle leggi dello Stato sono molteplici: c'è chi lo considera un atto inutile in quanto la legge stessa impone il proprio rispetto da parte di tutti gli individui (1); c'è chi lo considera un residuo feudale ed un atto autoritario, proprio dei regimi dittatoriali per assicurarsi la fedeltà dei pubblici funzionari; c'è chi lo considera un atto religioso, in contraddizione con lo spirito laico dello Stato (2); c'è, infine, chi semplicemente lo rifiuta perché è un impegno generale di obbedienza e quindi riguarda anche le leggi che si ritengono ingiuste e che non si condividono, quale, ad esempio, quella sulla coscrizione obbligatoria.

I motivi del rifiuto di prestare il giuramento sono in genere religiosi: o perché la propria religione non ammette di prestare giuramento (ad esempio i Testimoni di Geova) oppure perché non si accetta la formula a carattere religioso del giuramento (ad esempio un ateo).

## 2. L'obiezione di coscienza al giuramento in Italia

Il rifiuto a prestare il giuramento imposto dalle autorità, ha origini lontane nel tempo: basti pensare che nel periodo romano, nei primi secoli del Cristianesimo, molti obiettori attuano la loro obiezione di coscienza proprio rifiutando di prestare giuramento di fedeltà all'imperatore, in quanto ritengono di non poter servire contemporaneamente l'autorità civile e quella religiosa.

In tempi più recenti, durante il Fascismo, molti dipendenti pubblici, compresi numerosi professori di università, perdono il loro posto di lavoro, ed in gran parte lasciano il Paese, per non aver voluto prestare giuramento di fedeltà al Regime.

Dopo la proclamazione della Repubblica si pone il problema di garantire la più ampia libertà di coscienza ai pubblici dipendenti: si riconosce la possibilità di usufruire di un anticipo nel pensionamento a coloro che non si sentono di prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica avendo a suo tempo prestato giuramento di fedeltà al Re. Si apre inoltre un vivace dibattito sull'opportunità di conservare o meno il giuramento per i pubblici dipendenti.

L'allora Ministro della Pubblica Istruzione, il democristiano Guido Gonella, si pronuncia chiaramente contro il giuramento degli insegnanti (3), imposto durante il regime fascista, da molti ritenuto in contrasto con il principio costituzionale della libertà di insegnamento (4). Alla fine vengono esonerati dal giuramento, come nel periodo precedente al Fascismo, solo i professori universitari.

Il primo caso documentato di obiezione al il giuramento è nel 1971, quello dell'insegnante elementare Vincenzo Rizzitello di Melfi (Potenza) che abiura al giuramento prestato in precedenza.

Pochissimo tempo dopo rifiuta di prestare il giuramento il prof. Antonio Drago di Napoli. Altri casi si verificano negli anni seguenti, ma sono poco conosciuti. Nel 1980 rifiuta per la seconda volta di prestare giuramento il prof. Alessandro Galli di Bologna che attua, come strumento nonviolento di pressione sulle autorità per l'abrogazione del giuramento per gli insegnanti, lo sciopero della fame per un lungo periodo. Il suo gesto è ampiamente pubblicizzato dai mezzi di informazione; in sua solidarietà molti altri insegnanti abiurano il giuramento già prestato o rifiutano di prestarlo (5). Anche il Capo dello Stato interviene nella vicenda dichiarandosi favorevole alla abolizione del giuramento. Finalmente, nell'aprile 1981 il Parlamento approva la legge che abolisce il giuramento per gli insegnanti. (6)

Seguendo l'esempio di Galli il rifiuto del giuramento si estende ad altre categorie di dipendenti pubblici; significativa è la posizione di rifiuto del giuramento (poi non attuato) manifestata nel 1982 da un centinaio di dipendenti della Provincia Autonoma di Bolzano. Ricordiamo anche le osservazioni al giuramento formulate nel 1978 da una decina di dipendenti dell'IPAB di Brescia e la protesta attuata nel 1985 dell'anarchico Andrea Papi, dipendente del Comune di Forlì, contro il ripristino del giuramento che da alcuni anni era stato "accantonato" dall'Amministrazione.

Si ricorda inoltre l'intenzione di rifiutare il futuro giuramento (poi non attuata), espressa nel dicembre 1980 da Antonio Lombardo, dipendente delle Poste.

Un caso originale è l'abiura del giuramento prestato attuata dall'obiettore di coscienza Gabriele Tardio, di S. Marco in Lamis (Foggia) che nel 1981 disdice, con una dichiarazione inviata al Ministro della Difesa, il giuramento che si considera implicitamente reso durante lo svolgimento del servizio civile (7).

Il rifiuto a prestare il giuramento in qualità di incaricato di un pubblico ufficio, in particolare come testimone, è stato attuato da numerose persone, per motivi religiosi, fin dall'immediato dopoguerra.

Ancora oggi il problema è in gran parte irrisolto, nonostante alcune pronunce della Corte Costituzionale.

## 2.1. *L'obiezione da parte di pubblici dipendenti*

Per i pubblici dipendenti l'obbligo del giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza delle leggi, è previsto dall'articolo 54 della Costituzione, dall'art. 14 del Regio Decreto 27/11/1924 e dall'art. 11 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il D.P.R. 10/1/1957 n° 3. Per i dipendenti degli Enti Locali, l'obbligo del giuramento è previsto dall'articolo 266 del Testo Unico delle Leggi Comunali e Provinciali approvato con Regio Decreto del 3/3/1934 n° 383.

Il giuramento è anche obbligatorio per i militari e quindi per gli obiettori di coscienza in quanto equiparati ai primi.

Devono inoltre prestare giuramento di fedeltà allo Stato, all'atto della loro nomina, i Vescovi, anche in nome del Clero della loro Diocesi. (8)

In base al D.P.R. n° 3 del 1957, il giuramento è reso davanti al Capo dell'Ufficio dell'Amministrazione nella quale si presta il servizio, o ad un suo delegato, alla presenza di due testimoni, al momento della nomina in ruolo.

All'inizio del periodo semestrale di prova è invece resa la «promessa» solenne. La formula è la seguente: «Prometto (Giuro) di essere fedele alla Repubblica e di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato e di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene» (9). La promessa ed il giuramento non vengono ripetuti in caso di passaggio ad altro impiego. (10)

Il rifiuto a prestare la promessa ed il giuramento comporta la decadenza dall'impiego.

Del giuramento (e della promessa) si redige verbale in più copie, una delle quali è consegnata all'interessato.

Il giuramento si presume sempre reso anche se manca il relativo verbale o perché andato distrutto o smarrito o perché il giuramento non è stato effettivamente reso, come nel caso degli obiettori di coscienza.

### 2.1.1. *Il caso Rizzitello*

Vincenzo Rizzitello, di Melfi, avendo vinto il concorso magistrale, inizia nel 1967

il suo primo anno scolastico come maestro a Vallina, frazione di Calvese, piccolo paese della Lucania ai confini con la Calabria. Inizia la sua attività di maestro istaurando subito un intimo rapporto con gli scolari che egli educa rapidamente al rispetto ed all'aiuto reciproco ed al senso di libertà; nel contempo porta avanti una sperimentazione continua, fatta di semplici, ma ingegnosi accorgimenti didattici per attirare il loro costante interesse, dato che l'impegno nello studio, nonostante l'obbligo scolastico, veniva in ultimo luogo dopo che essi avevano adempiuto ai loro impegni nei campi o nei pascoli.

Avendo chiesto il trasferimento, inizia il nuovo anno scolastico 1968/69 ad Armatiera, frazione di S. Fele, un paese montano. In questo luogo, l'edificio scolastico è una stamberga umida, fredda, buia. La prima iniziativa che prende, è quella di non far comprare agli scolari materiale didattico (né libri, né quaderni) che egli richiede al locale patronato scolastico. Essendo rimasta inesaudita questa sua richiesta, anche da parte del patronato provinciale, continua la sua attività didattica facendo utilizzare agli scolari materiale riciclato.

Un giorno rifiuta di firmare una circolare sull'insegnamento della religione secondo la dottrina e la prassi della Chiesa Cattolica. Il direttore didattico gli comunica subito che deve inoltrare richiesta scritta per essere esonerato dall'insegnamento della religione. Rizzitello risponde che non chiederà l'esonero dall'insegnamento della religione in quanto egli la insegna e la vuole insegnare, ma in modo diverso da come richiede la Chiesa Cattolica. Al Direttore scrive inoltre che il suo spirito religioso lo obbliga anche a dire agli scolari che fare il servizio militare è sbagliato. Questa sua dichiarazione viene inviata all'Ispettore che immediatamente gli fa una lettera di diffida in quanto, come impiegato pubblico, avendo giurato fedeltà alle leggi dello Stato, non può propagandare il rifiuto del servizio militare che è imposto dalla legge. L'Ispettore lo invita pertanto a ritrattare la sua dichiarazione entro 10 giorni, altrimenti sarebbe decaduto dall'impiego, per incompatibilità.

Risponde alla lettera dell'Ispettore riconfermando le proprie idee e lamentando le carenze didattiche della scuola di Armatiera. In merito al servizio militare, fa presente che la visione del crocefisso nella classe impone, da buoni cristiani, di farsi uccidere piuttosto che uccidere.

Anche negli anni scolastici seguenti Rizzitello rimane ad Armatiera, dove era ormai attivamente impegnato, a fianco della popolazione, per la soluzione di alcuni gravi problemi, soprattutto la costruzione della strada.

Il 5 maggio 1971 Rizzitello manda al Direttore Didattico una lettera in cui, abiurando il giuramento di fedeltà alle leggi dello Stato, ritiene incostituzionale l'insegnamento della religione nelle scuole e la presenza in classe (con lui) di un sacerdote che faccia lezione di religione.

Il 15 maggio il Direttore va a trovarlo ad Armatiera; rimane scandalizzato nel vedere una serie di cartelloni di «critica» al sistema ed ancor di più lo colpisce il rifiuto di Rizzitello di toglierli.

In seguito Rizzitello non fa entrare in classe il sacerdote. Il 18 maggio il Direttore lo invita, con una lettera, a togliere i cartelloni dall'aula.

Rizzitello risponde il 25 maggio ribadendo le proprie idee.

Durante gli esami di fine anno scolastico degli alunni di seconda e di quinta, Rizzitello mette 10 a tutti.

La commissione di esame, invece, diversifica i voti.

Poco dopo gli arriva dal Provveditorato agli Studi di Potenza la sospensione cautelare dal servizio a partire dal primo ottobre, inizio del nuovo anno scolastico.

Rizzitello pubblicizza la lettera di sospensione, ottenendo un certo sostegno alla sua iniziativa.

Intanto dal primo settembre Rizzitello dirige a Melfi una scuola sperimentale «libera» per alunni ripetutamente bocciati, e quindi rifiutati, dalla scuola pubblica, ma il Direttore Didattico della scuola elementare di Melfi lo diffida dal continuare a tenere aperta la scuola.

È costretto quindi a chiuderla il giorno seguente.

Il 5 ottobre, incurante della lettera di sospensione, riprende il servizio ad Armatiera ma il giorno seguente gli viene nuovamente intimato di cessare l'insegnamento.

L'11 gennaio 1972 è convocato davanti al Consiglio di disciplina del Provveditorato di Potenza.

Dopo l'interrogatorio, che dure due ore, inizio a leggere un lungo memoriale, che però un magistrato membro della corte gli impedisce di terminare; non tutti gli altri membri sono d'accordo su questo fatto, cosicché la seduta viene sospesa ed aggiornata.

In seguito Rizzitello matura, dopo lunga riflessione, la decisione di riconoscere gli «errori» commessi, ritenendo più utile continuare il suo impegno civile nella scuola che non al di fuori.

Così il 6 marzo manda al Provveditorato una lettera in cui riconosce di aver violato delle leggi dello Stato e in conseguenza dichiara di accettare la relativa sanzione.

Il 20 marzo si riunisce di nuovo il Consiglio di disciplina che decide di applicare la sospensione dal servizio per sei mesi a partire dal 6 ottobre 1971.

Rizzitello riprende servizio ad Armatiera il 6 aprile 1972.

Nel settembre lascia Armatiera, avendo ottenuto il trasferimento in una scuola sperimentale di Melfi per l'insegnamento di musica. (11)

### 2.1.2. Il caso Drago

Il prof. Antonino Drago, di Napoli, docente di Fisica e Laboratorio negli Istituti Tecnici, viene immesso in ruolo dal primo ottobre 1970, presso l'ITI Alessandro Volta di Napoli, dove aveva insegnato nei due anni precedenti come incaricato e dove aveva chiesto di avere la sede definitiva.

Iniziato il servizio, fa presente al Preside che non ha intenzione, per le sue idee

nonviolente, di prestare la «promessa solenne». Chiede chiarimenti in merito al giuramento al Ministero, che risponde nel giugno 1971 con una breve nota in cui si ricorda semplicemente che il giuramento è imposto ai pubblici dipendenti da precise norme di legge. Il 2 luglio invia una lettera al Preside e per conoscenza al Ministero nella quale dichiara di non volere prestare né la promessa solenne né il giuramento per motivi politico - religiosi, essendo un nonviolento.

Il 12 novembre il Provveditorato agli Studi gli comunica che è in corso di perfezionamento al Ministero un provvedimento per la sua decadenza dal ruolo a decorrere dal 2 luglio. Intanto viene sospeso dal servizio.

Lo stesso giorno però, avendo presentato alcuni mesi prima una nuova domanda di incarico in quanto prevedeva il licenziamento, ottiene di nuovo l'incarico, nella stessa scuola.

Il Preside sollecita il Provveditore a porre al Ministero il quesito se il nuovo incarico sia regolare. Avendo il Ministero risposto negativamente (12), il Provveditore revoca a Drago l'incarico a tempo indeterminato a decorrere dal 2 marzo 1972.

Molti studenti solidarizzano con Drago, nonostante le contrarie prese di posizione di numerosi docenti. Il 3 marzo si effettuano volantini davanti a numerose scuole della città e davanti al Politecnico. Il 4 marzo gli studenti chiedono di tenere un'assemblea; il Preside fa in modo che i rappresentanti delle classi del corso di Drago non partecipino all'assemblea insieme con gli altri. Allora gli studenti attuano lo «sciopero bianco», rifiutando di seguire le lezioni di fisica. Il 5 marzo viene inviato a tutti i quotidiani un ciclostilato in cui si spiega la vicenda di Drago e si sottolineano le precauzioni attuate dalle autorità. (13)

Solidarizzano con Drago un centinaio di docenti dell'istituto di Fisica dell'Università di Napoli dove egli collabora come assistente e la CGIL Scuola provinciale sollecita la Segreteria Nazionale ad intervenire. Nel contempo alcuni colleghi di Drago raccolgono firme per chiedere un Collegio dei docenti per discutere il suo caso, ma il Preside rifiuta di convocarlo. La notizia del licenziamento di Drago appare su «l'Unità» il 9 marzo.

Il 10 marzo Drago partecipa ad un dibattito sulla disobbedienza civile, tenutosi nella cappella universitaria, durante il quale parla del suo gesto. Si viene a sapere in seguito che il provvedimento di licenziamento è stato preso a maggioranza dai funzionari ministeriali. (14)

Il Ministero si dichiara favorevole a ritirare il provvedimento, dietro conforme parere di un giurista. Drago presenta quindi ricorso al Consiglio di Stato contro il licenziamento.

Il Consiglio della Facoltà di Scienze, dove Drago è professore incaricato a titolo gratuito, approva una mozione in sua solidarietà.

Il 28 marzo il prof. Giulio Andreoli, docente di diritto all'Università di Roma, incaricato dal Ministero, esprime parere favorevole al ritiro del licenziamento. Al Mini-

stero però sono di diverso parere.

Il 10 aprile Drago chiede, sempre ai sensi della legge 16 del 1962, l'immissione in ruolo. Il 28 aprile il Consiglio di Stato, in attesa della decisione definitiva, sospende il licenziamento e Drago riprende servizio il 18 maggio. Continua comunque il dibattito sulla sua vicenda. (15)

In seguito Drago lascia la scuola superiore per l'insegnamento universitario. La decisione del suo ricorso in Consiglio di Stato è stata continuamente rinviata.

### 2.1.3. *Il caso Galli*

Alessandro Galli, libertario, professore di applicazioni tecniche nella scuola media a Bologna, rifiuta di prestare nel 1974, all'atto della sua immissione in ruolo, la «promessa solenne». Presenta una formula sostitutiva (16) che però il Ministero della Pubblica Istruzione non ritiene valida. Dopo due anni, nel 1976, viene licenziato.

Rientrato nella scuola come «incaricato a tempo indeterminato», al momento del passaggio in ruolo per effetto dalla legge n° 463 del 1978, rifiuta di nuovo di prestare il giuramento prescritto, presentando nuovamente la formula sostitutiva. Convinto che anche questa volta il suo gesto avrebbe portato al licenziamento, decide di condurre una iniziativa di lotta per l'abrogazione del giuramento per gli insegnanti. Inizia così il 12 maggio 1980 un digiuno, alimentandosi con sole bevande, per attirare sul suo caso l'attenzione dei mezzi di informazione e dell'opinione pubblica ed arrivare così all'abrogazione della norma che prescrive il giuramento. (17)

In suo sostegno si forma rapidamente un comitato che diffonde un documento di solidarietà sottoscritto da numerosi insegnanti di Bologna e di altre città. Anche i Sindacati Scuola Confederati, su pressione di alcune sedi provinciali, intervengono presso il Ministro della Pubblica Istruzione per sollecitare un intervento urgente per la soluzione del problema.

Galli riceve molti attestati di solidarietà da tutto il Paese ed anche dall'estero. Si moltiplicano le iniziative di sostegno alla sua lotta. In numerose città viene diffuso un manifesto, dal titolo «Condannato a morte per fame», con l'illustrazione degli obiettivi della sua azione. Aderendo all'iniziativa, altri insegnanti revocano il giuramento già prestato o rifiutano di prestarlo (18). Il Comune di Bologna e la Regione Emilia - Romagna sospendono la pratica del giuramento per i loro dipendenti appena assunti.

Al 40° giorno di digiuno, una delegazione di sostenitori di Galli incontra il Ministro della Pubblica Istruzione che promette il suo interessamento.

Galli, anche per motivi di salute, sospende il suo digiuno.

Il 23 giugno, nel corso di una pubblica manifestazione in Piazza Maggiore, a Bologna, si viene a conoscere che il Ministro ha sospeso il licenziamento di Galli e che ha annunciato la presentazione di un disegno di legge, che abroga il giuramento per gli inse-

gnanti elementari e medi, inserito in un pacchetto di provvedimenti per la scuola che il Consiglio dei Ministri deve discutere in autunno. Di fronte a questa situazione, che fa intravedere tempi lunghi per la soluzione del problema, Galli, che invece vuole subito l'abrogazione del giuramento, decide di continuare il digiuno. Riprende con vigore anche la campagna in sostegno della sua lotta. Il dibattito si ravviva anche tra le forze politiche e si arriva alla presentazione di altre proposte di legge (19), dopo che il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, si è dichiarato favorevole all'abrogazione del giuramento. (20)

In seguito, Galli viene ricoverato, per le sue precarie condizioni fisiche, in ospedale dove è alimentato forzatamente per aver perso conoscenza. Quando viene dimesso dall'ospedale, dichiara di voler riprendere il digiuno, ma viene dissuaso dai suoi sostenitori dopo che le autorità hanno promesso di far approvare rapidamente la legge per l'abrogazione del giuramento. Per sollecitare l'approvazione del provvedimento, dal 14 settembre, digiuna il prof. Antonio Drago che aveva rifiutato di prestare il giuramento nel 1971.

La legge è stata promulgata il 30/3/1981 e pubblicata sulla G.U. del 6/4/1981.

## 2.2. L'obiezione da parte di testimoni

I testimoni, i periti (o consulenti tecnici) e gli interpreti sono obbligati a prestare il giuramento, essendo considerati «incaricati di un pubblico ufficio», in base, rispettivamente, agli articoli 256, 193, 122-123-124 del Codice di Procedura Civile e degli articoli 142, 316 e 329 del Codice di Procedura Penale. La formula è stabilita dall'art. 251 del C.P.C. e dall'art. 449 del C.C.P. (21).

Il rifiuto del giuramento è punito ai sensi dell'art. 366 del C.P.P. (22). In alcuni casi però si ritiene applicabile l'articolo 384, 1° comma del C.P. (23).

Fin dall'immediato dopoguerra ci sono stati numerosi casi di rifiuto a prestare il giuramento, soprattutto da parte di testimoni. Le motivazioni del rifiuto sono state quasi sempre di carattere religioso. In qualche caso il rifiuto è stato opposto da un sacerdote (24). Una vasta eco ha avuto al riguardo il rifiuto attuato nel 1972 dal sacerdote don Luigi Piccio di Casale Monferrato (Alessandria) e riportato dal quotidiano «La Stampa» del 4/11/1972.

Sulla legittimità o meno del giuramento e sul contenuto della sua formula è stata chiamata a decidere più volte la Corte Costituzionale. Con sentenza n° 58 del 6/7/1960 ha stabilito che la formula del giuramento non contrasta con l'art. 21 della Costituzione che garantisce la libertà di pensiero. Con sentenza n° 15 del 29/3/1961 ha affermato che l'obbligo del giuramento non contrasta con gli articoli 8 e 19 della Costituzione che garantiscono la libertà di religione. Con la sentenza n° 85 del 25/5/1963 ha ribadito la legittimità dell'art. 251 del C.P.C. in riferimento agli articoli 8, 19 e 21 della Costitu-

zione e quindi l'applicabilità di quella norma in caso di rifiuto a prestare il giuramento. Invece con la sentenza n° 117 del 2/10/1979 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della formula del giuramento, prevista dagli articoli 449 del C.P.P. e 251 del C.P.C., nella parte in cui impone ad un «non credente» di giurare secondo una formula religiosa. Inoltre, con la sentenza n° 234 del 13/7/1984 ha confermato l'obbligo del giuramento a l'impossibilità di sostituire con un'altra la formula prevista dalla legge, anche nei casi in cui al testimone (ad esempio un Testimone di Geova) sia vietato dal suo credo religioso di prestare qualsiasi tipo di giuramento. Questo problema può essere risolto dal Legislatore con la modifica della formula sostituendo la parola «giuramento» con un'altra quale «promessa», «impegno», etc.

### 2.2.1. Il caso Tardio

L'obiettore di coscienza Gabriele Tardio, dopo aver abiurato il giuramento come obiettore, ha rifiutato di prestare giuramento come testimone in occasione di un processo penale celebrato davanti al Tribunale di S. Angelo dei Lombardi (Avellino) il 15/2/1985 contro una ventina di persone per il reato di «insurrezione armata contro i poteri dello Stato», commesso nel maggio 1981 quando egli era in servizio civile nel Comune terremotato. Inutili sono state le giustificazioni addotte da Tardio a sostegno del suo rifiuto, chiaramente indicate nella dichiarazione diffusa in occasione del Processo. Tardio è stato condannato dal Tribunale, dopo una brevissima camera di consiglio, a 150.000 lire di multa, come richiesto dal Pubblico Ministero. Contro il provvedimento Tardio ha presentato appello. Numerose persone hanno inviato una dichiarazione di solidarietà con il suo gesto alla Corte d'Appello di Napoli; alcuni di questi hanno anche dichiarato di rifiutare il giuramento se saranno chiamati a testimoniare.

## Note

1) In genere nella legge, nell'ultimo articolo, è presente una norma di questo tipo: «È fatto obbligo a chiunque di osservare la presente legge». La sanzione prevista per l'inosservanza della disposizione di legge, costituisce inoltre un certo deterrente. Infine nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge.

2) È indubbio che il giuramento, reso con determinante formalità, sia un atto tipicamente religioso. Prescrivendo il giuramento per i pubblici impiegati, lo Stato si pone come un «Ente Sacro» del quale si entra a far parte solo con un impegno solenne di fedeltà. Lo Stato cioè si arroga un diritto tipico di una istituzione religiosa. Questa commistione tra atti sacrali e potere statale è da molti condannata, anche perché frutto di un compromesso di potere tra la Chiesa e lo Stato, che invece sarebbe opportuno siano separati, indipendenti e sovrani.

3) Riportiamo alcuni passi di una dichiarazione di Gonella: «... l'abuso del giuramento rappresenta la più grave corruzione del nostro costume politico (...). Il giuramento al nuovo regime repubblicano ha la sua ragione d'essere in casi determinati, ma non certo per i professori universitari e per le altre categorie di insegnanti (...). È questo il momento per ribadire chiaramente che oggi sarebbe più che mai assurdo ristabilire una violenza morale assolutamente intollerabile in un regime di libertà delle coscienze (...). Lo Stato nessun altro obbligo deve imporre all'educatore in ragione del suo ufficio, perché l'esercizio dell'insegnamento è indissolubilmente legato all'esercizio della libertà (...). Lo Stato ha il dovere di garantire la tolleranza della scienza e dell'educazione. Per questa ragione deve essere condotta fino in fondo l'opposizione contro ogni proposito di imporre giuramenti ai nostri insegnanti».

4) Questo principio è solamente affermato nell'art 33 della Costituzione che dispone: «L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento».

5) Nel 1980 rifiutano di prestare il giuramento tre maestri della provincia di Forlì ed alcuni insegnanti di Cinisello Balsamo (Milano); revocano invece il giuramento in precedenza prestato Luigi Schiattarella di Napoli e Maria Ammendola di Cosenza.

6) Ecco il testo della Legge 30 Marzo 1981 n. 116 (Gazz. Uff. n. 95 del 6-4-1981)

«Interpretazione autentica dell'articolo 93 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, concernente norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato.

### Articolo unico

Il disposto dell'art. 11 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni non è da intendersi applicabile, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, al personale ispettivo, direttivo docente ed educativo».

La legge è stata pubblicizzata con la Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 119 del 10/4/1981.

7) Il giuramento degli obiettori di coscienza è considerato come reso anche se effettivamente non prestato.

8) La formula del giuramento dei Vescovi è la stessa di quella per i pubblici dipendenti con l'aggiunta della seguente frase: «e di non fare nulla che possa turbare l'ordine pubblico». Con il giuramento l'autorità religiosa deve sottostare, con un tipico atto di devozione religiosa, all'autorità dello Stato e con la postilla soprannominata la Chiesa Cattolica si impegna a non turbare l'equilibrio politico interno dello Stato quale esso sia.

9) Dopo la proclamazione della Repubblica è stato sostituito il termine «Repubblica» a quello di «Re e Fascismo» e sono state aggiunte le parole «per il pubblico bene».

10) Non devono quindi ripetere il giuramento gli impiegati che passano da un Ministero ad un altro o gli insegnanti che passano ad altro ruolo (ad esempio dalla scuola elementare alla scuola media inferiore o i Presidi).

11) Le sue esperienze di insegnante e la sua vicenda sono raccontate nel libro *Un maestro in Lucania*, ed. MIR, Milano, 1973.

12) Il Ministero risponde al Provveditore che «in base all'ultimo comma dell'art. 11 della legge 10/1/1957 n° 3 (Testo Unico sui diritti e doveri degli impiegati civili dello Stato) il non aver prestato la promessa solenne preclude che al medesimo siano successivamente conferiti incarichi di insegnamento».

13) La prevaricazione più grave riguarda il fatto che la legge del 1957 parla di «decadenza dell'impiego» e non da ogni impiego, cioè anche dall'incarico a tempo indeterminato; nel volantino si mette inoltre in evidenza la preoccupazione del Ministero e la conseguente volontà di reprimere duramente un gesto che potrebbe essere seguito da molti altri insegnanti che entrano in ruolo ai sensi della legge n. 16 del 1962.

14) Uno dei funzionari ha fatto mettere per iscritto il suo parere contrario al licenziamento.

15) Interessante è la presa di posizione, nell'ottobre 1972, della sezione piemontese dell'UCIIM (Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi) in cui si legge: «Si constata il contrasto insanabile tra l'insegnamento evangelico ed apostolico e l'impostazione del giuramento ai professori... che è stata introdotta nel ventennio fascista... L'impostazione di un giuramento sotto la minaccia della perdita del posto di lavoro, rappresenta una grave violazione dei diritti della persona umana... Questo giuramento, che da nessuno può essere prestato seriamente ed osservato fino in fondo, privo di qualsiasi efficacia pratica, triste relitto di epoche storiche superate, presenta il carattere di un rito statolatratico anticristiano...».

16) Nella dichiarazione sostitutiva da lui presentata si legge: «Affermo di operare nello svolgimento del lavoro nel quale sono impegnato per la massima libertà possibile di tutti, per la massima eguaglianza possibile per tutti, per attuare la massima giustizia possibile per tutti, osservando lealmente le indicazioni comuni espresse da coloro che hanno sostenuto e partecipato alla resistenza».

17) Galli pone la sua roulotte davanti alla scuola media Zanotti di Bologna ed inizia il digiuno, alimentandosi solo con the, contenente zucchero e limone.

18) Abiurano al giuramento prestato Luigi Schiattarella di Napoli e Maria Elisa Ammendola di Cosenza («Giornale della Calabria» del 13/7/1980). Rifiutano invece di prestare il giuramento a Forlì il maestro Gianfranco Zavalloni ed altri due colleghi. Il periodico della Federazione Anarchica Italiana (FAI) n. 35 del 9/11/1980 riferisce anche del rifiuto di alcuni insegnanti di Cinisello Balsamo (Milano).

19) Presentano nel 1980 proposte di legge per l'abolizione del giuramento il Partito Radicale (il 10/9) ed il PCI (il 13/9).

20) Pertini dichiara pubblicamente, il 29 giugno: «In questo Paese nessun insegnante verrà mai più perseguitato a causa di un giuramento fascista».

21) La formula del giuramento del testimone, stabilita dagli articoli 251 del C.P.C. e 449 del C.P.P., è la seguente: «Consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio ed agli uomini, giurate di dire la verità, null'altro che la verità».

Il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole «Lo giuro».

22) L'art. 366 del C.P. relativo al «Rifiuto di uffici legalmente dovuti» (reato facente parte dei «delitti contro l'amministrazione della giustizia» e precisamente di quelli «contro l'attività giudiziaria») dispone: «Chiunque nominato dall'Autorità giudiziaria perito, interprete... ottime con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da L. 60.000 a L. 600.000.

Le stesse pene si applicano a chi... rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.

Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimone...

Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna comporta l'interdizione dalla professione o dall'arte».

(23) Ai sensi dell'art. 384 del C.P. non è punibile «chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore».

Hanno applicato quest'articolo, assolvendo il testimone che aveva rifiutato di prestare giuramento per motivi religiosi, la Pretura di Milano (sentenza 28/5/1971) ed il Tribunale di Roma (sentenza 7/4/1975).

24) La deposizione come testimonia di un sacerdote non è obbligatoria ai sensi dell'art. 351 del C.P.P. che prevede il diritto di astenersi dal testimoniare anche per gli avvocati, i procuratori, i consulenti tecnici di parte. I prossimi congiunti dell'imputato, i pubblici ufficiali ed i pubblici dipendenti possono astenersi dal testimoniare in base agli articoli 350 e 352 del C.P.P.

«Se si potessero conoscere tutti i casi di decessi causati dalle vaccinazioni in tutto il mondo il loro numero farebbe fremere Erode stesso».

**G. Bernard Shaw**

Parte Sesta

## L'Obiezione di coscienza alle prestazioni sanitarie obbligatorie

# **L'obiezione di coscienza alle prestazioni sanitarie obbligatorie**

## **1. Introduzione**

Una forma particolare di obiezione di coscienza è il rifiuto, in genere per motivi religiosi, di sottoporsi a trattamenti sanitari, in particolare le vaccinazioni, gli esami radiologici e le trasfusioni di sangue o perché li si ritiene inutili o dannosi per la salute (1) oppure perché si contesta, in linea di principio, allo Stato il diritto di imporre determinate prestazioni personali ai cittadini, ai quali invece dovrebbe solo consigliarle. Si chiede pertanto che il cittadino sia lasciato libero di scegliere se sottoporvisi o meno, nel rispetto del fondamentale diritto alla libertà personale (2), come avviene in altri Stati. (3)

Nel nostro Paese il rifiuto di determinati trattamenti sanitari è attuato dai Testimoni di Geova per motivi religiosi (4) e dagli Igienisti per i loro principi di vita (5), in genere a livello individuale. Dal 1980 (6) l'Associazione Igienista Italiana (AII) ha lanciato una Campagna nazionale per la libertà di vaccinazione sull'esempio di quanto sta facendo in Francia la Lega nazionale per la libertà delle vaccinazioni.

Molti cittadini sono stati incriminati per aver rifiutato le vaccinazioni o gli esami radiologici.

## **2. L'obiezione di coscienza agli esami radiologici**

Molte persone rifiutano di sottoporsi agli esami radiologici per le gravi lesioni, ampiamente documentate (7), che possono essere provocate dalle radiazioni ionizzanti (8). In particolare ci si oppone all'uso indiscriminato, a livello di massa, delle schermografie a scopo preventivo contro la tubercolosi, in quanto questo esame è ritenuto inutile e pericoloso (9) e si potrebbe ottenere una diagnosi più precisa con altre tecniche di indagine non dannose per la salute quali l'esame dell'espettorato unito alla visita medica. Si potrebbe inoltre prevenire la malattia semplicemente migliorando le condizioni di vita e di lavoro e seguendo una adeguata alimentazione.

Ci si oppone anche all'uso indiscriminato delle radiografie mascellari e dentarie divenute di pratica corrente in odontoiatria.

Nel nostro Paese ha avuto una certa diffusione negli anni passati il rifiuto dell'esame schermografico da parte degli insegnanti ai quali era richiesto periodicamente dalla legge (10) allo scopo di accertarne il buono stato di salute e soprattutto l'immunità da danni tubercolitici.

Numerosi insegnanti hanno rifiutato di sottoporsi a questo esame (11) ritenendolo inutile e dannoso, chiedendo di sostituirlo con altri più precisi e meno pericolosi.

Alcuni insegnanti sono stati incriminati per violazione dell'art. 650 del Codice Penale (12), ma sono stati assolti. Interessante è al riguardo la sentenza emessa nel giugno 1976 dal Pretore di Milano, dott.ssa Celsa Galassi, che ha assolto con formula piena due insegnanti (13) denunciati dall'Ufficio di Igiene del Comune di Milano. Il difensore, avv. Alberto Trapani, ha sostenuto l'illegittimità della scelta della schermografia da parte dell'autorità sanitaria per l'accertamento delle malattie infettive e tubercolari affermando che tale scelta era determinata esclusivamente dal fatto che la tecnica di indagine schermografica aveva un costo inferiore a quello di altre tecniche di indagine, più precise e meno pericolose (14).

Il Ministero della Sanità, con la Circolare n° 20 del 24/3/1979, ha abolito l'obbligo della schermografia sostituendola con la cuti-reazione tubercolina alla quale però alcuni si oppongono (15) non ritenendola del tutto sicura.

### 3. L'obiezione di coscienza alle vaccinazioni

Molte persone rifiutano di sottoporsi, o di sottoporre i propri familiari, alle vaccinazioni imposte dallo Stato (16) perché le ritengono inutili e pericolose: inutili perché non immunizzano, come comunemente si crede, dalla malattia per la cui prevenzione sono adottate (17); pericolose perché possono provocare danni anche gravi, e perfino la morte, in determinati individui. (18)

Sull'efficacia delle vaccinazioni ci sono vivaci polemiche tra gli scienziati «addetti ai lavori». Quelli contrari sostengono che le vaccinazioni possono provocare danni genetici e perfino disordini cellulari che alla lunga predispongono al cancro; che i virus attenuati rimangono inoffensivi per anni nell'organismo del vaccinato per poi scatenare all'improvviso malattie anche gravi; che indeboliscono progressivamente le difese immunitarie anche nelle generazioni successive e provocano danni irreversibili alle gonadi, soprattutto quelle maschili (i testicoli), causando la sterilità; che sono responsabili dell'aumento, notevole, dell'epatite virale. (19)

I dubbi sulla reale efficacia delle vaccinazioni (20) sono talmente seri che numerosi Paesi hanno, da anni, abolito ogni obbligo di vaccinazione (21). Altri Paesi (22), invece, tra cui l'Italia, continuano ad imporre alcune vaccinazioni, nonostante ne siano do-

cumentate, anche da parte di Organismi internazionali (23), l'inutilità o il rischio (24), addirittura manipolando i dati statistici (25) o modificando i parametri diagnostici (26) per dimostrarne l'efficacia.

Nonostante queste polemiche sull'utilità dei vaccini se ne scoprono in continuazione dei nuovi (27) e le autorità sanitarie pensano di renderne obbligatori degli altri (28). La popolazione inoltre ricorre facilmente ai vaccini (29) ritenendoli efficaci e le autorità sanitarie non si premurano di renderne noti i rischi derivanti dall'uso né si preoccupano di pubblicizzare adeguatamente le norme igieniche da seguire nei confronti dei vaccinati. (30)

#### 3.1. L'obiezione alle vaccinazioni in Italia

In Italia le vaccinazioni attualmente obbligatorie sono tre: l'antipolio, l'antidifterica e l'antitetanica. La vaccinazione antivaiole è stata abolita dato che la malattia era da molti anni completamente scomparsa. (31)

Sono facoltative, ma consigliate alle persone «a rischio» (soggette cioè al rischio di contrarre la malattia), la vaccinazione antipertosse, antitubercolare, antitifica, anticolerica, antimorbillosa, antirosolia.

Altre vaccinazioni, come quella contro l'asma di origine allergica o quella contro l'influenza, sono lasciate alla discrezione delle singole persone. (32)

Nel nostro Paese ci sono stati numerosi casi di persone contagiate dai figli vaccinati (33) e di bambini morti per complicazioni sopravvenute alla vaccinazione (34). Anche per questi motivi, molte persone hanno rifiutato di vaccinare i propri figli; in genere hanno ricevuto sanzioni amministrative (35), ma alcuni sono stati anche denunciati alla Magistratura che però non li ha condannati (36). Della questione di legittimità del rifiuto delle vaccinazioni è stata investita anche la Corte Costituzionale. (37)

L'Associazione Igienista Italia si batte per l'abolizione delle vaccinazioni obbligatorie e dal 1980 ha promosso una campagna per il riconoscimento ad ogni persona della libertà di scegliere, se vaccinarsi o meno.

Il presidente dell'Associazione, Michele Manca, in una lettera provocatoria inviata il 12/3/1979 al Ministro della Sanità, al Capo dello Stato, al Papa e per conoscenza ad un centinaio di associazioni ed enti a carattere ecologico e naturalista, ha proposto di prestarsi come cavia per dimostrare che tutte le malattie si possono prevenire senza l'ausilio dei vaccini purché si viva una vita sana e «naturale» (38), sfidando i sostenitori dei vaccini a dimostrare che le malattie per la cui prevenzione sono usati, si possano prevenire unicamente con il vaccino pur nutrendosi con cibi malsani e vivendo in modo non naturale.

Le vaccinazioni obbligatorie sono effettuate dalle Unità Sanitarie Locali secondo un calendario che è portato a conoscenza delle famiglie pochi giorni dopo la registra-

zione della nascita dei figli presso l'ufficio anagrafe del Comune di residenza. (39)

Per l'iscrizione all'asilo nido, alla scuola materna, elementare e media è necessario essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie.

## Note

1) Sui rischi derivanti dalle vaccinazioni e dagli esami radiologici si sono espressi non solo singoli scienziati ma anche associazioni internazionali di medici e perfino l'Organizzazione Mondiale della Sanità.

2) L'art. 32 della Costituzione prevede l'imposizione per legge di un determinato trattamento sanitario, ma solo ed esclusivamente in vista della tutela della salute collettiva ed individuale; comunque la legge "in nessun caso può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".

3) In numerosi Paesi l'obbligo delle vaccinazioni è stato abolito, lasciando ai cittadini la libertà di sottoporsi o meno.

4) I Testimoni di Geova rifiutano soprattutto le trasfusioni di sangue. Singolare è stata in proposito la vicenda dei coniugi Oneda condannati per aver rifiutato di far praticare le trasfusioni alla loro bambina, colpita da un male incurabile.

5) Gli Igienisti conducono una vita naturale, alimentandosi con prodotti di origine vegetale (frutta e verdura), non contaminati da sostanze nocive (fertilizzanti chimici, antiparassitari...), mangiati in genere crudi.

6) La campagna è stata lanciata al Congresso tenutosi a Genova nel 1980.

7) Vedere al riguardo i seguenti opuscoli: *I pericoli delle radiazioni e Uso ed abusi dei raggi X in medicina*, citati nella bibliografia.

8) Le radiazioni ionizzanti sono così chiamate perché hanno la proprietà di ionizzare, cioè scindere in ioni, gli atomi e le molecole della materia che attraversano. Hanno un'azione antimitotica, cioè possono arrestare il processo mitotico di divisione cellulare.

9) La schermografia è inutile perché non è in grado di accertare lesioni tubercolari al primo livello e perciò di piccolissime dimensioni; è pericolosa perché presenta un livello di nocività ampiamente documentato anche da parte di Organizzazioni Internazionali. È comunque sempre necessario l'esame clinico della persona per una diagnosi precisa. Inoltre la periodicità dell'esame non garantisce assolutamente la possibilità di attuare una adeguata prevenzione della malattia, che invece potrebbe essere prevenuta semplicemente migliorando le condizioni di vita e di lavoro e seguendo una adeguata alimentazione.

10) In attuazione degli articoli 9 e 10 del D.P.R. 11/2/1961 n. 264, l'art. 49 del D.P.R. 22/12/1967 n. 1518 dispone che tutto il personale delle scuole (docenti e non docenti) "deve essere sottoposto a visita medica, integrata con l'accertamento radiologico del torace e, occorrendo, dall'esame dell'espettorato, almeno ogni biennio".

11) Vedere alcuni documenti sottoscritti da insegnanti X-renitenti, negli opuscoli citati in bibliografia.

12) L'art. 650 del C.P. punisce con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a L. 80.000 "chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di igiene".

13) Si tratta del Prof. Sergio Sgorbati, docente di scienze naturali in una scuola media e della Dott.ssa Marinella Catapano, direttrice di una scuola elementare, citati in giudizio dall'Ufficio d'Igiene del Comune di Milano per aver rifiutato di sottoporsi all'esame schermografico periodico.

14) Perfino l'esame radiologico è più sicuro della schermografia comportando l'assorbimento di una dose molto minore di radiazioni e a maggiore distanza; inoltre è più preciso rivelando lesioni fino ad un quarto di millimetro.

15) Si oppongono alla cuti-reazione soprattutto gli igienisti che reclamano la completa libertà di decidere se sottoporsi o meno ad un trattamento sanitario, sostenendo che ogni malattia può essere prevenuta, ed anche curata, con il miglioramento delle condizioni di vita e con un'adeguata alimentazione.

16) Le vaccinazioni sono imposte con legge dello Stato per assicurare l'immunità della popolazione contro determinate gravi malattie. La vaccinazione consiste nell'inoculare all'individuo, in forma attenuata, dei germi patogeni allo scopo di provocare nel vaccinato una leggera forma morbosa, con andamento benigno, che lo immunizza per il futuro da quella malattia.

17) Esperimenti fatti in modo serio e scrupoloso, anche da organismi internazionali e dati statistici "-

non manipolati" hanno dimostrato che l'immunizzazione non è sicura con la vaccinazione; in alcuni casi è stata addirittura superiore tra i vaccinati (vedasi epidemia di vaiolo nelle Filippine negli anni venti. Vedere al riguardo i casi citati nei libri *Processo alle vaccinazioni* di A. Brioschi e A. Donzelli e *L'intossicazione da vaccino* di F. Delarue, elencati nella bibliografia).

18) Vedere i casi citati nei due libri citati, alla nota precedente. Particolarmente gravi furono i casi verificatisi in Gran Bretagna negli anni trenta quando un centinaio di bambini vaccinati contro il vaiolo morirono a causa del vaccino.

19) Il dott. Jean Pilette, nel suo libro *La poliomielite: vaccination o traitement naturel* riferisce sul notevole incremento dell'epatite virale verificatosi in Italia dopo l'introduzione della vaccinazione obbligatoria antipolio. Negli anni 1950-1957 il tasso di poliomielite era del 6,9 per cento mila abitanti ed il tasso di epatite virale dell'1,89. Con la somministrazione del vaccino Salk (anni 1958-1965) il tasso della polio è sceso a 6,56 ed il tasso dell'epatite è aumentato a 16,38. Con la somministrazione del vaccino Sabin (periodo considerato 1966-1972) il tasso della polio è sceso allo 0,13 mentre l'epatite virale è aumentata all'84,50.

20) Interessante è al riguardo uno studio fatto da alcuni medici inglesi negli anni sessanta sulla morbilità tetanica tra gli eserciti alleati durante la seconda guerra mondiale. Nell'esercito francese, il più vaccinato, con quattro milioni di dosi inoculate tra l'ottobre 1936 ed il giugno 1940, la morbilità tetanica ogni mille feriti fu la stessa della prima guerra mondiale.

Nell'esercito americano, anch'esso vaccinato in massa, il tetano comparve in pochissimi feriti, ma si deve notare che le Forze Armate USA erano le uniche a disporre di antibiotici e di sulfamidici.

Nell'esercito greco, non vaccinato, l'incidenza del tetano fu, invece, ben sette volte inferiore a quella della prima guerra mondiale.

21) La maggior parte dei Paesi europei ha abolito progressivamente l'obbligo delle vaccinazioni. L'abolizione completa c'è stata nella seconda metà degli anni settanta.

22) All'interno della CEE, attualmente, le vaccinazioni sono obbligatorie in Belgio (antipolio), Francia (ben 5 vaccinazioni) e nel nostro Paese.

23) Ricordiamo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità già nel settembre 1971 raccomandava di non vaccinare in modo sistematico i bambini contro il vaiolo perché i pericoli impliciti nella vaccinazione superavano largamente i benefici che ne derivavano.

24) Il rischio del vaccino deriva anche dal suo stato avariato o inquinato; vedasi i casi citati nel libro *Processo alle vaccinazioni*.

25) Vedasi al riguardo l'art. del prof. Vittorio Menassè pubblicato su "Il Giornale d'Italia" del 17/3/1982.

26) Vedasi al riguardo la dichiarazione del prof. Greenberg (Università del North Caroline-USA) citata da M. Manca nella sua lettera al Ministro della Sanità, riportata nell'opuscolo contro le vaccinazioni edito dall'A.I.I., citato in bibliografia.

27) È stato recentemente scoperto un vaccino contro l'epatite B.

28) Nel nostro Paese si sta pensando di rendere obbligatoria la vaccinazione contro il morbillo dato l'elevato numero di casi verificatisi negli ultimi anni (oltre mezzo milione l'anno, di cui appena un decimo denunciato) con un'alta incidenza di bambini (uno su 15) colpiti da gravi complicazioni che possono causare anche encefaliti. Si parla di vaccinare in un anno tutti bambini fino ad 8 anni di età e tutti i nati dopo il primo anno di vita. La vaccinazione si farebbe con una iniezione sottocutanea senza richiami.

29) Ricordiamo il largo uso di vaccini contro l'asma di origine allergica, e contro l'influenza, con un giro di affari annuo di alcune centinaia di miliardi.

30) I virus inoculati ai vaccinati vengono eliminati anche per un lungo periodo di tempo con le feci e sono quindi possibile causa di contagio per i familiari conviventi.

31) Si discute tra gli studiosi se la scomparsa del vaiolo sia da attribuirsi alle vaccinazioni di massa della popolazione oppure alle migliorate condizioni di vita.

32) Purtroppo di questi vaccini si fa un largo uso, talvolta incoraggiato dalle stesse autorità le quali per

altro non informano sugli eventuali rischi che ne possono derivare.

33) Ricordiamo il caso della signora Iside Oprandi di Varese che nel 1975 contrae la poliomielite dopo la seconda vaccinazione antipolio del figlio Davide di sei mesi. Tutte le terapie praticate alla donna si rivelano inutili. Dopo aver consultato numerosi medici che le confermano che l'origine della malattia era stato il contagio avuto dal figlio Davide, presenta un esposto al Pretore nel maggio 1980. Il Pretore ha mandato comunicazioni giudiziarie al direttore dell'Istituto Superiore di Sanità, a due alti dirigenti del Ministero della Sanità, (responsabili della produzione e del controllo dei vaccini), al direttore dell'Istituto Sieroterapico Italiano che aveva prodotto il farmaco antipolio. Le persone incriminate, secondo il magistrato, avrebbero agito con leggerezza, non avendo pubblicizzato i rischi del contagio a cui sono esposti gli adulti, in particolare i familiari, quando sono a diretto contatto con i bambini vaccinati con il metodo Sabin, se non seguono adeguate norme igieniche, che dovrebbero essere opportunamente pubblicizzate, dalle autorità competenti. Il Ministro della Sanità non è stato incriminato per evitare la prescrizione del reato dati i lunghissimi tempi per ottenere l'autorizzazione a procedere da parte della Camera di cui faceva parte.

34) Ricordiamo il caso dei due gemelli Alberto e Andrea Tremante di Verona, che dopo essere stati vaccinati con il metodo Sabin si ammalano e progressivamente perdono l'uso degli arti e della parola. Il 29/9/1980 Andrea muore poche ore dopo il ricovero in ospedale. Alcuni mesi dopo peggiorano le condizioni di Alberto che è ricoverato per oltre sei mesi in ospedale; rimane paralizzato e con gravi lesioni cerebrali. Il padre Giorgio, geometra, si rivolge alla magistratura perché a suo avviso i medici avevano somministrato ai bambini farmaci immunodepressori nonostante il suo giudizio contrario. Si accorge anche che erano state manomesse le cartelle cliniche del figlio Alberto, che egli aveva fotografato. Si rivolge quindi alla Procura della Repubblica che apre un procedimento penale, per "falso in cartella clinica", contro il direttore sanitario dell'ospedale. A parere degli esperti i due bambini soffrivano di gravi carenze immunologiche, non accertate dai medici, che avrebbero consigliato l'uso di un vaccino diverso (il Salk e non il Sabin). Ricordiamo anche la 14enne Ester Visioli di Cagliari, deceduta dopo la vaccinazione contro l'asma ed il piccolo Alessandro D'Alessandro, di appena un anno, di Isernia, deceduto dopo la vaccinazione antidifterica (dopo la sua morte il vaccino "bivalente" è stato sequestrato, nella Regione per essere analizzato).

35) Anche M. Manca, presidente dell'A.I.I., è stato multato 3 volte (le prime due per L. 66.666 e la terza per L. 260.000) per avere rifiutato di vaccinare il figlio. A giustificazione del suo rifiuto ha inviato una lettera al Presidente della Repubblica e al Ministro della Sanità.

36) Ricordiamo il caso dei Coniugi Frigoli di Cologne (Brescia) denunciati nel 1983 dall'Ufficiale Sanitario del Comune al Pretore per non aver voluto vaccinare la loro figlia Emma, dato che volevano delle garanzie per la sua salute. Il Pretore di Rovato, dottor Ettore Sacchetti, li ha assolti dichiarando che il loro rifiuto non costituisce reato ed ha incaricato l'Unità Sanitaria Locale competente di accertare scientificamente, con adeguate indagini, se la bambina è in grado di essere vaccinata o meno. Parallelamente è stato aperto un procedimento davanti al Tribunale dei Minorenni che nel 1984 ha ordinato ai coniugi Frigoli di vaccinare la figlia entro 10 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; non avendovi provveduto, il Tribunale ha dichiarato i genitori decaduti dall'esercizio della patria potestà e ha nominato tutore della piccola Emma il nonno materno, al quale è stato ordinato di vaccinare la bambina. Ricordiamo anche il caso del sig. Aldo Galli denunciato nel 1981 al Pretore di Desio per aver rifiutato di sottoporre la figlia Eva alle vaccinazioni obbligatorie. Il Pretore ha decretato di non doversi procedere nei suoi confronti perché il fatto contestato non costituisce reato per effetto della legge 24/12/1975 n. 706 sulla depenalizzazione di alcune contravvenzioni. Pertanto sono applicabili all'imputato solo sanzioni amministrative e non quelle penali.

37) Il Pretore di Alba, con un'ordinanza emessa il 14/4/1980, ha sospeso il procedimento contro il sig. Giampaolo Bonino denunciato dall'Ufficiale sanitario di Lequio, per aver rifiutato di sottoporre la figlia Diana Silvia alle vaccinazioni obbligatorie ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimità delle norme "che rendono obbligatorie talune vaccinazioni nella parte in cui non prevedono l'obiezione di coscienza". La Suprema Corte ha però dichiarato inammissibile la questione.

38) Anche il Dott. Jean Pilette fa notare, nella sua opera sopra citata, che i casi di poliomielite possono

diminuire senza il bisogno del vaccino. Un paese come la Jugoslavia presenta un tasso di 8.484 vaccinati per 100.000 ab. (dal 1957 al 1975) e una morbosità dello 1,32. La Romania che ha un numero doppio di vaccinati registra una morbosità tre volte superiore. La Svizzera con una vaccinazione due volte superiore alla Svezia presenta 1,5 di casi in più. Nei paesi dove la vaccinazione è obbligatoria si registra una media di 12.308 vaccinati con un tasso morboso del 2,51. Nelle nazioni dove la vaccinazione non è obbligatoria si registra una media di 10.252 vaccinati con una morbosità del 1,88.

39) In numerosi Comuni, soprattutto nei più grandi, le famiglie ricevono dall'autorità sanitaria comunale un libretto con una doppia matrice per ogni vaccinazione. Una delle due matrici viene staccata al momento della somministrazione del vaccino ed è inviata all'anagrafe vaccinale del Comune alla quale si richiedono i certificati di vaccinazione necessari per l'iscrizione all'asilo nido e alla scuola.

## **Appendice**

**Guida pratica al servizio civile sostitutivo**

**Guida pratica all'obiezione di coscienza  
alle spese militari**

**Guida pratica alle vaccinazioni**

## **Guida pratica al servizio civile sostitutivo**

### **1. Cos'è il servizio civile sostitutivo**

In Italia è possibile sostituire il servizio di leva con un servizio civile sostitutivo, della durata di 20 mesi, 8 mesi più lungo del normale periodo di ferma. Vi è ammesso chiunque si dichiari obiettore di coscienza, cioè contrario, per imprescindibili motivazioni personali, all'uso delle armi.

### **2. La legge**

La legge che regola l'obiezione di coscienza in Italia è la legge 772 del 15 dicembre 1972, modificata dalla legge 695 del 24 dicembre 1974. Il regolamento di attuazione è stato emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica n° 1139 del 28 novembre 1977.

### **3. Chi può fare il servizio civile alternativo**

Possono presentare la domanda per svolgere il servizio civile tutti i giovani di leva dichiarati abili ed arruolati dopo la visita militare. Non possono presentarla (art. 1 della legge 772) solamente «coloro che al momento della domanda risulteranno titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate rispettivamente negli articoli 28 e 30 del Testo Unico della legge di Pubblica Sicurezza o che siano stati condannati per detenzione o porto abusivo d'armi».

Le armi di cui si fa cenno negli articoli 28 e 30 del T.U. di P.S. sono le armi da guerra, le munizioni, le uniformi militari e gli altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento delle Forze Armate (art. 28) e le cosiddette "armi proprie", cioè le armi da fuoco e tutte quelle che in genere hanno come fine l'offesa delle persone (art. 30).

#### 4. Quando presentare la domanda

Chi sia intenzionato a presentare domanda per svolgere il servizio civile, può farne già cenno durante la visita di leva, anche se il non compiere questo atto non pregiudica assolutamente l'iter successivo.

La domanda va presentata per iscritto entro 60 giorni dall'arruolamento (cioè entro 60 giorni dall'ultimo giorno della visita di leva), oppure, per chi sia ammesso al rinvio per i motivi ammessi dalla legge, entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi. Si badi che il compimento del 26° anno di età (o 28° per gli iscritti alla facoltà di Medicina) fa automaticamente scadere il rinvio per motivi di studio, e così pure la laurea; in questi casi, la domanda va presentata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui ci si laurea o si compie il 26° (o 28°) anno, anche se si presenta domanda di rinvio per l'anno successivo. Esempio: chi si laurea nel 1986 dovrà presentare domanda entro il 31 dicembre 1985, anche se farà domanda di rinvio per il 1986; se si laureasse infatti, poniamo, il 30 giugno 1986, potrebbe essere chiamato alle armi fra il 30 giugno e il 31 dicembre 1986. Lo stesso vale naturalmente anche per chi compie 26 o 28 anni nel 1986.

#### 5. Cosa fare se i termini sono scaduti

Qualora, per un qualsiasi motivo, un obiettore di coscienza non abbia presentato la domanda entro i 60 giorni dall'arruolamento, può sempre iscriversi pro forma ad una facoltà universitaria, in modo da poter usufruire del rinvio e rientrare nuovamente nei termini di legge. Qualora un obiettore di coscienza si sia laureato e non abbia presentato domanda in tempo utile, può iscriversi a un corso di specializzazione post - universitario che permette di prolungare i tempi di rinvio.

In ogni caso, qualora i termini di legge siano irrimediabilmente scaduti, si può inviare direttamente la domanda al Ministero della Difesa allegando una breve giustificazione dei motivi del ritardo e, possibilmente anche la dichiarazione di un ente convenzionato che si dica disposto ad assumere l'obiettore una volta riconosciuto.

#### 6. Dove presentare la domanda

La domanda va compilata in carta libera (art. 2 del D.P.R. n° 1139 del 1977) e va indirizzata al Ministero della Difesa. Per la presentazione, esistono due possibilità:

- può essere presentata al Distretto Militare di appartenenza, facendosi rilasciare una ricevuta o facendosi vistare come ricevuta una fotocopia della domanda.
- può essere inviata al Ministero della Difesa, spedendola come raccomandata con

ricevuta di ritorno. In questo caso, come data di presentazione della domanda si intende quella in cui la raccomandata è stata spedita, documentata dal timbro postale. Se si sceglie questa via, occorre far prima autenticare la firma apposta sulla domanda da un notaio o da un ufficiale comunale.

L'indirizzo a cui spedire la raccomandata è:

Ministero della Difesa - ufficio LEVADIFE - piazzale Adenauer 3 - 00144 ROMA.

Come si è detto, si consiglia di ricorrere a questa soluzione se il Distretto Militare interpone difficoltà di qualsiasi genere o si rifiuta di rilasciare la ricevuta. In ogni caso, è bene inviare una copia della domanda al coordinamento regionale LOC, in modo da poter mantenere i contatti col movimento e poter organizzare un servizio civile di maggior incisività e più rispondente alle proprie aspirazioni.

#### 7. Come compilare la domanda

La domanda, dopo la data e l'intestazione, deve contenere (art. 2 del D.P.R. 1139):

- dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, comune nelle cui liste di leva si è iscritti);
- le motivazioni che spingono all'obiezione di coscienza;
- la dichiarazione di non essere titolare di licenza relativa alle armi di cui si parla negli artt. 28 e 30 del T.U. di P.S. e di non essere mai stato condannato per detenzione o porto abusivo di armi;
- la dichiarazione di opzione fra Servizio Militare non armato e Servizio Civile sostitutivo;
- il luogo dove devono essere inviate eventuali comunicazioni (qualora si desiderasse averle in luogo diverso da quello di residenza, basta precisarlo).

Si può eventualmente aggiungere qualche dato comprovante la propria posizione di obiettore di coscienza (appartenenza alla LOC o a movimenti nonviolenti, dichiarazione di obiezione eventualmente rilasciata durante la visita di leva, eccetera). Si può infine dichiarare in quale settore si è orientati a svolgere il servizio e possibilmente l'indicazione di un ente ben preciso.

Il Distretto Militare non può, al momento della presentazione della domanda, pretendere altri dati o documenti oltre a quelli sopra elencati; se lo facesse, è consigliabile, come si è detto, inoltrare la domanda direttamente al Ministero, allegando una formale protesta per le difficoltà illegalmente opposte dal Distretto.

Riguardo alle motivazioni di coscienza non è necessaria una spiegazione prolissa: basta la propria dichiarazione generica di nonviolenza e di antimilitarismo.

Per facilitare la compilazione della domanda, riportiamo un fac-simile di domanda già fatta propria da centinaia di obiettori.

Ricordiamo comunque che questo non è che uno dei moltissimi modi in cui può essere scritta una dichiarazione di obiezione; chi non ne condividesse il contenuto, può benissimo farne una personale, senza che con questo vi sia maggior pericolo che la domanda non sia accolta.

## 8. Modello di domanda

Al Ministero della Difesa - Roma

Io sottoscritto (nome e cognome) nato a ..... il ..... residente in ..... via ..... iscritto nelle liste di leva del comune di ..... in possesso del titolo di studio ..... professione ..... distretto militare di ..... chiedo di essere ammesso a prestare servizio sostitutivo civile a norma di legge 772 del 15.12.1972.

Dichiaro:

- di svolgere l'attività (lavoro) di .....
- di non essere titolare di licenze o autorizzazioni relative alle armi di cui agli articoli 28 e 30 del T.U. di P.S. e di non essere mai stato condannato per detenzione o porto abusivo di armi;
- di essere contrario in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza.

Dichiaro non solo di essere contrario in linea di principio e per imprescindibili motivi di coscienza all'uso personale delle armi in ogni circostanza, ma ancor più al loro uso organizzato, istituzionale, collettivo e legale, in qualunque conflitto civile ed internazionale e con qualunque occasione e pretesto, che si chiami impero o repubblica, difesa o conquista.

La violenza delle istituzioni mi appare più grave di quella del singolo, che pure condanno; quella degli eserciti è di tutte la più inaccettabile, perché estrema e irreparabile nella sua destinazione antidemocratica e incivile più di ogni altra struttura. Mi dichiaro non solo contrario alla violenza degli armamenti nucleari, ancora più inaccettabili di quelli convenzionali per l'incontrollabile potenziale distruttivo che portano, ma anche alla scelta che essa comporta, sia per la gestione degli impianti nucleari, sia per la possibile utilizzazione per scopi bellici o terroristici del plutonio e dell'uranio arricchito e, soprattutto, perché impone la dipendenza dalle imprese e una ristrutturazione capitalistica basata su un modello di sviluppo ed una struttura produttiva ad alti consumi energetici e a bassa occupazione, con il completo misconoscimento della volontà della popolazione interessata.

Dichiaro inoltre che la mia concezione generale della vita, i miei convincimenti religiosi, filosofici e morali, qualunque sia la loro profondità, non riguardano ministri, né commissioni, né istituzioni di sorta. Sono io l'unico responsabile e giudice delle possi-

bilità ed opportunità di esprimerli e di scegliere gli interlocutori che voglio per i miei dialoghi umani.

Lo stato, per la sua stessa ideologia e costituzione, può soltanto vagliare i miei comportamenti eventualmente delittuosi; mai i miei pensieri, la mia coscienza contro la mia volontà. Ed è semmai a chi è disposto a imparare ad uccidere e ad essere ucciso, a chi pretende di insegnarglielo, che andrebbe chiesto quali mai siano i suoi profondi convincimenti morali, filosofici, religiosi.

Comunque non a noi, anche perché non lo consentiamo.

Come obiettore di coscienza antimilitarista, nonviolento e antinucleare come sono e mi professo, ma anche come cittadino democratico, rifiuto la pretesa di confinare gli ideali e le convinzioni politiche al di fuori della coscienza nelle sue dimensioni morali, filosofiche e religiose. Chiedo dunque, in conformità con la Costituzione, la Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, la legge, di svolgere un servizio alternativo a quello militare, dichiarandomi obiettore di coscienza e professando con forza il carattere pienamente politico della mia obiezione di coscienza, proprio per le necessarie premesse implicazioni e conseguenze morali che ciò comporta e prova.

Dichiaro che il mio servizio civile non potrà essere utilizzato ai fini di lucro, né sostitutivo del lavoro disponibile secondo gli elenchi degli Uffici regionali e provinciali del Lavoro e della massima occupazione, né sostitutivo del lavoro di chi stia esercitando il diritto di sciopero, né collegato ad attività di preparazione bellica.

Non allego alcun documento (oppure: allego .....

Data

Firma

## 9. Dopo la presentazione della domanda

La presentazione della domanda, anche se avvenuta fuori termini (a meno che non sia stata fatta a precettazione già avvenuta), sospende automaticamente la chiamata alle armi fino a che il Ministero non si sia pronunciato sulla domanda.

Il Distretto Militare svolge anzitutto una breve indagine sull'obiettore, verificando le sue dichiarazioni relative al porto d'armi e alle eventuali condanne, e incarica i Carabinieri di fornire una documentazione sulla persona. Normalmente i Carabinieri invitano l'obiettore ad un colloquio, al Distretto ed iniziano quindi un rapporto. Il Distretto invia tutta la documentazione al Ministero, dove viene esaminata da un'apposita commissione.

Questa commissione dovrebbe consigliare il Ministro, al quale spetta la decisione sull'accoglimento o sul rigetto delle domande; in realtà ha pieno potere decisionale. Il Ministro, sentita la commissione, dovrebbe pronunciarsi entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda ma questo termine è ampiamente superato.

Il numero delle domande bocciate dalla commissione è attualmente basso e per lo

più si tratta di domande di obiettori non in regola con la legge (domande presentate fuori termine o persone condannate con carichi pendenti. Esistono però anche casi di domande bocciate in base a motivazioni futili o pretestuose sulla base delle informazioni inviate dai Carabinieri all'ufficio ministeriale.

## **10. Se la domanda è accolta**

Se la domanda è accolta, l'obiettore deve comunicarlo al coordinamento locale LOC per avviare la pratica del servizio civile.

A meno che l'obiettore non sia sotto rinvio per motivi di studio o altri analoghi, è opportuno rivolgersi alla LOC abbastanza rapidamente, in modo da evitare il rischio che il Ministero precetti d'autorità l'obiettore. La legge non prevede espressamente un tempo entro il quale l'obiettore deve essere precettato dopo l'accoglimento della domanda; la stessa lettera che il ministero invia all'obiettore per segnalargli che la sua domanda è stata accolta si esprime in forma generica «l'obiettore riceverà a suo tempo comunicazione del luogo dove presterà servizio e della data di inizio». La prassi consolidata è però quella dell'autodeterminazione da parte dell'obiettore che può scegliere sia l'ente in cui svolgere il servizio, sia il momento in cui iniziarlo.

L'obiettore di coscienza, quindi, dal giorno in cui ha ricevuto il riconoscimento dal Ministero, deve mantenersi in stretto contatto con la LOC ed organizzare, insieme con altri obiettori un corso di formazione (v. oltre).

## **11. Se la domanda è respinta**

Se la domanda di riconoscimento dell'obiezione di coscienza è respinta dal Ministero, l'obiettore ha tempo 60 giorni dalla comunicazione del decreto del Ministro per presentare ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale); in questi casi la chiamata alle armi non sempre è sospesa fino alla definizione del ricorso.

Naturalmente è fondamentale rivolgersi al più presto al coordinamento locale LOC, per trovare insieme un avvocato.

Se l'obiettore non vuole o non può ricorrere al TAR, o se il ricorso desse esito negativo, o se il Ministero, nonostante la pendenza del ricorso, invia ugualmente la cartolina - precetto, l'obiettore non ha che due possibilità: o prestare il servizio militare o rifiutarsi.

In questo secondo caso, è giudicato da un Tribunale Militare in base all'art. 8 della legge 772 ed è punibile con la reclusione da 2 a 4 anni, che normalmente con le attenuanti diventano 12 mesi di carcere militare.

L'espiazione della pena esonera definitivamente dalla prestazione del servizio militare.

Qualora il ricorso al TAR desse esito positivo, o qualora l'obiettore in carcere presentasse nuova domanda di obiezione, portando a prova della sincerità delle sue convinzioni la scelta del carcere, e questa venisse accolta, il periodo di carcere già scontato viene detratto dalla durata del servizio. In alcuni casi però è stata respinta anche la 2ª domanda di obiezione

## **12. Il rinvio, la dispensa, l'esonero dal servizio**

La presentazione della domanda di obiezione di coscienza non priva dei diritti di rinvio, dispensa, esonero per tutti i casi previsti per gli obbligati al servizio militare (art. 11 della legge 772). In particolare, il rinvio per motivi di studio può essere regolarmente richiesto fino alla laurea o al compimento del 26° anno di età (28° per gli studenti di medicina).

## **13. Il corso di formazione**

Il primo dei 20 mesi di servizio civile è costituito di norma da un corso di formazione. Questi corsi, non previsti dalla legge ma implicitamente accettati dal Ministero (tanto che viene fornito un contributo economico superiore per il periodo di corso), sono autogestiti dagli obiettori e si svolgono sotto la copertura formale di un ente convenzionato per assumere obiettori. Non sempre il Ministero negli ultimi tempi li ha autorizzati.

## **14. Dove si svolge il servizio civile**

Il servizio civile si svolge presso uno degli enti convenzionati col Ministero della Difesa per assumere obiettori.

Questi enti sono attualmente circa 1.500 ed operano nei campi più svariati.

La scelta dell'ente viene fatta dall'obiettore in base alle proprie attitudini ed aspirazioni, compatibilmente con le esigenze dell'ente prescelto. L'azione di mediazione (servizio informazioni sul tipo di servizio svolto da ogni ente, conoscenza delle disponibilità di posti presso gli enti ecc.) viene svolta in genere dalla sede locale della LOC.

Il servizio civile, per essere qualificato, si svolge di norma a diretto contatto con la realtà, spesso in situazioni di emarginazione, o comunque in funzione della risoluzione globale dei problemi di violenza, emarginazione, autoritarismo; non bisogna infatti dimenticare che l'obiettore, oltre a svolgere un servizio alternativo, presta tale servizio come rifiuto, dell'apparato militare, e perciò di una struttura violenta ed autoritaria. Questa scelta antiautoritaria e non violenta, va progressivamente approfondita e deve

diventare criterio che aiuti nella scelta e nella conduzione del servizio. Riportiamo qui un breve elenco dei settori nei quali è possibile prestare servizio civile.

— Settore sanitario-assistenziale:

è il più vasto, e vi fanno parte enti che operano nei più svariati ambiti: portatori di handicap, tossicodipendenti, minori, anziani, malati mentali ecc. In questi ambiti sono presenti sia realtà di base, autogestite e deistituzionalizzate (comunità, cooperative) sia realtà istituzionali (enti pubblici, istituti).

La riforma sanitaria ha aperto nuovi spazi all'impiego di obiettori nelle strutture pubbliche sanitarie locali (es. U.S.L.).

— Settore della Difesa Ambientale:

è costituito da enti che operano per lo più nel campo naturalistico; all'obiettore si richiede per lo più un'esperienza qualificata di salvaguardia del territorio.

— Settore Culturale:

vi fanno parte enti per lo più pubblici; l'impiego degli obiettori dovrebbe essere quello di stimolo alla crescita culturale delle persone e delle classi culturalmente emarginate.

— Settore Cooperazione:

cura i rapporti con paesi in via di sviluppo. Gli obiettori di coscienza sono utilizzati per lo più con compiti di organizzazione, sensibilizzazione, propaganda, segreteria.

— Settore Nonviolenza, Antimilitarismo, Servizio Civile:

gli obiettori impegnati in questo settore hanno funzioni di coordinamento, di propaganda, talvolta anche di sperimentazione di nuove tecniche non violente.

— Settore Sindacale:

gli obiettori in servizio presso il sindacato sono impiegati in mansioni d'appoggio alle attività istituzionali dell'ente, ma più frequentemente agiscono in qualcuno dei campi sopra elencati, collegandosi con realtà di base che lavorano sulle stesse tematiche.

## 15. I trasferimenti

Presentando all'ufficio LEVADIFE domanda motivata è possibile cambiare ente, allegando il parere favorevole di ambedue gli enti interessati. I tempi burocratici sono piuttosto lunghi; si consiglia di autodistaccarsi presso il nuovo ente prima di ricevere risposta da parte del Ministero (se tutti e due gli enti sono d'accordo).

## 16. Le licenze

L'obiettore di coscienza ha diritto alle stesse licenze concesse ai militari di leva e cioè:

- permessi (massimo 36 ore) in numero indefinito;
- licenze brevi (massimo 5 giorni più il viaggio) fino a un massimo di 15 giorni nei

primi 12 mesi e di 10 giorni per i restanti 8 mesi;

— licenze ordinarie (10 giorni più il viaggio, dopo il 7° mese di servizio; 15 giorni più il viaggio dopo il 18° mese di servizio);

— licenze ministeriali (5 giorni), di solito a Pasqua e a Natale o per avvenimenti importanti;

— licenze straordinarie (per gravi motivi, quali malattia o morte di un congiunto, matrimonio, esame di stato ecc.).

La licenza va comunicata al Distretto da parte dell'ente; si ha diritto al 60% di sconto sul prezzo del biglietto.

Molti enti si accordano con gli obiettori per una prassi meno formale, concedendo licenze e giorni di permesso senza comunicazione al Distretto.

## 17. L'orario di lavoro

Per legge (art. 14 del D.P.R. 1139) l'obiettore è tenuto a seguire lo stesso orario di lavoro dei dipendenti dell'ente presso il quale presta servizio.

## 18. Il trattamento economico

L'obiettore di coscienza è equiparato ai militari di leva; riceve perciò la stessa paga mensile. All'ente presso il quale egli presta servizio viene corrisposta una somma mensile, per altro assai esigua, per il suo mantenimento; spesso gli enti convenzionati si accordano con gli obiettori per corrispondere l'intera somma proveniente dal Ministero in modo che essi possano essere autonomi relativamente al vitto e all'alloggio.

Il trattamento economico degli obiettori di coscienza in servizio civile per il 1985 è il seguente:

A) paga giornaliera dell'obiettore con meno di 12 mesi di servizio	L. 2.000
B) paga giornaliera dell'obiettore con più di 12 mesi di servizio	L. 2.200
C) quota giornaliera per il vitto e gli altri servizi forniti dall'ente all'obiettore	L. 4.965
D) quota annuale per l'igiene personale	L. 27.700
E) quota annuale per materiali di accasermaggio e di refettorio	L. 99.000
F) quota "una tantum" per vestiario dell'obiettore	L. 655.000

Queste quote sono aggiornate ogni anno.

All'obiettore in servizio civile competono solo le quote A), B), F). Spettano invece all'ente in cui l'obiettore presta servizio le quote C), D), E).

## 19. L'assistenza sanitaria e gli altri diritti dell'obiettore

Per tutti gli aspetti sanitari, mutualistici e previdenziali, l'obiettore è equiparato

ad un militare in servizio. Tutti gli ospedali militari e gli ambulatori sono aperti per l'obiettore che si presenti con un'autorizzazione del responsabile dell'ente presso il quale presta servizio.

Per il resto, l'obiettore ha, come ogni militare, diritto alle agevolazioni proprie dei militari (sconti nei cinema, transito gratuito su alcune linee di autoservizi); la prova della sua qualifica è il tesserino, identico a quello rilasciato ai militari ma con la dicitura "obiettore di coscienza", che viene fornito dal Distretto al momento dell'entrata in servizio dell'obiettore.

## 20. Il periodo di servizio

Secondo la legge 772, il servizio civile ha una durata di 8 mesi superiore a quella del servizio di leva al quale l'obiettore è tenuto. La durata del servizio civile è quindi diversa secondo che l'obiettore appartenga alla leva di terra o a quella di mare. Quando ha terminato il servizio, l'obiettore richiede al Distretto il foglio matricolare e il congedo.

## 21. Le possibilità di lavoro

Durante il servizio civile, dal giorno di precettazione a quello di congedo, è vietato assumere attività o impieghi professionali pubblici o privati. Per chi, prima del servizio, fosse già nell'esercizio di un'attività professionale, valgono le disposizioni vevoli per i militari, come l'obbligo per il datore di lavoro di mantenere il posto all'obiettore durante il periodo di servizio.

Dopo il servizio civile, l'obiettore può accedere a qualsiasi professione escluse quelle che comportino l'uso o la detenzione o la fabbricazione di armi.

Ogni discriminazione nell'assunzione nell'impiego pubblico e privato è illegale.

Ai fini dei punteggi per eventuali graduatorie o concorsi per incarichi in enti pubblici, il servizio civile è equiparato al militare.

## 22. La richiesta di convenzione degli enti

Gli enti che intendono assumere alle proprie dipendenze obiettori di coscienza devono stipulare una convenzione col Ministero della Difesa. Per farlo, è utile che si mettano in contatto con la LOC locale e con il CESC (Coordinamento enti di Servizio Civile), sia per definire il programma di utilizzo degli obiettori sia per essere informati sulle modalità della richiesta di convenzione. In questo modo si avvia un contatto di collabo-

razione fra LOC, CESC ed ente che è basilare per assicurare la necessaria qualificazione al servizio civile e nello stesso tempo garantire il pieno rispetto dei diritti degli obiettori.

L'ente interessato deve inviare all'Ufficio LEVADIFE la seguente richiesta di convenzione, in carta libera intestata o con timbro dell'ente.

«Al Ministero della Difesa - Ufficio Levadife - Piazzale Adenauer 3 - Roma-Eur  
e.p.c: Lega degli Obiettori di Coscienza - Via Pichi 1 - 20143 Milano

CESEC, Via Lungro 3, OO178 — Roma

Oggetto: richiesta di convenzione per l'utilizzazione di obiettori di coscienza in servizio civile sostitutivo ai sensi dell'art. 5 della legge 15 dicembre 1972, n° 772... (l'ente) chiede di poter stipulare una convenzione con il Ministero della Difesa per l'utilizzazione degli obiettori di coscienza in servizio civile sostitutivo, ai sensi dell'art. 5 della legge 15/12/1972 n. 772.

1) ... (l'ente), indicata la propria attività e i riconoscimenti ottenuti, espone il progetto di servizio civile sostitutivo che vorrebbe attuare con la partecipazione degli obiettori di coscienza, allegando la documentazione necessaria.

2) ... (l'ente) intende utilizzare n... obiettori (l'indicazione del numero va fatta in dipendenza del tipo di convenzione a numero preciso o illimitato di obiettori impiegati) obiettori nelle attività ... con le mansioni ...

3) ... (l'ente) è in grado di fornire direttamente vitto e alloggio agli obiettori dietro rimborso delle spese come previsto dalla convenzione (o intende risolvere diversamente il problema mediante accordi con mensa, pensionati, ecc.).

4) ... (l'ente) prevede per gli obiettori un programma di lavoro e una regolamentazione delle ferie e dei permessi come previsto dal regolamento organico de ... (l'ente). Non potranno comunque occupare posti di lavoro vacanti.

Gli obiettori saranno considerati volontari oltre l'organico stabilito.

5) ... (l'ente) richiede una regolamentazione delle modalità di destinazione degli obiettori che tenga conto sia delle esigenze dell'ente, che delle disponibilità e capacità dell'obiettore.

6) ... Si richiede che gli obiettori vengano distaccati dopo aver partecipato ad un corso di formazione.

(Firma del responsabile giuridico dell'ente)

Per accelerare la pratica è utile allegare copia dell'atto costitutivo dell'ente (ove si tratti di un ente privato), da cui risultino le finalità dell'ente ed il suo responsabile giuridico ed inoltre la documentazione comprovante l'idoneità dei locali in cui saranno alloggiati gli obiettori (contratti di locazione, planimetria...). Per i Comuni occorre allegare alla documentazione copia della delibera consiliare.

## **Guida pratica all'obiezione di coscienza alle spese militari**

### **1. Come è stata calcolata la percentuale da "obiettare"**

La percentuale della somma da detrarre per «obiezione alle spese militari» (comunemente detta «obiezione fiscale») è stata calcolata sulla base del rapporto tra le spese complessive iscritte nel Bilancio dello Stato e quelle iscritte nel Bilancio del Ministero della Difesa.

Per il 1982 (anno della prima Campagna nazionale di obiezione fiscale) le spese complessive dello Stato, iscritte nel Bilancio di previsione approvato dal Parlamento, ammontavano a 214.805 miliardi di lire, mentre le spese del Ministero della Difesa erano di 11.889 miliardi; cioè le spese per la Difesa ammontavano al 5,5% di quelle complessive dello Stato.

Questa percentuale del 5,5% delle imposte da detrarre per obiezione fiscale è stata mantenuta nelle successive campagne di obiezione fiscale, anche se in realtà la percentuale effettiva delle spese militari era diversa, perché si è voluto attribuire a questa percentuale un valore simbolico data la difficoltà di conoscere l'ammontare delle spese militari effettivamente impegnate ogni anno.

Infatti non tutte le spese militari sono iscritte nel Bilancio del Ministero della Difesa, ma alcune figurano nei Bilanci di altri Ministeri. Inoltre il Bilancio di previsione del Ministero della Difesa è in genere aumentato del 4-5% con note di variazione approvate nel corso dell'anno.

### **2. Come attuare l'obiezione di coscienza alle spese militari**

I lavoratori dipendenti ed i pensionati possessori di altro reddito oltre a quello del lavoro o alla pensione, ed i lavoratori autonomi sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi (Modello 740-IRPEF).

Possono risultare "debitori" o "creditori" di imposta; nel primo caso sono tenuti a pagare effettivamente una determinata somma a titolo di imposta e quindi possono

praticare l'obiezione alle spese militari detraendo dalla imposta dovuta la somma "obiettata". Nel secondo caso risultano creditori di imposta verso lo Stato e quindi possono richiedere il rimborso, oltre che dell'ammontare dell'imposta di cui sono creditori, anche della somma "obiettata".

Invece i lavoratori dipendenti ed i pensionati che non posseggono altri redditi oltre a quello da lavoro o alla pensione sono esonerati dalla dichiarazione dei redditi e sono tenuti soltanto alla presentazione del mod. 101 (lavoratori dipendenti) o 201 (pensionati) rilasciato dal datore di lavoro o dall'Ente erogante la pensione. Per chi si trova in questa situazione e voglia attuare l'obiezione alle spese militari, si pongono due alternative: la prima (chiamata MASSIMALE) consiste nel figurare come "debitore di imposta" e pertanto si può attuare effettivamente l'obiezione detraendo dall'imposta dovuta la quota "obiettata"; l'altra possibilità (detta MINIMALE) consiste nel figurare come "creditori d'imposta" e pertanto ci si limita a chiedere il rimborso di una parte dell'imposta corrispondente alla somma "obiettata".

Possono inoltre praticare l'obiezione alle spese militari anche coloro che non hanno un reddito superiore al "minimo imponibile" e quindi non sono soggetti al pagamento di alcuna imposta. Nel loro caso l'obiezione sarà "simbolica", risolvendosi in pratica in un mezzo di finanziamento della campagna nazionale di obiezione.

Rinviamo alla "Guida pratica per l'obiezione fiscale alle spese militari", pubblicata ogni anno dai Movimenti promotori, per la spiegazione di come praticarla secondo la propria situazione personale. Tale guida è aggiornata ogni anno sulla base delle modifiche apportate al Modello 740 IRPEF. È reperibile presso le sedi dei Movimenti promotori della Campagna nazionale di obiezione fiscale oppure può essere richiesta al

### **2.1. Cosa fare al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi**

Dopo aver compilato il modello della dichiarazione dei redditi come illustrato sulla "guida pratica" sopramensionata ed avere effettuato il versamento alternativo scrivendo sulla causale "obiezione fiscale", svolgere le seguenti operazioni.

1) Inserire nella busta della dichiarazione dei redditi la fotocopia della ricevuta del C.C.P. del versamento alternativo effettuato. Nella stessa busta inserire una dichiarazione con esposte le motivazioni della propria obiezione fiscale. A tale scopo i movimenti promotori hanno predisposto il testo di una dichiarazione collettiva (che riportiamo sotto). Ovviamente chi non lo ritenesse completo o appropriato può redigerne uno personalmente.

2) Spedire immediatamente per espresso al Centro Coordinatore di Brescia, meglio se attraverso il Coordinatore locale eventualmente contattato in zona:

- a) fotocopia del frontespizio del mod. 740
- b) fotocopia del quadro N del Mod. 740
- c) fotocopia della ricevuta del versamento sul C.C.P.

Con questi documenti, è possibile predisporre in tempi rapidi tutti i dati utili e riassuntivi della Campagna Nazionale di obiezione fiscale.

3) Ricordiamo infine che ogni obiettore è invitato a dare la maggior pubblicità possibile al suo gesto, spedendo lettere ai giornali locali e nazionali, alle autorità politiche e religiose, richiedendo spazio alle radio e alle televisioni private, ecc.

### **2.2. La dichiarazione collettiva di obiezione fiscale**

*Non solo siamo contrari alle nuove installazioni dei missili nucleari, ad Est come ad Ovest, si chiamino Cruise, Pershing o SS 20; non solo siamo contrari all'aberrante logica della bomba N e delle 1500 testate atomiche già presenti sul suolo italiano, ma siamo contrari, in maniera assoluta, ad ogni guerra e quindi alla loro preparazione. Giudichiamo il militarismo sempre crescente non solo inutile alla difesa ma addirittura attentatore alla pace. Perché questa si realizzi occorrono gesti concreti!*

*Noi sottoscritti ci dissociamo totalmente dalla politica omicida e suicida dei nostri governanti che ci promettono "pace e sicurezza" aumentando i bilanci militari: non vogliamo più finanziare la costruzione degli armamenti; praticheremo l'obiezione fiscale per quella parte di tasse destinate alle spese militari (5,5%). Vogliamo che i nostri soldi vengano utilizzati per scopi di pace, per riempire i granai e non gli arsenali.*

### **3. Il ricorso**

In caso di notificazione da parte della Esattoria Comunale di una cartella di pagamento della "somma obiettata", maggiorata della multa e degli interessi, è possibile presentare ricorso alla competente Commissione Tributaria di I° grado.

Le modalità di presentazione del ricorso, in generale, con l'esclusione dei residenti nei distretti di Roma e Milano che dovranno seguire una diversa procedura essendo l'esame delle dichiarazioni e il conseguente invio dei ruoli effettuato da appositi Centri di Servizio e non dagli uffici delle imposte, sono le seguenti:

- redazione in carta da bollo da L. 700 (atti giudiziari)
- deposito dell'originale in carta da bollo o invio in plico raccomandato con avviso di ricevimento alla segreteria della Commissione.
- deposito della copia in carta semplice o invio in plico raccomandato con avviso di ricevimento all'Ufficio Tributario.

Come già detto, allo stato attuale delle cose, per i residenti nei distretti di Roma e

Milano, le modalità di presentazione del ricorso sono diverse.

Senza doverle elencare, ricordiamo che sono chiaramente indicate sul retro delle cartelle notificate.

## 4. Le conseguenze legali dell'obiezione alle spese militari

### 4.1. La procedura esecutiva

L'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette provvede all'esame delle dichiarazioni (modello 740 IRPEF). Diverse sono le conseguenze a seconda dell'azione intrapresa. Per chi ha richiesto il rimborso dell'imposta (tutti coloro che avendo solo i redditi da lavoro dipendente non sono tenuti a compilare il mod. 740, ma debbono presentarlo per chiedere il rimborso di parte dell'imposta versata e trattenuta mensilmente nella busta paga) l'Ufficio delle I.D. dichiara inammissibile la richiesta. L'azione quindi si limita ad essere meramente "simbolica".

Invece nel caso di chi ha trattenuto il 5,5% dell'imposta per obiezione fiscale, l'Ufficio competente delle I.D. inizia la procedura per il recupero. Può seguire due strade. La prima (prevista dall'art. 36 bis del DPR 29/9/1974 n.600) in sede di liquidazione, la seconda (prevista dagli art. 37 - 39 del DPR 600) in sede di accertamento.

In sede di liquidazione, che deve avvenire entro lo stesso anno in cui è presentata la denuncia dei redditi (modello 740 IRPEF), il liquidatore, accertosi della detrazione d'imposta per obiezione fiscale, la depenna e la invia all'Ufficio che provvede alla redazione dei ruoli. I ruoli, resi esecutivi prima dal Capo dell'Ufficio dell'I.D. e poi dall'Intendente di Finanza, sono trasmessi all'Esattoria comunale competente che redige la cartella di pagamento per il recupero dell'imposta non versata, più gli interessi del 6% ogni semestre, la soprattassa fissa del 40% e la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta non versata.

In sede di avviso di accertamento, nel caso in cui l'obiezione fiscale fosse passata inosservata al momento della liquidazione, ma comunque entro sei anni, a pena di decadenza, l'Ufficio delle I.D. dopo aver riscontrato l'irregolarità nel versamento dell'imposta, notifica al contribuente — obiettore fiscale — l'avviso di accertamento, invitandolo a pagare entro un certo termine la somma evasa, i relativi interessi, la soprattassa e una pena pecuniaria.

Contro la notifica della cartella esattoriale o contro l'avviso di accertamento, la legge prevede il ricorso (da proporre entro 60 giorni dalla notificazione, in carta da bollo da L.700) davanti alla competente Commissione Tributaria di I° grado (una per ogni Comune).

Il ricorso contro l'avviso di accertamento comporta l'iscrizione a ruolo solo di un terzo della maggiore imposta accertata (cioè di quella non versata), proprio per la pendenza del ricorso. Il ricorso però non sospende la procedura esecutiva (la sospensione può essere concessa dall'Intendente di Finanza solo per "gravi motivi"). Il ricorso viene in genere dichiarato "improponibile" perché non sono ammessi i motivi politici che

hanno portato all'obiezione fiscale. Conviene comunque presentarlo egualmente per alimentare una linea di difesa da sostenere successivamente davanti alla Commissione Tributaria di I° grado ed alla Commissione Centrale (unica, con sede a Roma). Dopo circa due mesi dalla notifica della cartella esattoriale, si notifica un avviso di mora: da questo momento inizia la vera e propria procedura esecutiva. L'avviso di mora invita a saldare in genere entro 5 giorni. Se non si paga, entro 180 giorni (pena la rinotifica di un nuovo avviso di mora) si procede al pignoramento mobiliare presso la residenza del contribuente moroso.

### 4.2. Il pignoramento mobiliare

Ai sensi dell'art. 514 del Codice di Procedura Civile alcuni beni sono dichiarati "impignorabili" in quanto essenziali per la normale conduzione della vita (letto, tavolo con sedie, elettrodomestici, radio, TV, frigorifero, abbigliamento, strumenti e libri necessari alla professione...).

In caso di pignoramento mobiliare "negativo" (per nullatenenza o irreperibilità del debitore), l'ufficiale esattore può provvedere ad una espropriazione immobiliare e/o al pignoramento presso terzi di beni di proprietà del debitore; questa forma di pignoramento comporta la possibilità di pignorare un quinto dello stipendio mensile o della pensione (salva la minima INPS e quella "sociale").

L'espropriazione immobiliare deve essere limitata "ad immobili il cui valore complessivo non ecceda il doppio del debito" (art. 79 del DPR n. 602). Il Pretore comunque può abbassare tale limite. È inoltre possibile omettere tale procedura qualora l'ammontare delle quote d'imposta erariale evasa non sia superiore a L. 100.000.

Avverso gli atti esecutivi è comunque possibile anche il ricorso in sede giurisdizionale (davanti all'autorità giudiziaria competente, in generale il Tribunale civile), che però, come quello in via amministrativa (davanti alle Commissioni Tributarie) non sospende la procedura esecutiva. L'obiettore fiscale ha anche altre strade da seguire, meno ortodosse del ricorso (che può essere lasciato come "estremum ratio"), per rinviare il più possibile il pagamento della somma "evasa" e contribuire ad avviare un dibattito culturale sulla scelta dell'obiezione fiscale.

Innanzitutto può differire il pagamento sino al giorno del pignoramento (entro 180 giorni dalla notifica della cartella di pagamento), naturalmente pagando le spese relative. Può anche evitare la notificazione della cartella esattoriale, non facendosi trovare in casa o non aprendo la porta. In questo caso però si procede al deposito della Cartella alla "casa comunale", che equivale all'effettivo ricevimento. Allo stesso modo si può evitare il pignoramento che per legge (come anche la notifica) deve avvenire tra le 7 del mattino e le 7 di sera dal 1° ottobre al 31 marzo e tra le 6 e le 20 dal 1° aprile al 30 settembre.

### 4.3. *La vendita all'asta*

Trascorsi 10 giorni dalla data del pignoramento, l'Esattore può procedere alla vendita al "pubblico incanto" dei beni pignorati. Al debitore viene notificato un "avviso d'incanto" con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'asta.

Al primo incanto il prezzo minimo (di base) è quello indicato nel verbale di pignoramento redatto dall'Ufficiale Giudiziario.

Se questo va deserto, segue un secondo incanto in cui il prezzo è libero, ma mai inferiore alla metà del prezzo base. In genere gli incanti hanno luogo presso la resistenza del debitore.

Se anche dopo il secondo-incanto i beni pignorati restano invenduti, l'Esattore può farli asportare dalla residenza del debitore e consegnarli al Comune di residenza del contribuente. Il Comune può procedere alla vendita a "trattativa privata" senza alcuna limitazione di prezzo. In caso di vendita il ricavato viene versato all'Esattoria.

Il debitore può far acquistare i beni pignorati al momento dell'asta (magari al secondo incanto, quando il prezzo base è ridotto alla metà) o alla trattativa privata da un amico o da un parente e quindi ritornarne in possesso con un contratto di locazione o di comodato (uso gratuito). La procedura delineata è quella ricorrente per debiti di piccola entità; per debiti di un certo ammontare, l'azione dell'Esattore può anche esplicarsi attraverso l'iscrizione di ipoteche giudiziarie sugli immobili. La procedura termina in genere tra gli 8 ed i 12 mesi successivi alla notifica della cartella di pagamento.

### 4.4. *Il pignoramento dello stipendio o della pensione*

Se il debitore non ha beni pignorabili o quelli pignorati non sono sufficienti a coprire il debito, gli Uffici delle imposte possono provvedere al pignoramento del quinto dello stipendio o della pensione mensile (esclusa quella sociale o la minima INPS) fino al recupero dell'intero credito.

Questa procedura può essere seguita solo nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei pensionati e non nei confronti dei lavoratori autonomi (commercianti, artigiani, professionisti). Ha inoltre un carattere sussidiario: cioè si ricorre ad essa solo se il pignoramento mobiliare non ha avuto buon fine. Però negli ultimi tempi alcuni Uffici delle imposte hanno praticato subito, direttamente, il pignoramento del quinto dello stipendio. Al riguardo è significativa la vicenda di Vittorio Merlini, illustrata in precedenza.

## 5. *La resistenza alla procedura esecutiva*

### 5.1. *Come ritardare o evitare il pignoramento mobiliare*

È possibile ritardare o evitare il pignoramento mobiliare adottando i seguenti accorgimenti:

— appena ricevuto l'avviso di mora si lasciano in casa solo i beni ritenuti impignorabili ai sensi dell'art. 514 del C.P.C.;

— si stabilisce la propria residenza anagrafica (e quindi il domicilio fiscale) in un miniappartamento mobiliato o in una camera presa in affitto, provvisti entrambi del minimo indispensabili, (cioè di beni "impignorabili"), vivendo di fatto altrove;

— si fa acquistare, in data certa anteriore a quella dell'iscrizione in ruolo, da un amico (mai dal coniuge, da un parente o da un affine entro il terzo grado) dei beni mobili da farsi poi dare in locazione, con un regolare atto registrato all'Ufficio del Registro, da esibire all'esattore, eventualmente con la fattura rilasciata al momento dell'acquisto;

— non si apre la porta all'ufficiale giudiziario. In tal caso l'esattore deve ritornare con un fabbro e con la "forza pubblica" (polizia, carabinieri) per far aprire la porta, facendo attenzione che essa possa di nuovo chiudersi.

### 5.2. *Alcune forme originali di resistenza*

Alcuni obiettori hanno praticato delle forme originali di resistenza nonviolenta verso gli uffici delle imposte, cercando di "incasinare" al massimo la procedura di pignoramento. Significativa è al riguardo la resistenza attuata da Alfredo Mori e Fabiana Conti di Brescia (riportata in precedenza), contro i quali l'Esattoria comunale ha dovuto sospendere a tempo indeterminato l'esecuzione.

## 6. *Le conseguenze penali per la propaganda dell'obiezione alle spese militari*

La propaganda dell'obiezione fiscale è punita dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 1559 del 4-11-1947, che consta di soli 4 articoli:

Il 1° comma dell'art. 1 punisce chiunque promuova o organizzi accordi o intese fra i contribuenti allo scopo di ritardare o sospendere il pagamento di imposte dirette o indirette in esazione, con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Il 2° comma applica la stessa pena a chi, pubblicamente o in riunioni pubbliche, istiga contribuenti a ritardare, sospendere o non effettuare il pagamento di imposte in esazione; in tal caso la pena minima è di un anno se si consegue l'effetto.

Il 2° articolo prevede che chiunque, in qualsiasi modo, cagiona una interruzione o

turba la regolarità dei servizi di accertamento e di riscossione delle imposte, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. I promotori o organizzatori sono invece possibili di reclusione da uno a sei anni.

Questa stessa pena si applica, ai sensi dell'articolo 3 al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il quale ometta o ritardi atti del proprio ufficio o servizio al fine di interrompere o turbare la regolarità dei servizi di accertamento o di riscossione delle imposte.

L'art. 4 prevede e punisce il reato di "rivolta fiscale", che si verifica qualora, alla scadenza di una rata di imposta diretta allo Stato, alla Provincia o al Comune, il 50% o più dei contribuenti iscritti nel ruolo, non effettua il pagamento della quota dovuta. Tale reato è punito con il pagamento di una soprattassa pari all'indennità di mora dovuta all'esattore.

In genere però si incriminano coloro che fanno propaganda all'obiezione alle spese militari per il reato di "istigazione alla disobbedienza delle leggi" punito dall'art. 415 del C.P. con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Comunque tutti i processi finora svoltisi per questa imputazione si sono conclusi con l'assoluzione degli imputati.

## Guida pratica alle vaccinazioni

### 1. Cos'è la vaccinazione

La vaccinazione è una terapia medica introdotta nel secolo scorso sulla base della "teoria dell'immunità" secondo la quale l'organismo si difende dall'aggressione dei germi patogeni, detti "antigeni", che penetrano nei suoi tessuti producendo delle sostanze destinate a neutralizzarli (detti "anticorpi" o "globuline" o "immunoglobuline").

Per essere efficace l'anticorpo deve corrispondere esattamente alle caratteristiche dell'antigene aggressore. Ne consegue che in genere ad ogni antigene corrisponde un anticorpo.

Il nostro organismo è fornito fin dalla nascita di una serie di anticorpi che lo proteggono da numerose malattie. Molti anticorpi però sono prodotti dall'organismo solo quando è aggredito dagli antigeni corrispondenti. In questo caso i globuli bianchi si contrappongono per primi ai virus ed ai batteri e cercano di fagocitarli, ma non sempre ci riescono, soprattutto se ad essi si contrappongono gli "antigeni" prodotti dai virus. A questo punto intervengono i linfociti che dopo aver individuato gli antigeni producono gli anticorpi corrispondenti, capaci di neutralizzarli. Purtroppo però non accade sempre così: può anche essere che l'organismo non faccia in tempo a produrre, o a produrre in quantità sufficiente, gli anticorpi necessari; in tal caso i virus ed i batteri invadono l'organismo, arrecandogli gravi danni o addirittura distruggendolo (si verifica cioè la morte dell'individuo).

Appunto per evitare questa situazione è stata introdotta nella terapia medica la vaccinazione. Si inocula all'individuo un antigene attenuato (un virus o un batterio morto o parzialmente neutralizzato) (1) in modo da stimolare l'organismo a produrre gli antigeni corrispondenti che permettono di superare la malattia.

Con la elaborazione della teoria dell'immunità gli scienziati del secolo scorso pensarono di aver trovato il sistema di prevenzione delle più gravi malattie. Con il progresso della ricerca medico-scientifica si è visto però che il sistema immunitario è molto più complesso di quanto si credeva (per certi aspetti ancora oggi non lo si conosce a fondo) e

che i meccanismi di difesa dell'organismo non sono limitati al solo rapporto antigene-anticorpo, ma riguardano l'organismo nel suo complesso, cioè la capacità di resistenza di un individuo alla malattia dipende essenzialmente dal suo stato generale di salute. Si è scoperto infatti che la produzione di anticorpi varia da un individuo all'altro e nello stesso individuo a seconda delle condizioni generali, dello stato di nutrizione, della situazione psicologica...

Così gli anticorpi formati in seguito alla vaccinazione scompaiono più o meno rapidamente, sempre secondo gli individui e le circostanze, in cui essi si trovano.

Anche la virulenza dei vaccini varia da soggetto a soggetto, secondo la "partita" (il momento in cui è stato prodotto); in definitiva quindi l'efficacia dei vaccini non è uniforme, variando secondo le persone e le circostanze.

Di conseguenza la vaccinazione è una terapia molto difficile da padroneggiare a priori.

#### **I vaccini si distinguono in:**

ANATOSSINE: (vaccini anti-tossine) antidifterico, antitetanico, antitubulinico;

ANTI-BATTERICI: anticolerico; antitifico, antispreptococcico, antitubercolare;

ANTI-VIRALI: antivaioloso, antipoliomelitico, antirabbico, antimorbillo, antipertosse, antirosolia, antiparotite, antinfluenzale, antiepatite B.

## **2. Le vaccinazioni**

### **2.1. La vaccinazione antipoliomielite**

Obbligatoria in Italia dal 1966.

Il vaccino è a base di virus vivi e attenuati (mediante rapidi passaggi su rene di scimmia) secondo il metodo Sabin.

La durata della protezione è difficile da accertare. Finora vi è stato un frequente intervento di reinfezioni naturali che fungevano da richiamo e rinforzavano la protezione, che perciò si tendeva a considerare permanente. Oggi le probabilità di infezioni naturali diventano sempre meno frequenti ed è probabile che in un prossimo futuro tale protezione non possa dirsi più così duratura.

In genere non provoca reazioni e il rischio di complicazioni (a breve termine) sembrerebbe molto piccolo. È doveroso tuttavia ricordare che sono stati recentemente segnalati danni oculari (strabismo) in relazione a tale vaccinazione in bambini delle scuole materne ed elementari. Sarebbe opportuno verificare adeguatamente se tale fenomeno si verifichi, ed in quale misura.

Le controindicazioni che dovrebbero far rimandare la vaccinazione sono: diarrea e altri disturbi intestinali che possono ostacolare l'attecchimento del vaccino (e per questo motivo se ne sconsiglia la somministrazione nei mesi estivi, quando notoriamente

tali disturbi sono più frequenti) e inoltre le controindicazioni alle vaccinazioni in genere, che vengono qui sotto elencate.

a) Malattie acute febbrili o cattive condizioni di salute in genere.

b) Trattamento con cortisone o derivati o con ACTH,

c) Trattamento con altri farmaci immunodepressori (capaci di impedire o ridurre la formazione di anticorpi), come ad esempio tutte le sostanze usate nella chemioterapia dei tumori,

d) Trattamento con forti dosi di radiazioni ionizzanti (raggi X, ecc.) che si comportano come immunodepressori.

e) Naturalmente le vaccinazioni sono controindicate nei soggetti cattivi produttori di anticorpi o addirittura incapaci di formarne. Ma altrettanto "naturalmente" nessuno si sogna di accertare tali condizioni, denominate rispettivamente ipogammaglobulinemia e agammaglobulinemia, mediante appositi test, come ad esempio un protidogramma elettroforetico.

### **2.2. La vaccinazione antidifterica**

Obbligatoria in Italia dal 1939. Dal 1968 viene praticata insieme alla vaccinazione antitetanica.

Il vaccino è a base di anatossina difterica.

La durata della protezione viene valutata in circa 5 anni solo a patto che venga somministrata anche la terza dose di vaccino, cosiddetta di rinforzo.

Reazioni come gonfiore e dolore alla palpazione nel punto di iniezione, febbre e malessere generale sono molto rare sotto i 10 anni di età. Al di sopra dei 10 anni le reazioni diventavano frequenti e importanti a causa di uno stato di eccessiva sensibilità acquisito dall'organismo attraverso successive infezioni inapparenti.

Le controindicazioni, oltre all'età superiore ai 10 anni, sono le stesse ricordate a proposito della vaccinazione antipolio.

### **2.3. La vaccinazione antitetanica**

È obbligatoria (leggi del 1963 e 1968) per:

a) tutti i nuovi nati, in associazione alla vaccinazione antidifterica;

b) i lavoratori più esposti al rischio di infezioni;

c) gli sportivi all'atto della affiliazione alle Federazioni del CONI.

Si aggiungono le gestanti tra il 5 e l'8 mese, su richiesta.

Il vaccino è costituito da anatossina tetanica unita a fosfato o idrossido di allumi-

nio.

L'efficacia protettiva della vaccinazione antitetanica è molto elevata, forse la più alta realizzata nel campo delle vaccinazioni. La durata della protezione è di almeno 10 anni nella quasi totalità dei vaccinati, anche se per prudenza si consiglia una rivaccinazione di richiamo in caso di incidente.

In genere non si verificano reazioni nel punto di inoculazione, né reazioni generali. Se però la rivaccinazione è eseguita troppo spesso (ogni 2-3 anni o addirittura ogni anno, come accadeva negli USA fino a qualche tempo fa per i ragazzi in partenza per campeggi estivi) sono state descritte reazioni allergiche di tipo ritardato, reazioni orticarioidi e indurimento doloroso nel punto di iniezione. I soggetti in questi casi mostravano costantemente livelli altissimi di anticorpi nel sangue, dovuti a una lunga serie di rivaccinazioni superflue.

Non vengono in genere segnalate controindicazioni specifiche; si tende però a rimandare la vaccinazione nel caso dovesse coincidere con le controindicazioni generali.

#### **2.4. La vaccinazione antipertosse**

È facoltativa, ma in pratica viene realizzata congiuntamente alla vaccinazione contro la difterite e il tetano, tramite il vaccino triplo DTP.

Il vaccino è costituito da cellule batteriche intere uccise con il formolo o con il calore. Ogni dose umana singola contiene da 10 a 15 miliardi di batteri.

La durata della protezione dopo la prima vaccinazione o gli eventuali richiami è valutata in appena 2 anni o poco più.

In metà circa dei vaccinati si verifica dopo un giorno arrossamento, gonfiore e dolore alla palpazione nel punto di inoculazione. In buona parte degli altri vaccinati ciò si verifica dopo una settimana.

Nel 50 per cento o più dei vaccinati si verificano irritabilità, pianto, inappetenza, vomito, febbre, eruzioni sulla pelle, sonnolenza. Talora queste reazioni sono violente e gravi, e possono essere accompagnate da disturbi cerebrali e convulsioni, che in taluni rari casi sono arrivati sino alla morte del piccolo paziente.

Oltre alle controindicazioni generali descritte a proposito della vaccinazione anti-polio si considera controindicazione l'età al di sopra dei 6 anni, che renderebbe più frequenti le reazioni generali prodotte dalla vaccinazione, e la preesistenza di disturbi cerebrali o di malattie nervose croniche come convulsioni, epilessia, ecc.

#### **2.5. La vaccinazione antitubercolare**

È selettiva, obbligatoria cioè dal 1970 per tutti i soggetti risultati negativi alla rea-

zione tubercolinica che siano:

- a) figli di tubercolotici e conviventi in nuclei familiari di tubercolotici;
- b) figli e conviventi con il personale di servizio di istituti di cura per tubercolotici;
- c) occupati in detti istituti, in ospedali generali, in ospedali psichiatrici;
- d) studenti di medicina all'atto dell'iscrizione all'università;
- e) giovani risultati abili alla leva.

Il vaccino in genere è il BCG, costituito da bacilli bovini vivi e attenuati.

La protezione fornita dal vaccino dura solo pochi anni se non viene rinforzata da piccole cariche di batteri che raggiungano l'organismo per vie naturali.

La reazione normale prevede già la formazione di un rilievo duro e rosso nel punto di inoculazione una-due settimane dopo la vaccinazione. Il centro di tale rilievo può ulcerarsi e la cicatrizzazione è preceduta da una crosta. Se però il vaccino viene iniettato un po' più profondamente del dovuto, facilmente provoca ascessi sotto la pelle. Le complicazioni più comuni sono rappresentate da ulcerazioni estese che devono essere trattate localmente con antibiotici attivi contro la tubercolosi. Si ha pure di frequente ingrossamento delle ghiandole linfatiche ascellari. Più raramente si possono avere disturbi neurologici con anomalie all'elettroencefalogramma, e sono stati segnalati una sequela di altri disturbi che non è però sufficientemente provato siano attribuibili al vaccino benché sussista il forte sospetto di una relazione con forme rino-faringitiche e con tracheo-bronchiti.

Oltre alle controindicazioni generali, descritte a proposito della poliomielite il vaccino è da evitare nei soggetti risultati positivi alla reazione tubercolinica per precedente infezione tubercolare.

#### **2.6. La vaccinazione Antinfluenzale**

È facoltativa.

Il vaccino è costituito da virus coltivati in uova embrionate di gallina, uccisi con formolo o betapropiolattone e somministrati per iniezione. In altri paesi è costituito da virus vivo e attenuato, somministrato per via nasale.

La maggior protezione nei vaccinati ha la durata massima prevista di un anno, la qual cosa obbligherebbe chi volesse affidarsi unicamente a questa forma di protezione a rivaccinarsi di continuo. Ciò però non è mai esente da inconvenienti e da rischi, neppure per la vaccinazione antiinfluenzale.

Le più comuni reazioni locali (20 per cento dei vaccinati) nel punto di iniezione sono: indurimento, arrossamento, dolore alla palpazione; non di rado (10 per cento dei vaccinati) si hanno brividi, febbre, malessere e mal di testa; si possono anche avere disturbi allergici come il temibile shock anafilattico dovuto a vaccino insufficientemente purificato iniettato in soggetto allergico alle uova di gallina.

Alle controindicazioni generali, va aggiunta l'allergia all'uovo di gallina.

## 2.7. La vaccinazione anticolerica

È facoltativa, salvo che per viaggi in zone endemiche o in occasione di epidemie.

Il vaccino è costituito da 5-10 miliardi di vibrioni uccisi con formalina o acido fenico.

La protezione conferita dalla vaccinazione è di breve durata (3-6 mesi) e molto modesta e la gravità della malattia non è attenuata nei vaccinati.

Le reazioni locali nel punto di inoculazione e quelle generali (febbre, malessere, mal di testa) sono frequenti.

Le controindicazioni sono quelle delle vaccinazioni in genere.

## 2.8. La vaccinazione antitifida

È selettiva, obbligatoria per gli addetti a:

a) servizi di cucina, disinfezione, lavanderia, pulizia degli ospedali e case di cura in genere;

b) servizi di disinfezione, lavanderie pubbliche, trasporto di malati;

c) servizi di approvvigionamento idrico;

d) raccolta e smercio del latte.

Inoltre le autorità sanitarie provinciali possono richiedere la vaccinazione in lavoratori dell'industria alimentare o del commercio alimentare, nonché per ammettere alle colonie estive bambini che non risultino già vaccinati per iniezione da meno di 2 anni.

Sia il vaccino iniettabile sottocute che quello da prendersi per bocca sono formati da batteri uccisi.

Il vaccino iniettabile sembra dare una protezione abbastanza buona, ma di breve durata: 6 mesi - 3 anni. Il vaccino orale dà una protezione decisamente più breve e meno efficace.

Se il vaccino orale non provoca in genere reazioni, ma è, come abbiamo visto, altrettanto poco efficace, diverso è il discorso per il vaccino iniettabile. Questo provoca reazioni molto comuni nel punto di inoculazione (rossore, gonfiore, dolore alla palpazione) e meno frequentemente malessere, febbre, mal di testa. Ma nell'1 per cento dei casi si hanno violente reazioni o addirittura gravi manifestazioni a carico del fegato e dei reni (o, meno frequentemente, a carico di altri organi).

Le controindicazioni sono numerose: bambini al di sotto dei 6 anni, persone anziane, donne durante le mestruazioni e in gravidanza, malattie croniche e insufficienza del cuore, della circolazione, del rene e del fegato.

## 2.9. La vaccinazione antirosolia

È facoltativa.

Il vaccino è costituito da una protezione meno valida di quella conseguente ad infezione, naturale, ma che sembra quasi altrettanto duratura.

Alla vaccinazione può in un certo numero di casi seguire una forma di rosolia molto benigna e (sembra) non contagiosa, con le caratteristiche macchie e papule (cioè rilievi della pelle solidi e circoscritti, abbastanza persistenti, di dimensioni variabili da una capocchia di spillo ad una lenticchia) simili a quelle del morbillo, con ingrossamento delle ghiandole linfatiche del collo e della nuca, e soprattutto dolori alle articolazioni, frequenti nelle donne vaccinate dopo la pubertà.

Oltre alle controindicazioni generali il vaccino è controindicato in gravidanza per le gravi malformazioni che il virus della rosolia può produrre nel nascituro. Per lo stesso motivo, le donne in età feconda possono essere vaccinate solo quando è assolutamente esclusa la possibilità di restare incinte nei tre mesi che seguono alla vaccinazione.

## 2.10. La vaccinazione antimorbillosa

La vaccinazione è facoltativa. Il vaccino è disponibile in Italia dal 1976.

Sono stati realizzati vaccini a virus uccisi, ma oggi si preferiscano quelli a virus vivi e attenuati. I più usati sono il ceppo Edmonston B e quelli Schwarz e Moraten, ulteriormente attenuati.

Il vaccino virus vivi sembra dare una protezione piuttosto buona e duratura.

In tutti i soggetti si verifica una "piccola malattia morbillosa", in genere senza alterazioni all'elettroencefalogramma.

Le complicazioni del morbillo sono: polmonite, sordità, encefalite (1-2 casi su 1.000 colpiti) e le statistiche ISTAT testimoniano che in Italia nel 1970 si toccò la punta di 146 morti per morbillo, per un totale di circa 50.000 casi di malattia denunciati negli ultimi anni (53.109 nel '70, 50.331 nel '72, 72.224 nel '73, 24.714 nel '74, 47.943 nel '75).

Oltre alle controindicazioni generali, è richiesta una estrema prudenza nei soggetti affetti da tubercolosi, in cui la depressione delle difese anticorpali tipicamente realizzata dal morbillo può far compiere grandi progressi alla malattia tubercolare.

Sono le cattive condizioni di igiene, di vita, di lavoro, di alimentazione, a predisporre al morbillo e a farne una malattia talora assai grave. Secondo Aldo Barchiesi, (giornale ufficiale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici): «Come per tutte le altre malattie infettive... sono stati sempre i gruppi etnici meno sanitariamente progrediti a risentirne di più. Così, a Tunisi, nel 1910, i decessi per morbillo nelle diverse nazionalità sono stati, secondo l'ordine crescente del tasso letale su 100.000 abitanti:

anglomalesi: 7; francesi: 83; israeliti tunisini: 216; musulmani: 219; italiani immigrati: 283. Cioè erano i nostri immigrati, in genere emarginati nelle luride periferie, ad avere la peggio, come per tutte le malattie da sudiciume, ad es. le salmonellosi tifo-paratifiche. Pressapoco lo stesso fatto si verificava negli Stati Uniti: Colorado: bianchi 7,9 decessi, negri 12,8; Massachussetts: bianchi 11,6, negri 12; Michigan: bianchi 8,9, negri 19,9; Minnesota: bianchi 11,7, negri 36,4; Washington: bianchi 6,1, negri 24,2. Il qual fatto si ripete anche ora nelle comunità africane: Africa del Sud: bianchi 0,3, asiatici 11,2, negri 23,7».

E sono ancora i bambini malnutriti delle classi sociali a reddito inferiore e tutti coloro che sono colpiti da forme patologiche debilitanti a pagare maggiormente anche per la vaccinazione, tanto che molti autori raccomandano di accoppiare alla vaccinazione iniezioni di gammaglobuline (anticorpi estratti dal sangue altrui per rimpiazzare quelli che questi bambini non sono stati messi in condizione di fabbricare da sé) per prevenirne i rischi, particolarmente seri in tali soggetti.

## 2.11. La vaccinazione antivaiolosa

Non è più obbligatoria.

Il vaccino è costituito da virus vivi in polpa vaccinica ottenuta raschiando la cute di conigli, pecore o bovini in cui siano stati innestati virus vaccinici.

La durata della protezione si ritiene sia di almeno 3 anni in quasi tutti gli individui, successivamente diminuisce sino a scomparire nell'arco di 10 o più anni. che la durata della protezione sia comunque piuttosto breve è evidente dal fatto che nelle zone dove il vaiolo è endemico si ritiene necessaria la rivaccinazione ogni 3-5 anni.

La vaccinazione determina manifestazioni locali e generali che vanno sotto il nome di "malattia vaccinica". La reazione locale alla prima vaccinazione è data da una vescica che quindi si trasforma in pustola (vescicola che contiene del pus) e infine in crosta, che quando cade lascia una cicatrice permanente. Frequentemente si ha ingrossamento delle ghiandole linfatiche vicine, dolenti spontaneamente o alla palpazione. La febbre è molto comune (più del 50 per cento dei casi), per lo più dura 2-3 giorni, in un soggetto su 4 è di entità elevata (più di 38) e addirittura elevatissima (più di 39) in quasi un decimo dei soggetti con febbre. Oltre alla febbre è molto comune la perdita più o meno intensa dell'appetito.

Germi patogeni contaminanti il vaccino sfuggiti all'azione della glicerina possono produrre ascessi, crisipela, ecc.; ben più gravi sono complicanze infettive come il tetano (per contaminazione del vaccino con il bacillo tetanico, o più spesso per imbrattamento con polvere della lesione vaccinica non protetta) o l'inoculazione contemporanea di altri virus, per esempio di quello dell'epatite virale.

Le complicanze allergiche possono consistere in eruzioni simili a quelle del morbillo

o dell'orticaria, forse dovute alle proteine del terreno di coltura, contenute nel vaccino come impurità.

I bambini che avvertendo prurito nella zona di inoculazione si grattano e toccano poi altre parti del corpo, vi trasportano il virus, dando origine ad altre lesioni vaccinali: si parla in tal caso di innesto vaccinico.

Il vaccino generalizzato benigno è una eruzione diffusa di lesioni vaccinali, dovuta propagazione del virus per via sanguigna in soggetti poco efficienti nella produzione di anticorpi circolanti.

Il vaccino cangrenoso è un'altra complicazione fortunatamente assai rara, causata da grave difetto di anticorpi legati alle cellule (scarsità di quel particolare tipo di globuli bianchi chiamati linfociti, o turbe nel loro funzionamento).

Ancora, la presenza nel vaccinato di quella malattia della pelle chiamata eczema, o anche solo l'impianto del virus su pelle che è stata precedentemente sede di eczema, senza eczema in atto al momento della infezione, può portare alla grave eruzione varicelliforme di Kaposi da eczema vaccinico, mortale nel 20-30 per cento dei casi.

La più grave complicazione è comunque l'encefalite vaccinica. Non è rara come la si vuol far credere, dato che un vaccinato su diecimila circa ne è colpito.

Si manifesta con convulsioni, meningite, stato comatoso, agitazione psicomotoria o fenomeni paralitici. Può terminare con la morte o lasciare postumi permanenti.

Per finire, bisogna segnalare la malattia vaccinica da contagio in soggetti che vengono a contatto con i vaccinati. La porta d'ingresso dell'infezione contratta in tal modo può essere la pelle o la via respiratoria; in quest'ultimo caso il quadro può essere simile a quello del vaccino generalizzato benigno, e, nei portatori di eczema, a quello della grave eruzione varicelliforme di Kaposi.

La vaccinazione è controindicata in tutte le condizioni generali descritte a proposito della poliomielite e inoltre in soggetti con eczema o storia di eczema senza la malattia in atto, con affezioni croniche della pelle o in soggetti conviventi con portatori di tali affezioni; in gravidanza; in corso di epidemie di encefalite. Alcuni autori hanno proposto di esentare dalla vaccinazione sistematica tutti i soggetti allergici (gli affetti da asma o bronchite asmatiche, orticaria, crosta latte, ecc.). (2)

## 3. Alcuni consigli

### 1) Le vaccinazioni non vanno fatte troppo precocemente né nello stesso periodo.

Seconda vari autori: il bambino non è preparato nei primi mesi di vita al trauma delle vaccinazioni, che può produrre alcune conseguenze anche gravi (asma, dermatiti, allergie di vario genere...). Inoltre fino al 6° mese, in caso di allattamento materno, è immunizzato automaticamente dalle malattie.

Pertanto la prima vaccinazione non va fatta prima del 6° mese e non si devono som-

ministrare insieme più vaccini (purtroppo la prassi è l'opposto).

**2) Si possono attenuare i danni derivanti dalle vaccinazioni con una adeguata alimentazione.**

Nei giorni immediatamente precedenti e successivi alla vaccinazione l'alimentazione del bambino vaccinato deve essere priva di prodotti di origine animale (latte, formaggi, uova, carne, pesce) per evitare che nell'intestino si crei un habitat favorevole ai virus.

È anche utile ingerire infusi di sostanze con proprietà antisettiche, (quali la camomilla, melissa, menta...) ed anche compresse di propoli.

**3) Si può evitare il contagio dei vaccinati seguendo adeguate norme igieniche.**

Le persone a contatto con i vaccinati (familiari conviventi in primo luogo) devono osservare adeguate norme igieniche per evitare di essere contagiate dai virus eliminati con le feci.

In particolare vediamo le norme igieniche da seguire dopo l'antipolio.

Il vaccino antipolio somministrato in Italia contiene virus vivi (opportunitamente attenuati), che si moltiplicano nell'intestino e poi nel sangue del soggetto vaccinato determinando la formazione di anticorpi contro i virus poliomielitici dell'ambiente.

I virus introdotti con il vaccino vengono quindi eliminati con le feci per un tempo variabile da 1 a 3 settimane dopo ogni somministrazione.

In casi eccezionali genitori o fratelli non immuni di bambini vaccinati sono andati incontro a paralisi dopo avere ingerito forti cariche di virus attraverso cibi o altri veicoli contaminati con le feci del vaccinato.

Nonostante l'estrema rarità di questo evento (meno di un caso di paralisi per ogni milione di vaccinati) è buona norma osservare elementari misure igieniche nel pulire i bambini e i loro indumenti nelle settimane successive alla vaccinazione, evitando particolarmente di portare le mani alla bocca o di ingerire cibo dopo aver eseguito queste operazioni se non ci si è prima accuratamente lavati le mani.

Per evitare ingiustificati allarmismi è comunque utile sottolineare che questa contaminazione spesso si verifica in qualche misura; e al genitore di solito non accade nulla di male, anzi rafforza la sua immunità naturale nei confronti della poliomielite. L'importante non è evitare in assoluto qualsiasi contatto con i virus, ma solo evitare di ingerire cariche di virus molto elevate, il che accade solo trascurando le misure igieniche più elementari (3).

#### 4. Alcune considerazioni

**1) La vaccinazione non è l'unico modo di immunizzarsi dalle malattie.**

Secondo gli igienisti ed i macrobiotici una vita il più possibile "naturale" ed una corretta alimentazione possono prevenire tutte le malattie e curarle.

Naturalmente è importante per il bambino l'alimentazione e la vita condotta dalla madre nel periodo della gestazione e del puerperio (se lo allatta direttamente).

**2) La vaccinazione causa danni, anche gravissimi, all'organismo.**

Secondo numerosi autori il virus iniettato con la vaccinazione altera l'equilibrio dell'organismo, che oltre ad essere "intossicato" dai germi patogeni può subire gravi danni se i virus attenuati trovano un ambiente favorevole al loro sviluppo; negli organismi più deboli o con deficienze immunitarie, può provocare infermità permanenti ed addirittura la morte.

Più pericolosi sono i virus introdotti nell'organismo per vie non naturali (ad esempio attraverso la pelle) perché in tal caso raggiungono subito gli organi metabolizzatori (ad es. il fegato) provocando l'intossicazione dell'organismo.

Più difficile è invece la virulenza dei germi patogeni attraverso le "vie naturali" (i vari orifizi) perché in tal caso vengono neutralizzati dalle difese organiche.

Gli immunologi non nascondono che certi individui reagiscono molto male a una introduzione di antigeni. Questi soggetti sono ipersensibili e questo può manifestarsi in diversi modi. La persona può:

**1) Reagire violentemente e immediatamente** (ipersensibilità immediata), come nel corso degli incidenti dovuti a ripetute iniezioni di siero antitetanico. Questa violenta reazione si chiama "choc anafilattico" se le cellule dei vasi sanguigni sono distrutte in gran numero con liberazione di elementi che agiscono sul sistema nervoso e la circolazione generale e che può provocare la morte. Quando si producono anche fenomeni allergici gli anticorpi si fissano su certi organi (pelle, bronchi...). Quando l'antigene viene a contatto con gli anticorpi, la reazione produce delle lesioni e una liberazione di "istamina" con manifestazioni come l'asma, l'orticaria, per la dilatazione dei vasi sanguigni e l'aumento della loro permeabilità.

C'è infine la possibilità in cui la reazione antigene-anticorpo ha un ruolo nocivo poiché le terminazioni dei vasi sanguigni (periartrite nodosa e lupus eritematoso).

**2) Non reagire affatto.** Allo stesso modo che alcune persone reagiscono "esplo-dendo" a una forte emozione, altre restano paralizzate e non manifestano alcun segno. Si parlerà qui di "paralisi immunitaria" o di "tolleranza immunitaria", dato che il soggetto non produce anticorpi e tollera la presenza di antigeni. Se questa tolleranza è molto interessante in caso di trapianto, lo è molto meno in caso di malattia infettiva e si sa ancora poco su questo argomento. L'assenza di produzione di antigeni può anche essere il segno di una carenza immunitaria, di solito congenita, che può rivelarsi nel caso di una vaccinazione con vaccino vivo attenuato:

- BCG che provoca uno spargimento del bacillo nell'organismo, con setticemia (BCG mortale);
- vaccino antivaaioloso che provoca una forma di vaiolo generalizzata che può essere mortale;
- vaccino antipolio vivo attenuato (boccale) che può portare la poliomielite;

- ci sono dei rischi per il vaccino contro la rosolia e il vaccino contro il morbillo vi-  
vi attenuati. Da qui la necessità di verificare se il bambino che si vaccina non abbia del-  
le infezioni anormalmente frequenti o gravi (cfr. J.P. Harpey, *Le carenze immunitarie  
del bambino*, pubblicazione dei laboratori Hoechst).

## 5. Il calendario delle vaccinazioni obbligatorie

La legge 27.4.1981 n. 166 ha modificato il calendario delle vaccinazioni obbligatorie,  
anticipando le vaccinazioni antitetanica ed antidifterica al 3° mese, in concomitanza  
con la vaccinazione antipoliomielitica.

Pertanto il calendario delle vaccinazioni è il seguente:

### 3° mese

Prima inoculazione di anatossina tetanica + anatossina difterica, abbinata alla prima  
dose di vaccino antipoliomielitico orale;

### 4°-5° mese (dopo 6-8 settimane dalla prima inoculazione)

Seconda inoculazione di anatossina tetanica + anatossina difterica, abbinata alla se-  
conda dose di vaccino antipoliomielitico orale;

### 10°-12° mese (dopo sei mesi circa dalla seconda inoculazione)

Terza inoculazione di anatossina tetanica + anatossina difterica, abbinata alla terza  
dose di vaccino antipoliomielitico orale;

### 1° anno

Quarta somministrazione di richiamo di vaccino antiopoliomielitico orale;

### 6° anno (all'ingresso nella scuola)

Prima inoculazione di richiamo di anatossina tetanica + anatossina difterica;

### 14° anno (durante l'ultimo anno della scuola dell'obbligo)

Seconda inoculazione di richiamo di sola anatossina tetanica;

Le inoculazioni di richiamo al 6° e al 14° anno di vita si intendono estese anche ai  
soggetti vaccinati secondo il vecchio calendario.

## 6. Come opporsi alle vaccinazioni obbligatorie

Il calendario delle vaccinazioni è portato a conoscenza delle famiglie subito dopo  
la registrazione anagrafica della nascita.

Se i genitori non provvedono spontaneamente alla vaccinazione del figlio alle sca-  
denze stabilite dalla legge, l'Ufficio d'Igiene del Comune li sollecita, anche più volte, a  
provvedervi. Se nonostante questi solleciti il bambino non è stato ancora vaccinato,  
l'Ufficio d'Igiene invita con lettera raccomandata a provvedervi (in genere entro 30  
giorni), minacciando in caso contrario di procedere ai sensi di legge per il reato di "ina-

dempienza agli obblighi sanitari".

Dopo aver ricevuto la raccomandata, i genitori devono scrivere all'Ufficio d'Igie-  
ne, alla USL competente ed alle altre autorità (Sindaco, Medico Provinciale, Ministro  
della Sanità...) esponendo i motivi di coscienza per i quali non intendono vaccinare il  
proprio figlio ed appellandosi ai diritti tutelati dalla Costituzione, in particolare negli  
articoli 13 (inviolabilità della libertà personale), 21 (libertà di manifestazione del pen-  
siero), 32 (tutela della salute).

È utile allegare articoli o documenti, anche stranieri o emanati da Organizzazione  
Internazionali, che attestino la pericolosità e l'inutilità delle vaccinazioni. È anche op-  
portuno pubblicizzare la propria vicenda attraverso i mezzi di informazione (lettere ai  
giornali, interventi a radio e TV locali...).

Poiché la nostra Legislazione non prevede l'esonero dalle vaccinazioni, le autorità  
sanitarie perseguono l'obbiettivo (in genere il padre del bambino) notificandogli una  
multa di £ 200.000 (un terzo della pena massima prevista dalla legge), da pagare entro  
trenta giorni. Se si paga la multa, dopo un paio di anni si ricomincia da capo con un  
nuovo invito a vaccinare il bambino. Se non si paga la multa, viene notificato un nuovo  
avviso di pagamento per un importo superiore. Se non si paga neppure questa volta, il  
genitore è citato davanti al Pretore. Finora, comunque, non c'è stata alcuna condanna.

Il problema della vaccinazione si presenta anche al momento dell'iscrizione del  
bambino all'asilo nido o alla scuola materna o elementare, essendo necessario presen-  
tare i certificati delle vaccinazioni eseguite.

Si può rinviare la vaccinazione presentando un certificato medico attestante che il  
proprio figlio sta seguendo una cura omeopatica e pertanto non può essere vaccinato.  
Questo certificato però è valido solo tre mesi e quindi deve essere rinnovato; inoltre  
non è ritenuto da tutte le USL un motivo valido per rinviare la vaccinazione.

Si può parlare con le autorità sanitarie rilasciando una dichiarazione nella quale si  
espongono i motivi per i quali non si intende vaccinare il proprio figlio e nella quale ci  
si assume ogni responsabilità per quanto possa accadere ad esso o agli altri bambini.

Eguali problemi incontra chi non vuole sottoporsi alle vaccinazioni richieste dalla  
legge per determinate attività professionali (ad esempio la vaccinazione antitifica, para-  
tifica ed antitubercolare richiesta ogni anno per gli alimentaristi oppure la cutireazione  
tubercolina richiesta ogni due anni per gli insegnanti) oppure per recarsi in alcuni Stati  
(ad esempio la vaccinazione anticolerica ed antifebbre gialla richiesta per recarsi in nu-  
merosi Stati africani). (5)

## Note

- 1) Si preferiscono i virus neutralizzati a quelli uccisi (con la formaldeide o con il calore) perché questi ultimi producono anticorpi più deboli.
- 2) Le informazioni sulle diverse vaccinazioni sono tratte da *Processo alle vaccinazioni*, citato in bibliografia.
- 3) Estratto da un articolo di Alberto Donzelli, pubblicato sul n.19 della rivista «AAM-Terranuova», gennaio-febbraio 1985.
- 4) Estratto dalla rivista «AAM-Terranuova», n.19, gennaio-febbraio 1985.
- 5) Estratto da un articolo di Mario Manca pubblicato sul n.9/10 dell'opuscolo «Natura, Armonia e Vita», citato in bibliografia.

## Bibliografia

### L'obiezione di coscienza al servizio militare

- 1 — Don P. Mazzolari, *Tu non ucciderai*, La Locusta, Vicenza, 1955.
- 2 — A. Capitini, *L'obiezione di coscienza in Italia*, Laicata, Taranto, 1960.
- 3 — G. Peyrot, *Il problema degli obiettori di coscienza*, Associazione Italiana per la libertà della cultura, Roma, 1962.
- 4 — F. Fabbrini, *Tu non ucciderai*, Edizioni di Cultura, Firenze, 1966.
- 5 — O. Gregorio, *L'obiezione di coscienza*, Borla, Torino, 1966.
- 6 — Don L. Milani, *L'obiezione di coscienza*, La Locusta, Vicenza, 1965.
- 7 — L. Rosadoni, *La violenza dei disarmati: testi e documenti sulla nonviolenza cristiana*, Giubaudi, Torino, 1966.
- 8 — G. de Ayala, *L'obiezione di coscienza al servizio militare nei suoi aspetti giuridico-teologici*, Giuffrè, Milano, 1966.
- 9 — R. Bertolino, *L'obiezione di coscienza negli ordinamenti giuridici contemporanei*, Giappichelli, Torino, 1967.
- 10 — AA. VV., *Servizio civile in Italia ed all'estero*, Segretariato Nazionale della Gioventù, quaderno n. 11, Roma, 1971.
- 11 — A. Santini, *Le chiese e la guerra*, Napoleone, Roma, 1972.
- 12 — A. Coletti, *L'obiezione di coscienza*, Feltrinelli, Milano, 1973.
- 13 — G. Rochat, *Antimilitarismo oggi*, Claudiana, Torino, 1973.
- 14 — J. P. Cattelain, *Obiezione di coscienza all'esercito ed allo Stato*, Celuc Libri, Milano, 1976.
- 15 — B. Montanari, *Obiezione di coscienza: un'analisi dei suoi fondamenti etici e politici*, Giuffrè, Milano, 1976.
- 16 — L.O.C. di Vicenza, *Il servizio civile in Italia*, Savelli, Roma, 1976.
- 17 — L.O.C., *Cittadini di carriera*, La Lanterna, Genova, 1977.
- 18 — R. Venditti, *L'obiezione di coscienza al servizio militare*, Giuffrè, Milano, 1981.
- 19 — V. Pepe, *Non più soldati!* Galzerano Editore, Casalvelino Scalo (SA), 1982.
- 20 — Caritas, *Obiezione di coscienza e servizio all'uomo*, Edizioni Caritas, Roma, '83.
- 21 — L.O.C., *Guida al servizio civile*, Stampato in proprio, Roma, 1978, 1980, 1984.
- 22 — G. Giannini, *Il servizio di leva: guida pratica al servizio militare, al servizio sostitutivo civile, al servizio volontario civile*, Buffetti Editore, Roma, 1985.
- 23 — Orecchio, Voce «Obiezione di coscienza», *Novissimo Digesto Italiano*, Torino, vol. XI, 1965, Pag. 703 e seg.
- 24 — A. Messineo, Voce «Obiezione di coscienza», *Enciclopedia Cattolica*, vol. IX, pag. 17 e seg.
- 25 — D'Avanzo, Voce «Obiezione di coscienza», *Dizionario Enciclopedico di teologia morale*, Roma, 1976, pag. 676 e seg.
- 26 — Palazzo, Voce «Obiezione di coscienza» *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1979, vol. XXIX, pag. 539 e seg.
- 27 — *Obiezione di coscienza e servizio civile*, Atti del convegno tenutosi a Milano il 30/1/1982 e promosso dalla LOC e dalla Caritas Ambrosiana, con il patrocinio dell'Assessorato all'assistenza e sicurezza sociale della Regione Lombardia.
- 28 — *Il servizio civile oggi*, Atti del convegno tenutosi a Torino il 22/5/1982 a cura del Comita-

- to Arci del Piemonte.
- 29 — *Obiezione di coscienza e coscienza civile*, Atti del convegno tenutosi a Parma il 19-20/2/1983 a cura della rivista "Missione oggi".
- 30 — Atti del convegno-dibattito sull'obiezione di coscienza ed il servizio civile tenutosi a Trento il 25/2/1984 a cura del Comune di Trento.

### **L'Obiezione di coscienza alle spese militari**

- 31 — R. Campanella, *Guerra e aborto. Dialogo di un obiettore fiscale con Vescovi, preti e laici*, OMNIA Edizioni, Palermo, 1985.
- 32 — *Obiezione fiscale alle spese militari-Guida pratica, 1985.* (a cura di MN, MIR, LDU, LOC, MCP).
- 33 — *Obiezione fiscale: un passo avanti*, Stampato in proprio, MIR-LOC di Padova, 1984.
- 34 — *Paghiamo per la pace anziché per la guerra*, Edizioni del Movim. Nonviolento, Perugia, 1984.
- 35 — *Come incasinare due pignoramenti*, ciclostilato a cura del Centro coordinatore nazionale della campagna di obiezione fiscale, Brescia, 1985.

### **L'obiezione di coscienza professionale**

- 36 — FLM Piemonte, *Un caso esemplare: il licenziamento Rossini*, Supplemento a "Stampa Sera" del 22/2/1982.

### **L'obiezione di coscienza alle prestazioni sanitarie**

- 37 — F. Delarue, *L'intossicazione da vaccino*, Feltrinelli, Milano, 1979.
- 38 — A. Brioschi-A. Donzelli, *Processo alle vaccinazioni: parliamo anche dei rischi*, Edizioni di Cultura Popolare, Milano, 1977.
- 39 — A. Brioschi, *I pericoli delle radiazioni*, Ediz. di Cultura Popolare, Milano, 1977.
- 40 — S.P.I.E.-A.I.F. (Scienziati Per l'Informazione Energetica - Associazione Insegnanti di Fisica), *Usa ed abuso dei raggi X in medicina*, Stampato in proprio, Napoli, 1978.
- 41 — M. Manca, *Contro le vaccinazioni*, Associazione Igienista Italiana (AII), Genova, 1984.
- 42 — *Le vaccinazioni*, inserto al n. 19 della rivista *AAM - Terra nuova* del gennaio-febbraio 1985.
- 43 — *Le vaccinazioni obbligatorie*, numero speciale della rivista *Natura, Armonia e Vita*, n. 19/10 del gennaio-luglio 1985.

Altre informazioni sono state tratte da riviste dell'area nonviolenta ed antimilitarista (Azione Nonviolenta, L'incontro, L'internazionale, Senzapatria, Pax Christi) e fornite da alcuni corrispondenti.

## **Annotazioni**

---

Abbonati e  
fai abbonare  
ad AAM  
Terra Nuova '85



come '83 e '84  
sei numeri, lire 10.000  
sostenitore, lire 20.000

Desidero abbonarmi ad AAM Terra Nuova  
verso lire ..... sul ccp n. 29059003  
intestato ad AAM Terra Nuova, via dei Banchi Vecchi 39  
00186 Roma (è ancora valido questo indirizzo)  
dal numero.....

Nome e cognome .....


via .....

cap. .... città ..... prov. ....

attività .....

interessi .....

## abbonaticonviene



Abbonamento  
a 11 Numeri  
ordinario L. 28.000  
sostenitore L. 40.000  
aderenti alla Lega  
per l'ambiente e  
al WWF. 25.000

Versamenti  
sul ccp  
71333009

intestato alle  
Edizioni Arel  
Via G.B. Vico, 22  
00196 Roma

la nuova  
**ecologia**

# ADISTA

Agenzia di informazioni stampa

Notizie e documenti  
dal e sul mondo cattolico

Un'agenzia di stampa  
che puoi ricevere a casa  
due volte la settimana

## Abbonamenti

Ordinario lire 20.000  
estero lire 48.000  
enti, riviste, giornali, lire 50.000  
sostenitore lire 100.000

Versamento sul ccp n. 33867003  
ADISTA, via Acciaiuoli 7, 00186 Roma  
Telefoni 6541924 / 6568692

# com nuovi tempi

fede, politica, vita quotidiana

quindicinale

di

informazione riflessione dibattito

*Abbonamenti* - Italia: annuo Lire 35.000, semestrale Lire 18.000, sostenitore Lire 70.000. Estero: Europa e bacino mediterraneo Lire 47.000, altri paesi (via aerea) Lire 57.000. Da versare sul ccp 61288007 intestato a *com-nuovi tempi*, via Firenze 38 - 00184 Roma, oppure su vaglia postale presso l'Ufficio di Roma 13.

Per informazioni sulle pubblicazioni e per proposte di pubblicazione scrivere a:

**Cooperativa  
SATYAGRAHA EDITRICE  
Comitato di Edizione  
Casella Postale 1086 - 10100 Torino**

Finito di stampare nel mese di Novembre 1985  
per conto della Satyagraha Editrice Soc. Coop. a.r.l. - Torino  
presso Comunecazione s.n.c. - Bra (CN)